

Cons. autom.
Serie A – CIRCOLAZIONE STRADALE

A0001		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
	1	Esercita la giurisdizione su ANSFISA	F
	2	Esercita poteri di indirizzo e vigilanza su ANSFISA	V
	3	Esercita i poteri datoriali su ANFISA	F
A0002		L'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposta a verifica, ogni due anni, al fine di	
	1	Deliberare il budget da destinare ai contratti interinali	F
	2	Accertarne la funzionalità e l'efficienza	V
	3	Accertarne la rispondenza a quella degli altri ministeri	F
A0003		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è articolato, a livello centrale, in	
	1	Quattro dipartimenti	V
	2	Quattro direzioni generali e sedici dipartimenti	F
	3	Quattro direzioni generali, sedici dipartimenti e due uffici dirigenziali	F
A0004		Le quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, sono	
	1	Assegnate al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto	F
	2	Strutture intraregionali	F
	3	Strutture decentrate del MIT	V
A0005		Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto	
	1	Dipende funzionalmente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	V
	2	È incardinato presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare	F
	3	Dipende dal Consiglio superiore dei lavori pubblici	F
A0006		Il Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi a	
	1	monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici	F
	2	vigilanza tecnica in materia di dighe, opere di derivazione e costruzioni idriche ed elettriche	F
	3	pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale	V
A0007		Il Dipartimento per gli affari generali, legali e la digitalizzazione assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi a	
	1	gestione delle risorse umane	V
	2	attività consultiva in materia di norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche	F
	3	pianificazione generale delle infrastrutture	F
A0008		Il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi a	
	1	vigilanza sulle concessionarie autostrada	F
	2	regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	F
	3	sviluppo della progettazione e pianificazione di interventi edilizi	V
A0009		Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi a	
	1	pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale e autostradale	F
	2	indirizzo in materia di sicurezza stradale, prevenzione incidenti, formazione e informazione dei conducenti	V
	3	rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di contratti pubblici, sorveglianza sulle grandi opere	F
A0010		Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione	
	1	è uno dei sette dipartimenti che costituiscono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
	2	è uno dei quattro dipartimenti che costituiscono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	V
	3	è uno dei sei dipartimenti che costituiscono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
A0011		Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera nell'ambito del	
	1	Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative	F
	2	Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto	F
	3	Dipartimento per i trasporti e la navigazione	V

PROVINCIA DI LODI

A0012		La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è	
	1	una delle sei direzioni generali in cui è articolato il Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto	F
	2	una delle sei direzioni generali in cui è articolato il Dipartimento per i trasporti e la navigazione	V
	3	Contiene la Direzione generale per la motorizzazione e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale	F
A0013		La Direzione generale per la motorizzazione è una articolazione del	
	1	Dipartimento per i trasporti e la navigazione	V
	2	Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative	F
	3	Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto	F
A0014		La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero con riferimento a	
	1	autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL)	F
	2	pianificazione strategica e relazioni internazionali	F
	3	disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti	V
A0015		La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero con riferimento a	
	1	attività di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attività inerenti all'educazione alla sicurezza stradale	V
	2	autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma	F
	3	ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio	F
A0016		La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero con riferimento a	
	1	omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale	V
	2	autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma	F
	3	ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio	F
A0017		La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile svolge le funzioni di competenza del Ministero con riferimento a	
	1	coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali	V
	2	disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate e affidate agli organismi di classificazione	F
	3	vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore	F
A0018		L'esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione di impianti a fune, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti compete alla	
	1	Direzione generale per la motorizzazione	F
	2	Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile	V
	3	Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto	F
A0019		La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero con riferimento a	
	1	vigilanza sul mercato dei veicoli e dei dispositivi di sicurezza	F
	2	trasporto combinato intermodale e multimodale	F
	3	gestione del registro internazionale delle navi	V
A0020		Il monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo compete a	
	1	Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto	F
	2	Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	V
	3	Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità	F
A0021		Le direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, sono	
	1	uffici dirigenziali di livello non generale	F
	2	strutturate in divisioni ed equiparate ai dipartimenti	F
	3	articolazioni periferiche del Ministero	V

PROVINCIA DI LODI

A0022	Le direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, sono individuate	
	1 secondo un criterio finanziario e strumentale	F
	2 dal Ministro con decreto a validità decennale	F
	3 secondo un criterio territoriale	V
A0023	Il direttore di ogni DGT del Dipartimento per i trasporti e la navigazione provvede a	
	1 affidare gli obiettivi al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione	F
	2 allocare le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi	V
	3 promuovere le relazioni con i cittadini anche attraverso il promovimento della cibernetica	F
A0024	Le strutture periferiche delle DGT sono	
	1 USTIF	F
	2 UMC, CPA, CSRPA	V
	3 UMC e CPA. Gli USTIF sono stati trasferiti ai CSRPA	F
A0025	La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Nord-Ovest è relativa agli uffici che hanno sede nelle regioni	
	1 Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Ha sede a Milano	F
	2 Piemonte, Lombardia e Liguria. Ha sede a Milano	V
	3 Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Ha sede a Milano	F
A0026	La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Nord-Ovest è articolata	
	1 in nove uffici di livello dirigenziale non generale	V
	2 in otto uffici di livello dirigenziale generale	F
	3 in tre uffici di livello dirigenziale non generale	F
A0027	La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Nord-Est è relativa agli uffici che hanno sede nelle regioni	
	1 Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Ha sede a Venezia	F
	2 Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Ha sede a Trieste	F
	3 Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. Ha sede a Venezia	V
A0028	La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Nord-Est è articolata in	
	1 due CPA e sei uffici di livello dirigenziale non generale	F
	2 otto uffici di livello dirigenziale non generale	F
	3 sette uffici di livello dirigenziale non generale	V
A0029	La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Centro è relativa agli uffici che hanno sede in	
	1 Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio. Ha sede a Roma	F
	2 Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Ha sede a Roma	V
	3 Marche, Abruzzo, Sardegna, Lazio. Ha sede a Roma	F
A0030	La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Centro è articolata in	
	1 sette dipartimenti	F
	2 sette uffici di livello dirigenziale generale	F
	3 otto uffici di livello dirigenziale non generale	V
A0031	La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Sud è relativa agli uffici che hanno sede in	
	1 Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ha sede a Napoli	F
	2 Campania, Puglia, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ha sede a Napoli	F
	3 Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ha sede a Napoli	V
A0032	La circoscrizione territoriale della Direzione generale territoriale del Sud è articolata in	
	1 otto uffici di livello dirigenziale non generale	V
	2 sei uffici di livello dirigenziale non generale	F
	3 tre uffici di livello dirigenziale non generale	F
A0033	I compiti degli uffici provinciali svolti dalla regione Sicilia "per conto dello Stato" in regime di "avvalimento" sono	
	1 stati trasferiti all'organizzazione provinciale	F
	2 coordinati dai CPA di Palermo e Catania	F
	3 stati trasferiti all'organizzazione regionale	V

PROVINCIA DI LODI

A0034		Gli uffici provinciali degli MCTC di Trento e Bolzano sono	
	1	stati trasferiti alle province autonome di Trento e Bolzano	V
	2	coordinati dal CSRPAD di Bolzano	F
	3	stati istituiti dalle province	F
A0035		Nella regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni relative a trasporti e motorizzazione sono stati trasferiti	
	1	alle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine	F
	2	alla regione	V
	3	alle province di Trieste e Udine	F
A0036		Nella regione Valle d'Aosta le funzioni relative alla Motorizzazione civile e alle tasse automobilistiche sono	
	1	gestite dal MIT	F
	2	state trasferite alla regione	V
	3	garantite con i sistemi informativi automatizzati regionali	F
A0037		Sono classificati veicoli secondo il CDS	
	1	i filoveicoli	V
	2	gli animali da trasporto	F
	3	le macchine uso disabili	F
A0038		Sono classificati veicoli secondo il CDS	
	1	i ciclomotori	V
	2	le macchine uso disabili	F
	3	gli animali da trasporto	F
A0039		Sono classificati veicoli secondo il CDS	
	1	gli autoveicoli e loro rimorchi	V
	2	gli animali da trasporto	F
	3	le macchine uso disabili	F
A0040		Un veicolo è	
	1	qualsiasi mezzo munito di ruote	F
	2	una macchina che circola su strada guidata dall'uomo ad eccezione di quelle uso bambini o invalidi	V
	3	un mezzo di trasporto ad uso di bambini	F
A0041		Un veicolo è	
	1	un mezzo di trasporto ad uso di invalidi	F
	2	una macchina che può essere guidata solamente se si possiede la patente di guida almeno di categoria A1	F
	3	soggetto alle norme del CDS	V
A0042		Un veicolo è	
	1	una macchina che circola su strada guidata dall'uomo comprese quelle uso bambini o invalidi	F
	2	un mezzo di trasporto ad uso di bambini	F
	4	soggetto alle norme della UE (veicoli a motore e loro rimorchi)	V
A0043		Secondo la classificazione del CDS, rientrano tra i veicoli	
	1	le macchine agricole	V
	2	dispositivi per bambini	F
	3	solamente quelli muniti di motore	F
A0044		Secondo la classificazione del CDS, rientrano tra i veicoli	
	1	i rimorchi	V
	2	tutti quelli muniti di motore ad eccezione dei ciclomotori	F
	3	le macchine per uso invalidi	F
A0045		Rientrano tra i veicoli senza motore	
	1	i ciclomotori	F
	2	le macchine operatrici	F
	3	i veicoli a braccia	V
A0046		Rientrano tra i veicoli senza motore	
	1	i motoveicoli	F
	2	le slitte	V
	3	le macchine operatrici	F
A0047		Rientrano tra i ciclomotori	
	1	i ciclomotori a due ruote	V
	2	i velocipedi a pedalata assistita	F
	3	i quadricicli a motore	F

PROVINCIA DI LODI

A0048		Rientrano tra i ciclomotori	
	1	i ciclomotori a tre ruote	V
	2	i quadricicli a motore	F
	3	i velocipedi a pedalata assistita	F
A0049		Rientrano tra i ciclomotori	
	1	i quadricicli leggeri	V
	2	i velocipedi a pedalata assistita	F
	3	i quadricicli a motore	F
A0050		Si classificano come motoveicoli	
	1	i carrelli appendice	F
	2	gli autoveicoli con due assi	F
	3	i tricicli	V
A0051		Si classificano come motoveicoli	
	1	gli autoveicoli con due assi	F
	2	i quadricicli a motore	V
	3	le autovetture	F
A0052		Si classificano come motoveicoli	
	1	le autovetture	F
	2	i motocicli con sidecar	V
	4	i quadricicli leggeri	F
A0053		Si classificano come motoveicoli	
	1	i quadricicli leggeri	F
	2	i motocicli	V
	3	le autovetture	F
A0054		Un autoarticolato è costituito da	
	1	motrice e rimorchio	F
	2	autocaravan e rimorchio	F
	3	due veicoli dei quali uno è un semirimorchio	V
A0055		Un autoarticolato è costituito da	
	1	autocaravan e rimorchio	F
	2	autocarro e carrello appendice	F
	3	trattore stradale e semirimorchio	V
A0056		Un autoarticolato è costituito da	
	1	due veicoli dei quali uno è un trattore stradale	V
	2	autocarro e carrello appendice	F
	4	qualsiasi veicolo adibito al trasporto merci o persone	F
A0057		Un autotreno è costituito da	
	1	trattore stradale e carrello appendice	F
	2	trattore stradale e semirimorchio	F
	4	motrice e rimorchio	V
A0058		Un autotreno è costituito da	
	2	trattore stradale e semirimorchio	F
	3	qualsiasi veicolo adibito al trasporto merci o persone	F
	4	due veicoli dei quali uno è un rimorchio	V
A0059		Un autotreno è costituito da	
	1	qualsiasi veicolo adibito al trasporto merci o persone	F
	2	trattore stradale e semirimorchio	F
	3	autovettura e rimorchio	V
A0060		Gli autoveicoli comprendono	
	1	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, trattori agricoli, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
	2	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, macchine operatrici, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
	3	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, mezzi d'opera, autotreni, autoarticolati, autosnodati	V

PROVINCIA DI LODI

A0061		Gli autoveicoli comprendono	
	1	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, trattori agricoli, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
	2	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan	V
	3	autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, quadricicli a motore, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
A0062		I veicoli per trasporto specifico sono	
	1	destinati al trasporto di determinate cose	V
	2	autocaravan	F
	3	destinati al trasporto di non più di nove persone	F
A0063		I veicoli per trasporto specifico sono	
	1	muniti di speciali autogru	F
	2	destinati al trasporto di non più di nove persone	F
	3	destinati al trasporto di determinate cose o persone in determinate condizioni e muniti permanentemente di speciali attrezzature	V
A0064		Un'autovettura può trasportare al massimo	
	1	16 persone compreso il conducente	F
	2	5 persone compreso il conducente	F
	4	8 persone escluso il conducente	V
A0065		Un'autovettura può trasportare al massimo	
	1	8 persone compreso il conducente	F
	3	4 persone escluso il conducente	F
	4	9 persone compreso il conducente	V
A0066		I filoveicoli	
	1	sono veicoli trainati	F
	2	rientrano tra gli autoveicoli	F
	4	prelevano la corrente da una linea aerea	V
A0067		I filoveicoli	
	1	sono veicoli per uso industriale	F
	3	sono veicoli a motore elettrico	V
	4	sono autobus	F
A0068		I carrelli appendice sono considerati	
	1	carrelli	F
	2	autovetture	F
	4	parte integrante del veicolo a cui sono abbinati	V
A0069		I carrelli appendice sono considerati	
	1	motoveicoli	F
	3	ideali per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili	V
	4	rimorchi TATS	F
A0070		I rimorchi possono essere	
	1	per trasporto persone	V
	2	muniti di un motore	F
	3	muniti di motore elettrico	F
A0071		I rimorchi possono essere	
	2	muniti di un motore	F
	3	carrelli appendice	F
	4	TATS	V
A0072		I rimorchi possono essere	
	1	muniti di un motore	F
	2	per trasporto cose	V
	4	carrelli appendice	F
A0073		I rimorchi possono essere	
	1	carrelli appendice	F
	3	muniti di un motore	F
	4	caravan	V

PROVINCIA DI LODI

A0074	I rimorchi possono essere	
	1 per trasporti specifici	V
	2 muniti di un motore	F
	3 carrelli appendice	F
A0075	Le macchine agricole si distinguono in	
	1 adibite al trasporto di persone e di cose	F
	2 a braccia e a trazione animale	F
	4 semoventi e trainate	V
A0076	Le macchine agricole sono veicoli	
	1 impiegati nelle attività agricole e forestali	V
	2 adibiti al trasporto di persone	F
	3 ad uso speciale	F
A0077	Le macchine operatrici si distinguono in	
	1 macchine normali e atipiche	F
	2 macchine per costruzione o manutenzione di opere civili, sgombraneve, spandisabbia e simili, carrelli	V
	3 macchine semoventi e trainate	F
A0078	Gli autoveicoli d'epoca	
	1 devono essere immatricolati	F
	2 devono essere immatricolati come i veicoli di interesse storico e collezionistico	F
	3 non devono essere immatricolati in quanto circolano solo in occasione dei raduni	V
A0079	Tra i veicoli atipici rientrano	
	1 le macchine operatrici	F
	2 i filoveicoli	F
	3 i veicoli d'epoca	V
A0080	Tra i veicoli di interesse storico e collezionistico possono rientrare	
	1 gli autocarri	V
	2 i veicoli a braccia e a trazione animale	F
	4 le macchine operatrici	F
A0081	La categoria internazionale dei veicoli (L, M, N, O)	
	1 riguarda i veicoli a motore e loro rimorchi escluse le macchine agricole e le macchine operatrici	V
	2 riguarda i veicoli a braccia	F
	3 è indicata solamente sul foglio complementare	F
A0082	La categoria internazionale dei veicoli (L, M, N, O)	
	1 è indicata solamente sul certificato dell'assicurazione	F
	2 può trovarsi indicata sulla carta di circolazione del veicolo	V
	3 riguarda i veicoli a braccia	F
A0083	Gli autoveicoli si dividono in due categorie internazionali	
	1 M1 per trasporto di persone e M2 per trasporto di cose	F
	2 M per trasporto persone e N per trasporto cose	V
	3 G per trasporto di persone e L per trasporto di cose	F
A0084	I veicoli della categoria N	
	1 sono veicoli adibiti al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote	V
	2 sono veicoli a due o tre ruote	F
	3 hanno almeno quattro ruote e non trasportano mai merci	F
A0085	I veicoli della categoria N	
	1 hanno almeno quattro ruote e non trasportano mai merci	F
	2 hanno almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di persone	F
	3 hanno almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di merci	V
A0086	I veicoli a motore e loro rimorchi si suddividono nelle seguenti categorie internazionali	
	1 L, M, N, O	V
	2 A, B, C, D	F
	3 N1, N2, N3, N4	F
A0087	I veicoli appartenenti alla categoria M sono	
	1 motoveicoli	F
	2 veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote	F
	3 veicoli destinati al trasporto di persone	V

PROVINCIA DI LODI

A0088		I veicoli appartenenti alla categoria M sono	
	1	veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno 4 ruote	V
	2	macchine agricole	F
	4	rimorchi	F
A0089		Gli autoveicoli	
	1	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M	F
	2	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	F
	4	si distinguono nelle categorie internazionali M e N	V
A0090		Gli autoveicoli	
	1	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M	F
	2	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	F
	4	si suddividono nelle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2, N3	V
A0091		Gli autoveicoli	
	1	adibiti al trasporto di persone rientrano nella categoria internazionale M	V
	2	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M	F
	3	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	F
A0092		I veicoli di categoria internazionale M1 hanno	
	1	al massimo otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	V
	2	al massimo dieci posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	F
	3	più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	F
A0093		I veicoli di categoria internazionale M2 hanno	
	1	più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	V
	2	al massimo sei posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	F
	3	al massimo otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente	F
A0094		I veicoli appartenenti alla categoria N2 sono	
	1	motoveicoli	F
	2	ciclomotori a quattro ruote	F
	3	veicoli a motore destinati al trasporto di merci	V
A0095		I veicoli appartenenti alla categoria N2 sono	
	1	motoveicoli	F
	2	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t	V
	4	veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente	F
A0096		I rimorchi	
	1	appartengono tutti alla categoria internazionale G	F
	2	se leggeri, rientrano nella categoria internazionale O1	V
	3	appartengono alle categorie internazionali M e N	F
A0097		I rimorchi	
	1	si distinguono nelle categorie internazionali N1, N2, N3	F
	3	appartengono alle categorie internazionali M e N	F
	4	appartengono alla categoria internazionale O	V
A0098		I rimorchi	
	1	appartengono alle categorie internazionali M e N	F
	2	si distinguono nelle categorie internazionali N1, N2, N3	F
	3	si distinguono nelle categorie internazionali O1, O2, O3, O4	V
A0099		I ciclomotori	
	1	appartengono alle categorie internazionali M, N, O	F
	2	non hanno mai 4 ruote	F
	3	possono essere adibiti al trasporto di persone o di cose	V
A0100		I ciclomotori	
	1	non hanno mai 4 ruote	F
	3	appartengono alle categorie internazionali M oppure N	F
	4	appartengono alle categorie internazionali L1e, L2e, L6e	V
A0101		I ciclomotori	
	1	possono avere 2, 3 o 4 ruote	V
	2	appartengono alle categorie internazionali M oppure N	F
	3	non hanno mai 4 ruote	F

PROVINCIA DI LODI

A0102	I motoveicoli	
	1 si distinguono in 3 categorie internazionali M1, M2, M3	F
	2 comprendono i quadricicli leggeri	F
	4 a 3 ruote simmetriche appartengono alla categoria internazionale L5e	V
A0103	I motoveicoli	
	1 comprendono i carrelli	F
	2 a 2 ruote appartengono alla categoria internazionale L3e	V
	3 si distinguono in tre categorie internazionali N1, N2, N3 in base al numero delle ruote	F
A0104	I motoveicoli	
	2 comprendono i carrelli	F
	3 si distinguono in 3 categorie internazionali M1, M2, M3	F
	4 si distinguono in 4 categorie internazionali L3e, L4e, L5e, L7e	V
A0105	I motoveicoli	
	1 si distinguono in tre categorie internazionali N1, N2, N3 in base al numero delle ruote	F
	2 comprendono i carrelli	F
	3 a 4 ruote sono detti quadricicli diversi dai quadricicli leggeri	V
A0106	La categoria L1e comprende	
	1 la sottocategoria L1e-B (ciclomotori a due ruote)	V
	2 la sottocategoria L1e-H (ciclomotori a due ruote)	F
	3 la sottocategoria L1e-G (ciclomotori a quattro ruote)	F
A0107	I veicoli della sottocategoria L2e-P sono	
	1 ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri	V
	2 motocicli a basse prestazioni	F
	3 quadricicli pesanti	F
A0108	I veicoli della sottocategoria L6e-A sono	
	1 quad da strada leggeri	V
	2 quad da strada pesanti	F
	3 motocicli a basse prestazioni	F
A0109	Gli autobus con numero di posti inferiore o uguale a 22 + 1 (conducente) possono essere	
	1 di classe A	V
	2 di classe D	F
	3 di classe H	F
A0110	Gli autobus con numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente) possono essere	
	1 di classe II	V
	2 di classe A	F
	3 di classe H	F
A0111	Gli autobus con numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente) possono essere	
	1 di classe I oppure II	V
	2 di classe IV oppure V	F
	3 di classe A oppure B	F
A0112	Gli scuolabus	
	1 sono veicoli adibiti al trasporto di studenti	V
	2 non appartengono alla categoria degli autobus	F
	3 sono veicoli non predisposti per il trasporto di passeggeri seduti	F
A0113	La destinazione del veicolo è	
	1 l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso	F
	2 legata alle caratteristiche tecniche dello stesso	V
	3 la carrozzeria del veicolo	F
A0114	La destinazione del veicolo è	
	1 l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche dello stesso	V
	2 l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso	F
	3 l'utilizzazione economica dello stesso	F
A0115	La destinazione del veicolo	
	1 può essere per uso proprio	F
	2 può essere per trasporto persone	V
	3 dipende dalle dimensioni del veicolo	F
A0116	La destinazione del veicolo	
	1 può essere per uso terzi	F
	2 dipende dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo	F
	3 può essere per trasporto di cose	V

PROVINCIA DI LODI

A0117		La destinazione del veicolo	
	2	è specificata sul documento di circolazione	V
	3	può essere per uso proprio	F
	4	può essere per uso terzi	F
A0118		La destinazione del veicolo	
	1	dipende dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo	F
	2	può essere per uso proprio	F
	3	può essere per uso speciale	V
A0119		Si ha uso di terzi quando il veicolo è utilizzato per	
	1	trasporto esclusivo di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
	2	trasporto di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
	3	servizio di piazza o taxi per trasporto persone	V
A0120		Si ha uso di terzi quando il veicolo è utilizzato per	
	1	trasporto esclusivo di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
	2	servizio di linea per trasporto di persone	V
	4	trasporto privato (autovettura)	F
A0121		Si ha uso di terzi quando il veicolo è utilizzato per	
	1	trasporto esclusivo di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
	2	servizio di noleggio con conducente	V
	3	trasporto privato (autovettura)	F
A0122		L'uso di terzi	
	1	comprende il servizio di linea per il trasporto di persone	V
	2	comporta l'uso del veicolo senza corrispettivo	F
	3	avviene nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione	F
A0123		L'uso di terzi	
	1	comporta l'uso del veicolo senza corrispettivo	F
	3	avviene senza il pagamento di corrispettivo	F
	4	è l'utilizzo del veicolo dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dal suo intestatario	V
A0124		L'uso del veicolo può essere	
	1	speciale	F
	2	per trasporto promiscuo di persone e cose	F
	4	di terzi	V
A0125		L'uso del veicolo può essere	
	1	proprio	V
	2	speciale	F
	3	non previsto	F
A0126		L'uso di terzi	
	1	comprende la locazione senza conducente	V
	2	comprende l'utilizzo esclusivo del veicolo da parte dei familiari	F
	3	non comprende il servizio di piazza	F
A0127		L'uso di terzi	
	1	comprende il servizio di linea	V
	2	comprende l'utilizzo esclusivo del veicolo da parte dei familiari	F
	3	non comprende il servizio di noleggio con conducente	F
A0128		L'uso di terzi	
	1	non comprende il servizio di noleggio con conducente	F
	2	non comprende il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone	F
	4	comprende il noleggio con conducente	V
A0129		L'uso di terzi del veicolo comprende	
	1	la locazione senza conducente per trasporto di persone o cose	V
	2	l'uso proprio delle autovetture	F
	3	il trasporto di cose in conto proprio	F
A0130		L'uso di terzi del veicolo comprende	
	1	il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone	V
	2	l'uso proprio delle autovetture	F
	3	il trasporto di persone in conto proprio	F

PROVINCIA DI LODI

A0131	L'utilizzo di un veicolo per una destinazione o un uso diverso da quello stabilito nel documento di circolazione	
	1 è punito con sanzioni previste dal CDS	V
	2 è sempre ammesso	F
	3 non è ammesso ma non sono previste sanzioni	F
A0132	Il trasporto di persone di un veicolo destinato a trasporto di cose, senza autorizzazione	
	1 è punito con sanzioni previste dal CDS	V
	2 è ammesso sotto la responsabilità del conducente	F
	3 non è ammesso ma è tollerato	F
A0133	L'utilizzo di un veicolo per una destinazione o un uso diverso da quello stabilito nel documento di circolazione	
	1 si ha nel caso di trasporto di persone con caravan	V
	2 non si ha nel caso di trattori stradali che trasportano merci	F
	3 si ha nel caso di autocarri che trasportano in cabina persone addette all'uso o al carico o allo scarico delle cose trasportate	F
A0134	I veicoli a braccia sono	
	1 spinti o trainati dall'uomo	V
	2 spinti o trainati dagli animali	F
	3 muniti di motore elettrico	F
A0135	I veicoli a braccia sono	
	1 azionati dalla forza muscolare del conducente	V
	3 muniti di motore ausiliario elettrico	F
	4 spinti o trainati dagli animali	F
A0136	I veicoli a braccia sono	
	1 spinti o trainati dagli animali	F
	2 muniti di motore ausiliario elettrico	F
	4 privi di motore	V
A0137	I veicoli a trazione animale denominati slitte sono	
	1 muniti di pattini	V
	2 azionati dalla forza muscolare umana	F
	3 spinti o trainati dall'uomo	F
A0138	I veicoli a trazione animale e le slitte sono	
	1 trainati da uno o più animali	V
	3 muniti di motore ausiliario elettrico	F
	4 azionati dalla forza muscolare umana	F
A0139	I veicoli a trazione animale e le slitte sono	
	1 privi di motore	V
	2 azionati dalla forza muscolare umana	F
	3 muniti di motore ausiliario elettrico	F
A0140	I velocipedi	
	1 sono muniti di pattini	F
	2 sono spinti o trainati dall'uomo	F
	4 hanno due o più ruote	V
A0141	Le biciclette a pedalata assistita sono	
	1 dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua entro i limiti stabiliti dal CDS	V
	2 dotate di un motore ausiliario elettrico senza particolari limiti di potenza continua	F
	3 dotate esclusivamente di pedali	F
A0142	Sono considerati velocipedi	
	1 le biciclette a pedalata assistita	V
	2 i ciclomotori muniti di motore elettrico	F
	3 tutti i veicoli non muniti di un motore	F
A0143	I monopattini elettrici sono considerati velocipedi se muniti di	
	1 motore elettrico non superiore a 500 W, segnalatore acustico, marcatura CE, limitatore di velocità, senza posto a sedere	V
	2 targa posteriore e relativo certificato di circolazione	F
	3 segnalatore acustico, posto a sedere, indicatori di direzione	F

PROVINCIA DI LODI

A0144		Tra i veicoli atipici rientrano	
	1	le macchine operatrici	F
	2	i veicoli di interesse storico e collezionistico	V
	3	i velocipedi	F
A0145		Tra i veicoli atipici rientrano	
	1	le navette turistiche	V
	2	le macchine operatrici	F
	3	i velocipedi a pedalata assistita	F
A0146		Sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	
	1	i velocipedi	F
	2	i veicoli a braccia	F
	4	i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca	V
A0147		Sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	
	1	i trenini turistici	V
	2	le macchine operatrici	F
	3	i veicoli a braccia	F
A0148		I veicoli di interesse storico o collezionistico	
	1	sono iscritti nei registri del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il trasporto intermodale	F
	2	sono muniti esclusivamente di targa provvisoria	F
	4	sono iscritti in appositi registri	V
A0149		I veicoli di interesse storico o collezionistico	
	1	sono considerati veicoli d'epoca	F
	2	sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	V
	4	sono iscritti nei registri del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il trasporto intermodale	F
A0150		I veicoli di interesse storico o collezionistico	
	1	sono considerati veicoli d'epoca	F
	2	sono iscritti nei registri del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il trasporto intermodale	F
	4	possono circolare liberamente	V
A0151		I ciclomotori	
	1	devono essere muniti di targa e certificato di circolazione	V
	2	devono essere muniti di carta di circolazione e targa	F
	3	comprendono i velocipedi a pedalata assistita	F
A0152		I ciclomotori	
	1	comprendono i veicoli a 2 e 3 ruote	V
	2	comprendono i quadricicli a motore	F
	3	devono essere muniti di carta di circolazione e targa	F
A0153		I ciclomotori	
	1	devono essere muniti di carta di circolazione e targa	F
	2	comprendono i quadricicli leggeri	V
	3	comprendono i quadricicli a motore	F
A0154		I motoveicoli	
	1	sono muniti di carta di circolazione e targa	V
	2	sono veicoli atipici	F
	3	sono muniti di certificato di circolazione e targa	F
A0155		I motoveicoli	
	1	sono muniti di certificato di circolazione e targa	F
	2	comprendono i ciclomotori	F
	4	sono soggetti alle norme UE di approvazione e omologazione	V
A0156		I motoveicoli devono rispettare le prescrizioni relative a	
	1	dispositivo paraciclisti laterale	F
	2	dispositivo paraincastro	F
	4	pneumatici	V
A0157		I motoveicoli devono rispettare le prescrizioni relative a	
	1	dispositivo paraciclisti laterale	F
	2	dispositivi di segnalazione acustica	V
	3	tachigrafo	F
A0158		I motoveicoli devono rispettare le prescrizioni relative a	
	1	dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	V
	2	tachigrafo	F
	3	limitatore di velocità	F

PROVINCIA DI LODI

A0159		I motoveicoli devono rispettare le prescrizioni relative a	
	1	limitatore di velocità	F
	2	dispositivo paraciclisti laterale	F
	4	retrovisori	V
A0160		Il quadriciclo a motore è	
	1	un ciclomotore a quattro ruote adibito al trasporto di persone	F
	2	considerato un autoveicolo	F
	4	considerato un motoveicolo	V
A0161		Il quadriciclo a motore è	
	1	un ciclomotore a quattro ruote adibito al trasporto di persone	F
	2	un motoveicolo a quattro ruote adibito al trasporto di cose o di persone	V
	4	considerato un ciclomotore	F
A0162		I motoveicoli	
	1	comprendono i tricicli	V
	2	hanno non più di due ruote	F
	3	sono sempre muniti di un carrozzino laterale	F
A0163		I motoveicoli	
	1	comprendono i motoveicoli per trasporto specifico	V
	2	comprendono le autovetture	F
	3	hanno fino a 2 o 3 ruote	F
A0164		Per autocarro si intende	
	1	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone	F
	2	autoveicolo destinato al trasporto di cose e di persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse	V
	3	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti esclusivamente al traino di rimorchi	F
A0165		Per autocarro si intende	
	1	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose	V
	2	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone	F
	3	autoveicolo destinato al trasporto di cose avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	F
A0166		Un autoarticolato è	
	1	un complesso di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice	F
	2	un veicolo singolo	F
	4	classificato tra gli autoveicoli	V
A0167		Un autoarticolato è	
	1	un complesso di veicoli costituito da un trattore e un semirimorchio	V
	2	un complesso di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice	F
	4	un autobus composto da due tronconi collegati tra loro permanentemente ma non rigidamente	F
A0168		Rientrano tra gli autoveicoli	
	1	le autovetture	V
	2	i tricicli	F
	3	i quadricicli leggeri	F
A0169		Rientrano tra gli autoveicoli	
	2	i quadricicli a motore	F
	3	i tricicli	F
	4	gli autoveicoli per uso speciale	V
A0170		Rientrano tra gli autoveicoli	
	1	i quadricicli leggeri	F
	3	gli autocarri	V
	4	i quadricicli a motore	F
A0171		Rientrano tra gli autoveicoli	
	1	i tricicli	F
	2	gli autobus	V
	3	i quadricicli a motore	F
A0172		Il trasporto di persone non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci trasportate su di un autocarro	
	1	in via eccezionale e temporanea è ammesso previo nulla osta del prefetto	V
	2	è sempre ammesso	F
	3	è ammesso a discrezione del conducente	F

PROVINCIA DI LODI

A0173	Il trasporto di persone non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci trasportate su di un autocarro	
	1 determina violazione punita dal CDS	V
	2 è sempre ammesso	F
	3 non è sanzionato dal CDS	F
A0174	I veicoli ad uso speciale	
	1 non possono trasportare merci	V
	2 non possono trasportare persone in nessun caso	F
	3 sono veicoli eccezionali	F
A0175	I veicoli ad uso speciale	
	1 devono essere dotati di particolari attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale	V
	2 possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce	F
	4 non possono trasportare persone in nessun caso	F
A0176	I veicoli ad uso speciale	
	1 possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce	F
	2 non possono trasportare persone in nessun caso	F
	3 sono caratterizzati dalla presenza di specifiche attrezzature	V
A0177	Gli autoveicoli per uso speciale	
	1 non consentono il trasporto di merce	V
	2 comprendono i veicoli muniti di furgone isotermico in regime ATP	F
	3 sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni	F
A0178	Gli autoveicoli per uso speciale	
	1 sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni	F
	2 comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
	4 sono muniti permanentemente di speciali attrezzature	V
A0179	Gli autoveicoli per uso speciale sono veicoli muniti permanentemente di	
	1 speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio	V
	2 carrozzeria del tipo a pianale	F
	3 furgone isotermico in regime ATP	F
A0180	Sugli autoveicoli per uso speciale possono essere trasportati	
	1 il personale e i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature	V
	2 esclusivamente i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature	F
	3 le merci generiche	F
A0181	Sono classificati ad uso speciale	
	1 le autoambulanze	V
	2 le betoniere	F
	3 le cisterne per il trasporto di liquidi	F
A0182	Sono classificati ad uso speciale	
	1 le autospazzatrici	V
	3 le betoniere	F
	4 i veicoli con furgone isotermico in regime ATP	F
A0183	Sono classificati ad uso speciale	
	1 le betoniere	F
	2 le autoinnaffiatrici, le autoambulanze, le autopompe	V
	3 i veicoli con furgone isotermico in regime ATP	F
A0184	Gli autoveicoli per trasporto specifico	
	1 non comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
	2 non consentono il trasporto di merce	F
	3 sono destinati al trasporto di particolari tipologie di merci in relazione all'attrezzatura di cui sono dotati	V
A0185	Gli autoveicoli per trasporto specifico	
	1 sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni	V
	2 non comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
	3 non consentono il trasporto di merce	F
A0186	Tra gli autoveicoli per trasporto specifico rientrano	
	1 i veicoli per il trasporto di derrate deteriorabili in furgoni isotermici in regime ATP muniti o meno di gruppo refrigerante	V
	2 le autopompe	F
	3 le autoambulanze in regime ADR	F

PROVINCIA DI LODI

A0187		I veicoli adibiti al trasporto specifico	
	1	possono essere muniti di carrozzeria isoterma per trasporto di derrate deperibili in regime ATP	V
	2	possono trasportare qualsiasi tipo di merce in regime ADR	F
	3	sono sempre muniti di una carrozzeria del tipo a cassone in regime ADR	F
A0188		I veicoli adibiti al trasporto specifico	
	1	possono trasportare qualsiasi tipo di merce	F
	3	possono essere muniti di carrozzeria del tipo a cisterna	V
	4	possono essere autoveicoli attrezzati con carrozzeria per il soccorso stradale	F
A0189		I veicoli adibiti al trasporto specifico	
	1	sono destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni	V
	2	possono essere autoveicoli attrezzati con carrozzeria per il soccorso stradale	F
	3	possono essere autoveicoli attrezzati per uso ufficio	F
A0190		Gli autoveicoli per trasporto specifico	
	1	non comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
	2	comprendono le autopompe	F
	3	comprendono i veicoli muniti di furgone isoterma in regime ATP	V
A0191		I veicoli eccezionali	
	1	hanno esclusivamente masse superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	2	hanno dimensioni e/o masse inferiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	3	hanno dimensioni e/o masse superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	V
A0192		I veicoli eccezionali	
	1	hanno esclusivamente dimensioni superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	2	hanno dimensioni e/o masse inferiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	4	possono assumere, durante la marcia, configurazioni o assetti nei quali superano i limiti di sagoma e/o di massa stabiliti dalle norme	V
A0193		Per quanto riguarda i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali	
	1	non sono mai soggetti a specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada	F
	2	i veicoli eccezionali, nella configurazione di marcia, superano i limiti di sagoma e/o di massa	V
	3	tra i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali non vi è alcuna differenza, sono la stessa cosa	F
A0194		Per quanto riguarda i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali	
	1	tra i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali non vi è alcuna differenza, sono la stessa cosa	F
	2	devono comunque avvenire nei limiti di sagoma e di massa	F
	3	i trasporti eccezionali per massa possono essere effettuati solo con veicoli, aventi adeguata portata, immatricolati come eccezionali	V
A0195		Per quanto riguarda i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali	
	1	devono comunque avvenire nei limiti di sagoma e di massa	F
	2	tra i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali non vi è alcuna differenza, sono la stessa cosa	F
	3	i trasporti eccezionali per circolare necessitano di specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada	V
A0196		La classificazione di veicolo eccezionale e le eventuali prescrizioni per l'utilizzo risultano	
	1	dal documento di circolazione	V
	2	dall'attestato ATP	F
	3	dal certificato assicurativo	F
A0197		Possono ottenere l'immatricolazione di veicoli eccezionali	
	1	solo le aziende iscritte all'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	2	le imprese che esercitando l'attività di trasporto per conto terzi, utilizzano i veicoli presi in locazione per l'esercizio dell'attività di trasporto eccezionale	V
	3	solo le aziende autorizzate ad effettuare i trasporti internazionali	F
A0198		Possono ottenere l'immatricolazione di veicoli eccezionali	
	1	tutte le aziende	F
	2	solo le aziende iscritte all'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	3	le imprese che esercitano l'attività di trasporto eccezionale	V

PROVINCIA DI LODI

A0199		Possono ottenere l'immatricolazione di veicoli eccezionali	
	1	le imprese che ne hanno necessità per il soddisfacimento delle proprie esigenze aziendali	V
	2	solo le aziende iscritte all'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	3	tutte le aziende	F
A0200		I veicoli eccezionali possono essere utilizzati da imprese	
	1	che intendono utilizzarli, indipendentemente dall'attività esercitata	F
	2	che esercitando l'attività di trasporto per conto terzi, utilizzano i veicoli presi in locazione per l'esercizio dell'attività di trasporto eccezionale	V
	3	di grandi dimensioni	F
A0201		I veicoli eccezionali possono essere utilizzati da imprese	
	1	che esercitano l'attività di trasporto eccezionale in quanto autorizzate secondo legge	V
	3	di qualsiasi genere	F
	4	che intendono utilizzarli, indipendentemente dall'attività esercitata	F
A0202		I veicoli eccezionali possono essere utilizzati da imprese	
	1	di qualsiasi genere	F
	2	che ne hanno necessità per il soddisfacimento delle proprie esigenze aziendali	V
	3	che intendono utilizzarli	F
A0203		I veicoli eccezionali che circolano senza superare i limiti dimensionali e di massa e nel rispetto della fascia di ingombro	
	1	sono sempre considerati eccezionali se hanno carrozzerie a geometria variabile	F
	2	non sono mai muniti di carrozzeria a geometria variabile	F
	4	sono assimilati ai veicoli ordinari	V
A0204		I veicoli eccezionali che circolano senza superare i limiti dimensionali e di massa e nel rispetto della fascia di ingombro	
	1	sono sempre considerati eccezionali	F
	2	sono sempre considerati eccezionali se hanno carrozzerie a geometria variabile	F
	4	possono circolare senza autorizzazione	V
A0205		I veicoli eccezionali che circolano senza superare i limiti dimensionali e di massa e nel rispetto della fascia di ingombro	
	1	sono sempre considerati eccezionali se hanno carrozzerie a geometria variabile	F
	2	possono essere muniti di carrozzeria a geometria variabile	V
	3	sono sempre considerati eccezionali	F
A0206		I veicoli eccezionali devono essere dotati di	
	1	dispositivo triangolare rosso retroriflettente collocato nella parte posteriore	F
	2	pannelli quadrangolari a strisce bianche e rosse aventi dimensioni 50 cm per 50 cm	F
	4	dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti gialli)	V
A0207		I veicoli eccezionali devono essere dotati di	
	1	pannello posteriore di pericolo generico	F
	2	dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti blu) e pannelli di segnalazione	F
	3	pannelli di segnalazione (retroriflettenti e indicanti lo stato di eccezionalità)	V
A0208		I mezzi d'opera sono veicoli che	
	1	hanno caratteristiche che li rendono idonei per specifici impieghi (attività edilizia, stradale, escavazione, ecc.)	V
	2	superano i limiti di sagoma previsti per la categoria	F
	3	hanno esclusivamente dimensioni superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
A0209		I mezzi d'opera sono veicoli che	
	1	non superano i limiti di sagoma e di massa previsti per la categoria ma oltrepassano quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	F
	3	non superano i limiti di sagoma ma superano i limiti massa previsti per la categoria senza oltrepassare quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	V
	4	non superano i limiti di massa ma superano i limiti sagoma previsti per la categoria senza oltrepassare quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	F
A0210		I mezzi d'opera possono essere utilizzati per il trasporto	
	1	delle merci indicate sulla carta di circolazione	F
	2	di tutte le merci ad esclusione delle merci pericolose	F
	4	di merci impiegate nel ciclo produttivo di imprese forestali	V

PROVINCIA DI LODI

A0211		I mezzi d'opera possono essere utilizzati per il trasporto	
	1	di qualsiasi merce senza alcun limite	F
	3	di tutte le merci ad esclusione delle merci pericolose	F
	4	di merci derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri	V
A0212		I mezzi d'opera possono essere utilizzati per il trasporto	
	1	di materiali di escavazioni minerarie	V
	2	di qualsiasi merce senza alcun limite	F
	3	di tutte le merci ad esclusione delle merci pericolose	F
A0213		La classificazione di mezzo d'opera è annotata	
	1	sull'attestazione ATP	F
	2	sul certificato di proprietà	F
	4	sul documento di circolazione	V
A0214		Un mezzo d'opera è un veicolo o un complesso di veicoli	
	1	adibiti a trasporto al carico e trasporto di materiali impiegati nel ciclo produttivo di imprese forestali	V
	2	adibiti ad uso speciale	F
	3	adibiti a trasporto generico di merci	F
A0215		Un mezzo d'opera è un veicolo o un complesso di veicoli	
	1	di particolare costruzione adibito a lavori in cave o cantieri	V
	3	adibiti a trasporto generico di merci	F
	4	adibiti ad uso speciale	F
A0216		Un mezzo d'opera è un veicolo o un complesso di veicoli	
	1	adibiti a trasporto generico di merci	F
	2	adibiti ad uso speciale	F
	4	adibiti al carico e al trasporto di materiali derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri	V
A0217		I filoveicoli	
	1	marciano su rotaie	F
	2	marciano in sede propria	F
	3	sono collegati a una linea aerea di contatti per l'alimentazione	V
A0218		I filoveicoli	
	1	marciano su ruote gommate	V
	2	sono muniti solamente di un motore a gasolio per la propulsione	F
	4	marciano in sede propria	F
A0219		I filoveicoli	
	1	circolano in aree urbane o suburbane su qualsiasi percorso non prestabilito	F
	3	sono muniti solamente di un motore a gasolio per la propulsione	F
	4	sono soggetti a un controllo periodico annuale	V
A0220		I filoveicoli	
	1	hanno un motore elettrico	V
	2	marciano in sede propria	F
	3	sono muniti solamente di un motore a gasolio per la propulsione	F
A0221		I filobus	
	1	sono soggetti a specifiche verifiche tecnico-funzionali	V
	2	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale che può essere effettuato presso i centri privati autorizzati alle revisioni	F
	3	devono essere immatricolati con documenti e targhe per autoveicoli	F
A0222		I filobus	
	1	sono muniti di targhe per macchine operatrici	F
	2	sono soggetti ad un controllo tecnico almeno ogni tre anni	F
	3	sono soggetti a specifica procedura amministrativa per l'immissione in circolazione	V
A0223		I filobus	
	1	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale	V
	2	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale che può essere effettuato presso i centri privati autorizzati alle revisioni	F
	4	sono muniti di targhe per macchine operatrici	F

PROVINCIA DI LODI

A0224		I filobus	
	1	sono soggetti ad un controllo tecnico almeno ogni tre anni	F
	2	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale che può essere effettuato presso i centri privati autorizzati alle revisioni	F
	3	sono muniti di apposito libretto per filobus	V
A0225		I rimorchi	
	1	comprendono le macchine agricole trainate	F
	2	non comprendono i semirimorchi	F
	3	sono privi di propulsore	V
A0226		I rimorchi	
	1	non comprendono i semirimorchi	F
	3	comprendono i TATS	V
	4	non possono essere muniti di carrozzeria del tipo cisterna	F
A0227		I rimorchi	
	1	comprendono i semirimorchi	V
	2	non comprendono i semirimorchi	F
	3	non possono essere muniti di carrozzeria del tipo cisterna	F
A0228		I rimorchi	
	1	non comprendono i semirimorchi	F
	2	comprendono i rimorchi per trasporti specifici	V
	4	non possono essere muniti di carrozzeria del tipo cisterna	F
A0229		I rimorchi	
	1	non possono essere muniti di carrozzeria del tipo cisterna	F
	2	non comprendono i semirimorchi	F
	4	comprendono i caravan	V
A0230		I rimorchi sono	
	1	caratterizzati da un dispositivo di traino del tipo a timone	V
	2	costruiti in modo che una parte della struttura portante e della carrozzeria si sovrapponga alla motrice	F
	3	muniti di propulsore	F
A0231		I semirimorchi sono	
	1	costruiti in modo che una parte della struttura portante e della carrozzeria si sovrapponga alla motrice	V
	2	caratterizzati da un dispositivo di traino del tipo a timone	F
	3	muniti di propulsore	F
A0232		I carrelli appendice	
	1	sono veicoli rimorchiati	V
	2	sono immatricolati con targa propria	F
	3	possono essere abbinati a più veicoli contemporaneamente	F
A0233		I carrelli appendice	
	1	sono destinati al trasporto di qualsiasi merce	F
	2	possono essere abbinati a più veicoli contemporaneamente	F
	4	sono destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili	V
A0234		I carrelli appendice	
	1	sono destinati al trasporto di qualsiasi merce	F
	2	possono essere abbinati a più veicoli contemporaneamente	F
	4	hanno fino a due ruote	V
A0235		I carrelli appendice, per circolare devono essere	
	1	abbinati ad un autoveicolo	V
	2	immatricolati con targa propria e carta di circolazione	F
	3	dotati di targa propria e targa ripetitrice	F
A0236		I carrelli appendice, per circolare possono essere	
	1	abbinati ad autobus	V
	2	immatricolati con targa propria e carta di circolazione	F
	3	dotati di targa propria e targa ripetitrice	F
A0237		I carrelli appendice devono essere immatricolati	
	1	mai	V
	2	se superano la massa a vuoto della motrice	F
	3	sempre	F

PROVINCIA DI LODI

A0238		I carrelli appendice, per circolare devono essere	
	1	immatricolati con targa propria e carta di circolazione	F
	2	dotati di sola targa propria	F
	4	dotati di sola targa ripetitrice	V
A0239		Il carrello appendice	
	1	è identificato tramite apposita targa per carrello	F
	2	è identificato tramite il numero di telaio	V
	3	è munito di carta di circolazione e targa	F
A0240		Il carrello appendice	
	1	è identificato tramite apposita targa per carrello	F
	2	è soggetto a registrazione presso il PRA	F
	4	deve essere munito di targa ripetitrice posteriore	V
A0241		Le macchine agricole	
	1	possono essere utilizzate nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio	V
	2	sono destinate ad operare su strada o nei cantieri	F
	3	sono veicoli attrezzati per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime di temperatura controllata	F
A0242		Le macchine agricole	
	1	sono destinate ad operare su strada o nei cantieri	F
	2	sono veicoli ad uso speciale	F
	4	per circolare su strada devono essere munite di appositi documenti di circolazione	V
A0243		Le macchine agricole	
	1	possono portare attrezzature destinate alla esecuzione delle attività agricole e forestali	V
	3	sono veicoli ad uso speciale	F
	4	non possono mai circolare su strada	F
A0244		Le macchine agricole	
	1	possono circolare su strada e sono destinate ad essere impiegate nelle attività di manutenzione dei veicoli	F
	2	sono veicoli ad uso speciale destinati ad essere impiegati nelle attività di trasporto di prodotti industriali	F
	4	sono destinate ad essere impiegate nelle attività dell'imprenditore agricolo	V
A0245		I rimorchi agricoli	
	1	sono veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole	V
	2	sono veicoli ad uso speciale	F
	3	sono veicoli per il trasporto eccezionale	F
A0246		I rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico	
	1	non superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente	V
	2	superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente	F
	3	superiore a 3,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente	F
A0247		Le macchine operatrici	
	1	possono portare attrezzature destinate alla esecuzione delle attività agricole e forestali	F
	2	non possono mai circolare su strada	F
	4	per circolare su strada devono essere munite di appositi documenti di circolazione	V
A0248		Le macchine operatrici	
	1	sono destinate ad essere impiegate in attività agricole e forestali	F
	2	non possono mai circolare su strada	F
	3	comprendono macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie	V
A0249		Le macchine operatrici	
	1	non possono mai circolare su strada	F
	2	sono destinate ad essere impiegate in attività agricole e forestali	F
	4	sono destinate ad operare su strada o nei cantieri	V
A0250		Le macchine operatrici, per circolare su strada	
	1	non devono essere munite di documenti di circolazione	F
	2	sono soggette ad iscrizione nei registri PRA	F
	4	non sono soggette ad iscrizione nei registri PRA	V
A0251		Le macchine operatrici, per circolare su strada	
	1	è sufficiente che siano munite di autorizzazione predisposta dal proprietario	F
	2	devono essere munite di carta di circolazione	V
	3	sono soggette ad iscrizione nei registri PRA	F

PROVINCIA DI LODI

A0252		La normativa internazionale ADR si applica	
	1	solamente al trasporto marittimo di merci	F
	2	ai trasporti di materiali per l'edilizia	F
	3	ai trasporti di merci pericolose	V
A0253		Le merci pericolose non possono essere trasportate su strada nel rispetto della vigente normativa ADR	
	1	in scatole di cartone	V
	2	in cisterna	F
	3	in colli	F
A0254		L'attestazione ATP per veicoli isotermici per trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	non è obbligatoria	F
	2	deve sempre accompagnare il documento di circolazione	V
	3	è parte integrante del certificato di proprietà	F
A0255		L'attestazione ATP per veicoli isotermici per trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	consente la registrazione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico	F
	3	è un documento facoltativo	F
	4	è parte integrante del documento di circolazione	V
A0256		La sigla ATP indica	
	1	accordo sui trasporti pericolosi	F
	2	accordo internazionale per il trasporto di derrate deperibili	V
	3	autorizzazione ai trasporti pericolosi	F
A0257		I veicoli adibiti al trasporto delle derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	devono essere muniti di libretto MC 813	F
	2	sono equipaggiati di carrozzeria con centina e telone	F
	3	devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ATP	V
A0258		I veicoli adibiti al trasporto delle derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	sono equipaggiati di carrozzeria identificata tramite apposita targhetta che riporta i dati previsti dall'accordo ATP	V
	2	sono equipaggiati di carrozzeria con centina e telone	F
	4	devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ADR	F
A0259		I veicoli adibiti al trasporto delle derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	devono essere muniti di attestato ATP	V
	2	sono equipaggiati di carrozzeria con centina e telone	F
	3	devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ADR	F
A0260		Il numero di telaio è costituito da una combinazione	
	1	strutturata di sole lettere che individuano univocamente il tipo di veicolo	F
	2	casuale di caratteri alfanumerici	F
	4	strutturata di caratteri alfanumerici	V
A0261		Il numero di telaio è costituito da una combinazione	
	1	strutturata di caratteri che individuano univocamente l'esemplare di veicolo	V
	2	strutturata di soli numeri	F
	3	strutturata di sole lettere che individuano univocamente il tipo di veicolo	F
A0262		Tutti gli autoveicoli ed i rimorchi devono avere i seguenti dati di identificazione	
	1	un numero di telaio assegnato dal proprietario e punzonato sulla struttura portante del veicolo	F
	2	esclusivamente il numero di telaio	F
	4	il numero di telaio e la targhetta del costruttore	V
A0263		Tutti gli autoveicoli ed i rimorchi devono avere i seguenti dati di identificazione	
	1	esclusivamente la targhetta del costruttore	F
	2	esclusivamente il numero di telaio	F
	3	un numero di telaio associato ad ogni esemplare immesso in circolazione	V
A0264		La targhetta identificativa di un veicolo contiene	
	1	numero di telaio, numero del documento di circolazione, nome del costruttore	F
	2	nome del costruttore, numero della targa, numero di telaio	F
	4	nome del costruttore, numero di telaio, limite di massa autorizzato	V

PROVINCIA DI LODI

A0265		La targhetta identificativa di un veicolo contiene	
	1	numero di telaio	V
	3	numero di telaio, numero del documento di circolazione, nome del costruttore	F
	4	nome del costruttore, numero della targa, numero di telaio	F
A0266		La targhetta identificativa di un veicolo contiene	
	1	nome del costruttore, numero della targa, numero di telaio	F
	2	numero di telaio, numero del documento di circolazione, nome del costruttore	F
	4	nome del costruttore	V
A0267		Ai fini dell'identificazione certa di un veicolo è necessario controllare	
	1	le targhe e la carta di circolazione	F
	2	le targhe e la targhetta identificativa	F
	4	le targhe, il numero telaio e la targhetta identificativa del costruttore	V
A0268		Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1	annotato sui documenti di circolazione	V
	2	punzonato sul motore	F
	3	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
A0269		Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1	sempre punzonato su uno qualsiasi degli organi di trasmissione	F
	3	una combinazione strutturata di caratteri alfanumerici	V
	4	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
A0270		Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
	2	punzonato sulla struttura portante del veicolo	V
	3	sempre punzonato su uno qualsiasi degli organi di trasmissione	F
A0271		Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1	sempre punzonato su uno qualsiasi degli organi di trasmissione	F
	3	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
	4	registrato nella memoria elettronica del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale	V
A0272		Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1	punzonato su targhetta del costruttore	V
	2	sempre punzonato su uno qualsiasi degli organi di trasmissione	F
	3	una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
A0273		Si deve procedere alla punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando	
	1	il numero di telaio manca	V
	2	il veicolo è munito di targa provvisoria	F
	3	il veicolo viene immatricolato	F
A0274		Si deve procedere alla punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando	
	2	il veicolo viene immatricolato	F
	3	il veicolo viene reimmatricolato	F
	4	il telaio è stato punzonato erroneamente dal costruttore	V
A0275		Si deve procedere alla punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando	
	1	il veicolo è munito di targa provvisoria	F
	2	il veicolo viene reimmatricolato	F
	4	il numero di telaio è illeggibile	V
A0276		Si deve procedere alla punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando	
	1	il veicolo viene immatricolato	F
	2	il veicolo è munito di targa provvisoria	F
	3	il numero di telaio sia contraffatto	V
A0277		Responsabile dell'abbinabilità di un rimorchio ad una motrice è	
	1	anche il costruttore della motrice	F
	2	il costruttore del rimorchio	F
	4	anche il titolare della licenza o dell'autorizzazione di trasporto	V
A0278		Responsabile dell'abbinabilità di un rimorchio ad una motrice è	
	1	anche il costruttore della motrice	F
	3	il conducente	V
	4	l'UMC	F

PROVINCIA DI LODI

A0279		L'annotazione della targa della motrice sul documento di circolazione del rimorchio è obbligatoria	
	1	per veicoli che singolarmente o nel complesso superano i limiti di sagoma e/o di massa	V
	2	sempre	F
	3	per rimorchi monoasse	F
A0280		Il traino di soccorso o di rimozione	
	1	si ha quando il veicolo trainato non è più in grado di circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali	V
	2	è sempre ammesso	F
	3	costituisce un trasporto eccezionale se effettuato con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale	F
A0281		Il traino di soccorso o di rimozione	
	1	costituisce un trasporto eccezionale se effettuato con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale	F
	2	è sempre ammesso	F
	3	si ha in caso di rimozione forzata	V
A0282		La massa rimorchiabile	
	1	viene assegnata in sede di omologazione o approvazione del veicolo	V
	2	è la massa complessiva a pieno carico del rimorchio	F
	3	dipende dalla lunghezza del rimorchio	F
A0283		La massa rimorchiabile	
	1	è sempre indicata sul documento di circolazione	V
	3	è il peso totale del semirimorchio	F
	4	dipende dalla lunghezza del rimorchio	F
A0284		La massa rimorchiabile	
	1	è il peso totale del semirimorchio	F
	2	dipende dalla lunghezza del rimorchio	F
	3	è la massa massima che un trattore o una motrice possono trainare	V
A0285		Possono essere abbinati	
	1	carrelli appendice agli autobus	V
	2	semirimorchi agli autobus	F
	3	carrelli appendice ai rimorchi	F
A0286		Possono essere abbinati	
	1	semirimorchi agli autobus	F
	2	carrelli appendice ai rimorchi	F
	3	carrelli appendice agli autocarri	V
A0287		Possono essere abbinati	
	1	carrelli appendice ai rimorchi	F
	2	semirimorchi ai trattori stradali	V
	3	semirimorchi agli autobus	F
A0288		Per le varie categorie di veicoli è sempre fissata una massa limite	
	1	della portata e della tara	F
	2	della tara	F
	4	complessiva e per asse	V
A0289		Per le varie categorie di veicoli è sempre fissata una massa limite	
	1	per ruota	F
	2	della tara	F
	4	complessiva a pieno carico	V
A0290		La massa massima di un veicolo è	
	1	il peso di un veicolo a pieno carico (tara + portata)	V
	2	la tara compreso il peso del conducente	F
	3	la somma delle masse massime sugli assi	F
A0291		La tara è	
	1	la massa del veicolo in ordine di marcia	V
	2	la massa massima che un trattore e una motrice possono trainare	F
	3	la massa che può gravare sul dispositivo di traino	F
A0292		Per tara del veicolo si intende la massa	
	1	del veicolo a pieno carico	F
	2	del veicolo a vuoto, del conducente e del carburante	V
	3	del veicolo senza carrozzeria	F

PROVINCIA DI LODI

A0293		Il documento di circolazione contiene l'indicazione	
	1	del numero di posti a sedere	V
	2	della somma delle masse dei passeggeri che possono essere trasportati sul sedile posteriore	F
	3	della somma delle masse dei passeggeri che possono essere trasportati sui sedili anteriori	F
A0294		Il documento di circolazione contiene l'indicazione	
	1	della massa complessiva a pieno a carico del veicolo	V
	2	della massa della carrozzeria se del tipo a cassone	F
	3	della somma delle masse dei passeggeri che possono essere trasportati sui sedili anteriori	F
A0295		La massa massima ammessa per un autoveicolo a 2 assi è	
	1	15 t	F
	2	12 t	F
	3	18 t	V
A0296		La massa limite di un autoveicolo a motore a due assi isolato è di	
	1	18 t	V
	2	8 t	F
	3	26 t	F
A0297		La massa di un rimorchio per autoveicoli a un asse non può superare	
	1	6 t	V
	2	26 t	F
	3	20 t	F
A0298		La massa di un autotreno a 5 o più assi non può superare	
	1	56 t	F
	2	44 t	V
	3	54 t	F
A0299		La massa di un autotreno a 4 assi non può superare	
	1	56 t	F
	2	40 t	V
	3	54 t	F
A0300		La massa di un autosnodato a 5 o più assi non può superare	
	1	56 t	F
	2	54 t	F
	4	44 t	V
A0301		La massa ammessa di un autoarticolato a 4 assi non può superare	
	1	38 t	F
	2	34 t	F
	4	40 t	V
A0302		La massa massima ammessa per un mezzo d'opera a 2 assi è di	
	1	19 t	F
	2	12 t	F
	4	20 t	V
A0303		Indicare la massa complessiva a pieno carico di un mezzo d'opera isolato a 2, 3, 4 assi è rispettivamente di	
	1	18 t, 25 t, 32 t	F
	2	18 t, 33 t, 40 t	F
	3	20 t, 33 t, 40 t	V
A0304		La massa massima delle macchine agricole cingolate è di	
	1	20 t	F
	2	10 t	F
	4	16 t	V
A0305		La carreggiata di un autocarro è	
	1	la distanza tra il primo e il secondo asse	F
	2	la distanza, misurata sulla linea di mezzzeria, dell'impronta a terra tra le ruote di uno stesso asse	V
	3	la larghezza massima da un parafango all'altro	F
A0306		La distanza tra i vari assi (interasse o passo) di un veicolo è	
	1	la distanza tra i centri di due assi contigui (vicini)	V
	2	la distanza la distanza misurata sulla linea di mezzzeria, dell'impronta a terra tra le ruote di uno stesso asse	F
	3	la larghezza massima da un parafango all'altro	F

PROVINCIA DI LODI

A0307		Lo sbalzo posteriore di un veicolo è	
	1	la distanza tra il centro della ruota posteriore e la parte estrema posteriore della carrozzeria	V
	2	la distanza tra il centro della ruota posteriore e la parte estrema anteriore della carrozzeria	F
	3	la distanza tra i centri di due assi contigui (vicini)	F
A0308		La lunghezza massima in Italia di un autobus a due assi, senza rimorchio è di	
	1	14 m	F
	2	18 m	F
	4	13,5 m	V
A0309		In Italia l'altezza massima di un autobus da gran turismo è di	
	1	3,8 m	F
	2	4,8 m	F
	3	4 m	V
A0310		La lunghezza massima in Italia di un autobus a tre assi, senza rimorchio è di	
	1	15 m	V
	2	13,5	F
	3	18,75 m	F
A0311		In Italia la larghezza massima di un autoveicolo in generale è di	
	1	2,40 m	F
	2	2,55 m	V
	3	2,5 m	F
A0312		La lunghezza massima di un autocarro a tre assi è di	
	1	11 m	F
	2	9 m	F
	4	12 m	V
A0313		La lunghezza massima di un autocarro a quattro assi è di	
	1	10 m	F
	2	12 m	V
	3	11 m	F
A0314		I veicoli muniti di carrozzeria in regime ATP a pareti spesse possono raggiungere, a determinate condizioni, una larghezza massima di	
	1	2,45 m	F
	2	2,55 m	F
	3	2,60 m	V
A0315		La lunghezza massima di un autoveicolo mezzo d'opera è di	
	1	10 m	F
	2	9 m	F
	4	12 m	V
A0316		La lunghezza massima di un autocarro a due assi è di	
	1	12 m	V
	2	11 m	F
	3	13 m	F
A0317		Indicare la lunghezza e la larghezza massima di un autoveicolo escluso l'autobus	
	1	lunghezza 12 metri, larghezza 2,40 metri	F
	2	lunghezza 10 metri, larghezza 2,50 metri	F
	4	lunghezza 12 metri, larghezza 2,60 metri per veicoli che trasportano merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)	V
A0318		Indicare la lunghezza e la larghezza massima di un autoveicolo escluso l'autobus	
	1	lunghezza 11 metri, larghezza 2,55 metri	F
	2	lunghezza 10 metri, larghezza 2,55 metri	F
	4	lunghezza 12 metri, larghezza 2,55 metri	V
A0319		Indicare le dimensioni massime legali di un autocarro, il superamento delle quali comporterebbe la classifica di veicolo eccezionale.	
	1	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,45 m	F
	2	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,55 m	V
	3	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,50 m	F
A0320		La larghezza di 2,60 metri è ammessa, ad esclusione dei veicoli eccezionali, per	
	1	i veicoli cisterna	F
	2	i veicoli coibentati e refrigerati che trasportano merci deperibili (ATP)	V
	3	i mezzi d'opera	F

PROVINCIA DI LODI

A0321		L'altezza limite degli autobus di linea urbani e suburbani è di	
	1	3,80 metri, per tutti i tipi di itinerari	F
	2	4,30 metri, se circolanti su itinerari prestabiliti	V
	3	4,20 metri, se circolanti su itinerari prestabiliti	F
A0322		L'altezza massima dei veicoli destinati esclusivamente al trasporto di veicoli (bisarche) è di	
	1	4,00 metri	F
	2	4,30 metri	F
	4	4,20 metri	V
A0323		In Italia la lunghezza massima di un autosnodato per il trasporto di persone è di	
	1	16,2 m	F
	2	18,75 m	V
	3	15,5 m	F
A0324		Per il traino di un semirimorchio occorre che	
	1	il semirimorchio non sia immatricolato in altra Provincia	F
	2	il complesso sia iscrivibile nella fascia di ingombro con raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m	V
	3	il semirimorchio sia di proprietà della stessa impresa del trattore	F
A0325		La lunghezza massima di un autotreno, a determinate condizioni, è di	
	1	18,35 m	F
	2	18,75 m	V
	3	18,20 m	F
A0326		Un autobus può essere adibito al traino	
	1	mai	F
	2	di un rimorchio o un carrello appendice	V
	3	esclusivamente di un rimorchio leggero	F
A0327		La fascia d'ingombro di un autocarro	
	1	è la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore	F
	2	deve essere contenuta entro raggio esterno di 12,50 m e raggio interno di 5,30 m	V
	3	deve essere contenuta entro raggio esterno di 10,50 m e raggio interno di 5,30 m	F
A0328		La fascia d'ingombro di un autocarro è	
	1	la corona circolare in cui il veicolo deve potersi iscrivere	V
	2	la distanza tra la proiezione a terra della parte anteriore del veicolo e la proiezione a terra dell'asse anteriore	F
	3	la distanza tra la motrice e il rimorchio	F
A0329		La larghezza massima consentita per rimorchi a uno o più assi	
	1	è di 2,65 m	F
	2	è di 2,00 m	F
	3	è di 2,55 m	V
A0330		La lunghezza massima consentita per un semirimorchio a tre assi	
	1	è di 9,00 m	F
	2	deve essere tale che l'autoarticolato rispetti i limiti di lunghezza previsti dalle norme vigenti	V
	3	è di 13,60 m	F
A0331		Lo sportello telematico dell'automobilista	
	1	è istituito presso tutti gli studi di consulenza	F
	2	consente lo svolgimento di alcune formalità mediante collegamento telematico	V
	3	consente lo svolgimento di tutte le formalità che richiedono un titolo per l'immatricolazione del veicolo	F
A0332		Lo sportello telematico dell'automobilista	
	1	è istituito presso tutti gli studi di consulenza	F
	2	consente lo svolgimento di tutte le formalità che richiedono un titolo per l'immatricolazione del veicolo	F
	3	è istituito presso gli studi di consulenza automobilistica e delegazioni ACI, preventivamente abilitati dagli UMC	V
A0333		L'immatricolazione di un veicolo isoteramico per trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata è subordinata al rilascio di	
	1	attestazione ATP	V
	2	certificato assicurativo	F
	3	libretto della cisterna	F

PROVINCIA DI LODI

A0334	Per il rilascio del documento di circolazione di un veicolo adibito ad uso di terzi è necessario essere in possesso di	
	1 certificato di proprietà rilasciato dall'INAIL	F
	2 titolo e requisiti per effettuare il servizio o il trasporto	V
	3 licenza comunitaria rilasciata dal PRA	F
A0335	Per il rilascio del documento di circolazione di un veicolo adibito ad uso di terzi è necessario essere in possesso di	
	1 licenza conto proprio	F
	2 titolo autorizzativo ed eventuali documenti integrativi della carta di circolazione	V
	3 nessun titolo autorizzativo	F
A0336	I rimorchi sono veicoli che	
	1 non vanno immatricolati se di tipo TATS	F
	2 non vanno immatricolati in quanto non hanno targhe proprie ma solo quelle della motrice	F
	3 vanno immatricolati con registrazione solo presso l'UMC se di massa complessiva inferiore a 3,5 t	V
A0337	I rimorchi sono veicoli che	
	1 devono essere immatricolati	V
	2 vanno immatricolati solo se classificati caravan	F
	3 vanno immatricolati solo se sono trainati da un autocarro	F
A0338	I veicoli possono essere intestati a	
	1 persone fisiche	V
	2 tutti i soggetti esclusi i cittadini italiani residenti all'estero	F
	3 persone fisiche se di massa complessiva superiore a 3,5 t	F
A0339	I veicoli possono essere intestati a cittadini italiani con residenza all'estero	
	1 iscritti in appositi registri delle anagrafi comunali	V
	2 senza particolari requisiti	F
	3 esclusivamente se intestati a società	F
A0340	I veicoli possono essere intestati a	
	1 persone giuridiche	V
	2 tutti i soggetti esclusi i cittadini italiani residenti all'estero	F
	3 soggetti giuridici anche senza l'indicazione dei dati degli stessi	F
A0341	Non è ammessa l'intestazione di veicoli a	
	1 soggetti giuridici senza l'indicazione dei dati degli stessi	V
	2 persone giuridiche	F
	3 pubbliche amministrazioni	F
A0342	Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ceduti in locazione con facoltà di compera (leasing) devono essere immatricolati:	
	1 senza alcun riferimento alla data di scadenza del contratto di leasing	F
	2 a nome del locatore senza altre indicazioni	F
	3 a nome del locatore con riferimento al nominativo del locatario	V
A0343	Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ceduti in locazione con facoltà di compera (leasing) devono essere immatricolati	
	2 esclusivamente a nome del locatario	F
	3 indifferentemente a nome del locatario oppure a nome del locatore	F
	4 annotando sulla carta di circolazione / DU la data di scadenza del contratto di leasing	V
A0344	Nel patto di riservato dominio la proprietà del veicolo permane in capo al venditore	
	1 sino a quando l'acquirente (che dispone del bene) non ha integralmente pagato il prezzo	V
	2 per tutta la vita del veicolo, fino alla sua rottamazione	F
	3 sino a quando l'acquirente (che dispone del bene) non ha i pagato il 50% del prezzo	F
A0345	Nel caso di usufrutto l'intestazione avviene con l'indicazione	
	1 sia del proprietario sia dell'usufruttuario, con l'indicazione del termine del diritto di usufrutto	V
	2 solamente del proprietario, con l'indicazione del termine del diritto di usufrutto	F
	3 solamente dell'usufruttuario, con l'indicazione del termine del diritto di usufrutto	F
A0346	I veicoli in dotazione alla Polizia locale possono essere immatricolati	
	1 tramite ordinarie targhe nazionali, oppure speciali targhe Polizia Locale	V
	2 esclusivamente tramite ordinarie targhe nazionali	F
	3 tramite speciali targhe Corpo Forestale dello Stato	F

A0347	Per i veicoli in proprietà dei Corpi di Polizia locale da adibire esclusivamente a compiti di polizia locale	
	1 è ammesso l'utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'art. 177 CDS, previa annotazione sul documento di circolazione	V
	2 è sempre vietato l'utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'art. 177 CDS	F
	3 è ammesso l'utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'art. 177 CDS, senza annotazione sul documento di circolazione	F
A0348	La carta di circolazione / DU può essere rilasciata a veicoli	
	1 riammessi alla circolazione a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria di annullamento della cancellazione d'ufficio dal registro PRA e dall'ANV	V
	2 se risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate	F
	3 se risultino situazioni che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo	F
A0349	La riforma che ha introdotto il Documento Unico di circolazione e proprietà (DU)	
	1 consente comunque il rilascio della carta di circolazione provvisoria	F
	2 consente la possibilità di rilascio disgiunto delle targhe di immatricolazione e del DU	F
	3 presuppone, necessariamente, la contestualità tra immatricolazione e iscrizione al PRA	V
A0351	Per ogni singola operazione richiesta, il punto di servizio STA non è tenuto	
	1 ad accertare l'identità del richiedente	F
	2 ad espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU, se sussistono impedimenti	V
	3 al pagamento dei diritti di motorizzazione e delle imposte di bollo prima del rilascio del DU	F
A0352	Per ogni singola operazione richiesta, il punto di servizio STA non è tenuto	
	1 in presenza di atto nativo digitale, a preventiva verifica di conformità del medesimo	V
	2 alla sottoscrizione con firma digitale remota (FDR) del fascicolo digitale	F
	3 ad accertare l'identità del richiedente	F
A0353	I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU, prevedono	
	1 che ACI sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	V
	2 che il MIT sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	F
	3 che ACI sia competente al rilascio del DU, quale "centro unico di servizio" attraverso il proprio sistema informativo gestito dal Centro elaborazione dati (CED)	F
A0354	I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU, prevedono	
	1 che le richieste di rilascio del DU siano effettuate attraverso diverse istanze rivolte, consecutivamente, a MIT e PRA	F
	2 il totale e costante allineamento, in tempo reale, dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e della banca dati del Pubblico registro automobilistico (PRA)	V
	3 l'obbligo di consegnare al PRA e all'UMC la documentazione cartacea	F
A0355	Per la richiesta di rilascio del DU è stata predisposta un'apposita modulistica	
	1 denominata "Modello unificato"	V
	2 che consiste esclusivamente nel modulo TT 2119	F
	3 che consiste esclusivamente nella nota PRA	F
A0356	Il modulo TT 2119 viene utilizzato	
	1 per le operazioni di Motorizzazione (es. veicoli non soggetti a iscrizione al PRA)	V
	2 per i veicoli soggetti a iscrizione al PRA	F
	3 per la richiesta di rilascio del DU	F
A0357	Dopo la riforma del DU, le note PRA continuano a essere utilizzate per quelle operazioni	
	1 che rimangono fuori dal campo di applicazione della normativa sul DU	V
	2 di veicoli non soggetti a iscrizione al PRA	F
	3 che sono di competenza dei Centri Servizi Motorizzazione	F
A0358	Tramite procura speciale l'istante che chiede il rilascio del DU può attribuire a una terza persona il potere di rappresentarlo	
	1 nella sottoscrizione e nella presentazione dell'istanza unificata e dell'istanza dell'acquirente	V
	2 nella sottoscrizione e nella presentazione solamente dell'istanza unificata	F
	3 nella sottoscrizione e nella presentazione solamente dell'istanza dell'acquirente	F

A0359		La procura speciale per il rilascio del DU	
	1	non può conferire al terzo un potere generale di sottoscrivere e presentare istanze unificate per conto del mandante	V
	2	può conferire al terzo un potere generale di sottoscrivere e presentare istanze unificate per conto del mandante	F
	3	non serve per conferire al terzo un potere generale di sottoscrivere e presentare istanze unificate per conto del mandante	F
A0360		Il modello unificato consente di presentare una istanza cumulativa, con la quale un medesimo soggetto chiede l'effettuazione	
	1	di una stessa tipologia di operazione per n veicoli da intestare a diversi soggetti	F
	2	di una stessa tipologia di operazione per n veicoli da intestare tutti a proprio nome	V
	3	di diverse tipologie di operazione per n veicoli	F
A0361		Per poter effettuare operazioni consecutive per il rilascio del DU è necessario che	
	1	le pratiche consecutive siano richieste nella medesima giornata	V
	2	le operazioni riguardino più veicoli	F
	3	le operazioni abbiano tipologia di istanza diversa	F
A0362		Nel caso di operazioni consecutive per il rilascio del DU le pratiche che compongono la "catena"	
	1	possono essere presentate indifferentemente entro la fine della medesima settimana o giornata lavorativa	F
	2	devono essere presentate entro la fine della medesima giornata lavorativa	V
	3	devono essere presentate entro la fine della medesima settimana lavorativa	F
A0363		Per il rilascio del DU è prevista la corresponsione di una tariffa unica	
	1	che non può eccedere i diritti di motorizzazione e degli emolumenti PRA	V
	2	che non può eccedere i diritti di motorizzazione	F
	3	che riguarda esclusivamente gli emolumenti PRA	F
A0364		Il processo telematico di produzione del DU prevede, tra l'altro, che	
	1	il CED verifichi la congruenza dei dati ricevuti e consenta la stampa del documento di circolazione	V
	2	il PRA non effettui controlli	F
	3	l'istanza debba essere presentata esclusivamente presso il competente UMC	F
A0366		Il processo telematico di produzione del DU prevede, tra l'altro, che l'UMC	
	1	proceda all'annullamento della pratica ogni qualvolta sussistano irregolarità insanabili	V
	2	non proceda mai all'annullamento della pratica	F
	3	proceda all'annullamento della pratica esclusivamente su segnalazioni degli STA	F
A0367		Nel procedimento informatico per il rilascio del DU, il fascicolo digitale è costituito	
	1	dall'istanza unificata, dall'atto di vendita (o altro titolo di acquisto) e da altra documentazione necessaria a norma delle disposizioni vigenti	V
	2	esclusivamente dall'istanza unificata	F
	3	dall'istanza unificata, dall'atto di vendita (o altro titolo di acquisto) e dai documenti di identità del titolare dello STA	F
A0368		Nel procedimento informatico per il rilascio del DU, il fascicolo digitale, una volta completato in tutti i suoi elementi	
	1	viene inviato dallo STA al tablet per essere sottoscritto con firma digitale remota (FDR)	V
	2	viene inviato dallo STA al Sistema Informatico del CED per essere sottoscritto dal funzionario competente	F
	3	viene inviato al Sistema Informatico del CED per essere sottoscritto dal titolare dello STA	F
A0369		Il fascicolo digitale della pratica deve necessariamente contenere	
	1	la fotocopia del documento di identità/riconoscimento del richiedente (o di eventuali altri soggetti dove richiesto) il DU	V
	2	scansione CIE (Carta di Identità Elettronica) unitamente a quella della tessera del codice fiscale del titolare dello STA	F
	3	scansione dei documenti di identità del dipendente dello STA	F
A0371		Lo STA può trasmettere il fascicolo digitale	
	1	solo se tutti documenti previsti per la pratica richiesta sono stati caricati e firmati e sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti	V
	2	se sono stati caricati almeno i pagamenti previsti	F
	3	solamente se è sempre presente la riproduzione digitale del CDP cartaceo per tutte le pratiche	F

A0372		La Firma Elettronica Avanzata (FEA)	
	1	consente al cittadino di sottoscrivere l'istanza unificata e l'atto di vendita, formati in modalità digitale	V
	2	può non garantire la massima certezza in termini di attribuzione della sottoscrizione al soggetto interessato	F
	3	consente all'operatore STA di procedere all'autenticazione degli atti digitali	F
A0374		La Firma digitale remota (FDR)	
	1	a differenza della FEA, non soddisfa il requisito della forma scritta e non è equiparabile, sotto il profilo legale, ad una scrittura privata autografa	F
	2	è utilizzata dagli STA per autenticare gli atti digitali	V
	3	è una firma digitale che può essere utilizzata in qualsiasi ambito dei processi digitali della Pubblica Amministrazione	F
A0375		La Firma digitale remota (FDR)	
	1	non può essere rilasciata al dipendente delegato, ma esclusivamente al titolare del punto di servizio STA	F
	2	è una firma digitale che può essere utilizzata in qualsiasi ambito dei processi digitali della Pubblica Amministrazione	F
	3	è una firma digitale cd. "di scopo", che può essere utilizzata solo nell'ambito dei processi digitali specificamente individuati	V
A0376		La disciplina del DU prevede che le verifiche di competenza degli UMC circa la regolarità dell'istanza e della documentazione	
	1	siano effettuate esclusivamente in via telematica	V
	2	siano effettuate mediante l'esibizione dei fascicoli cartacei presso l'UMC competente	F
	3	possano essere sostituite dagli uffici PRA	F
A0377		La disciplina del DU prevede che gli UMC	
	1	effettuino tutti i controlli sui fascicoli cartacei	F
	2	non possono richiedere agli STA l'esibizione e la consegna dei fascicoli cartacei per effettuare i controlli	V
	3	devono richiedere agli STA l'esibizione e la consegna dei fascicoli cartacei per effettuare i controlli	F
A0378		La pre-convalida dei fascicoli DU	
	1	è la fase successiva alla presentazione della pratica, attraverso la quale l'UMC effettua il controllo della documentazione a corredo dell'istanza	F
	2	è la fase propedeutica alla presentazione della pratica, attraverso la quale il PRA effettua il controllo preventivo della documentazione a corredo dell'istanza	F
	4	è la fase propedeutica alla presentazione della pratica, attraverso la quale l'UMC effettua il controllo preventivo della documentazione a corredo dell'istanza	V
A0379		La pre-convalida dei fascicoli DU	
	1	è di competenza congiunta del PRA e dell'UMC	F
	2	è di esclusiva competenza dell'UMC	V
	3	è la fase successiva alla presentazione della pratica, attraverso la quale il PRA effettua il controllo della documentazione a corredo dell'istanza	F
A0380		Gli uffici PRA convalidano le pratiche del DU	
	1	avendo un limite temporale di 10 giorni lavorativi per la rikusazione delle formalità	F
	2	effettuando i controlli previsti dalla normativa di istituto (verifica completezza e regolarità della documentazione)	V
	3	con vincolo territoriale del PRA di "riferimento"	F
A0382		In caso di accertate irregolarità il DU irregolarmente emesso	
	1	deve essere restituito all'UMC entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla rikusazione	F
	2	viene distrutto direttamente dal punto di servizio STA	F
	3	viene annullato e deve essere restituito all'UMC	V
A0383		In caso di accertate irregolarità il DU irregolarmente emesso	
	1	deve essere restituito all'UMC entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla rikusazione	F
	2	deve essere restituito all'UMC entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo	V
	4	viene annullato, ma nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione non occorre restituire le targhe associate	F

PROVINCIA DI LODI

A0384		Il documento di circolazione emesso in regime DU differisce dal previgente per	
	1	la presenza del logo PRA, in alto a sinistra unitamente alla dicitura del MIT	F
	2	l'assenza di sistemi antifalsificazione	F
	3	l'indicazione del numero di repertorio progressivo PRA, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina	V
A0385		Il documento di circolazione emesso in regime DU differisce dal previgente per	
	1	l'indicazione della data e del tipo di atto per la proprietà, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina	V
	2	la presenza della firma del conservatore PRA, affianco a quella del direttore dell'UMC di emissione	F
	4	l'aspetto grafico, modificato nel colore di sfondo	F
A0386		Nel caso di impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	
	1	lo Studio di consulenza automobilistica rilascia ricevuta sostitutiva	V
	2	lo Studio di consulenza automobilistica rilascia estratto della carta di circolazione	F
	3	l'UMC rilascia ricevuta sostitutiva	F
A0387		Nel caso di impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	
	1	lo Studio di consulenza automobilistica rilascia estratto della carta di circolazione	F
	3	il PRA rilascia estratto della carta di circolazione	F
	4	non è possibile il rilascio di documenti provvisori nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione	V
A0388		Il punto di servizio STA procede alla distruzione della documentazione cartacea	
	1	nel caso di nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in altro Paese extra UE, solo a decorrere dal 7° mese successivo a quello di presentazione della relativa pratica	F
	2	verbalizzando le operazioni di distruzione dei fascicoli cartacei in presenza di carte di circolazione	F
	3	dal 3° mese successivo rispetto a quello di presentazione della pratica eccetto nel caso di nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in altro Paese UE	V
A0389		Il punto di servizio STA procede alla distruzione delle targhe	
	1	nel caso di nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in altro Paese UE, solo a decorrere dal 7° mese successivo a quello di presentazione della relativa pratica	F
	2	con conferimento ad un centro di smaltimento e riciclaggio di materiali di alluminio	V
	3	verbalizzando le operazioni di distruzione	F
A0391		Il DU viene rilasciato a seguito dell'operazione di	
	1	trasferimento di proprietà a tutela del venditore	F
	2	costituzione di usufrutto	V
	3	annotazione della perdita e del rientro in possesso	F
A0392		In caso di minivoltura (intestazione di veicoli a nome di operatori commerciali per sole finalità di vendita)	
	1	non viene emesso alcun documento ma viene aggiornato l'ANV ed il registro PRA	F
	2	è emesso un tagliando adesivo di aggiornamento della proprietà	F
	3	si è esentati per legge dal versamento dell'IPT, assolvendo l'emolumento ACI in misura ridotta	V
A0394		Il DU viene rilasciato a seguito dell'operazione di	
	1	cessazione dalla circolazione per demolizione	F
	2	cessazione dalla circolazione per esportazione	V
	3	trasferimento di proprietà a tutela del venditore	F
A0395		Per cessare dalla circolazione un veicolo per esportazione	
	1	è necessario che sia in regola sugli obblighi di revisione e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80 CDS	V
	2	occorre preventiva immatricolazione del medesimo nel paese di destinazione	F
	3	non occorre che il punto di servizio STA ritiri il documento di circolazione e le relative targhe	F
A0398		Per cessare dalla circolazione un veicolo per esportazione	
	1	occorre che non siano presenti ipoteche o altri vincoli (ad es. pignoramenti, sequestri, fermi amministrativi)	V
	2	occorre preventiva immatricolazione del medesimo nel paese di destinazione	F
	3	deve essere in regola sugli obblighi della tassa automobilistica	F

PROVINCIA DI LODI

A0399		In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del DU si procede al rilascio del duplicato	
	1	del DU, indipendentemente dal fatto che l'originale da duplicare sia un DU o una carta di circolazione	V
	2	della carta di circolazione se l'originale sia un DU	F
	3	della carta di circolazione, indipendentemente dal fatto che l'originale da duplicare sia un DU o una carta di circolazione	F
A0400		In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del DU, per rilascio del duplicato	
	1	occorre la previa denuncia agli organi di polizia	V
	2	occorre la previa denuncia al PRA	F
	3	non è necessaria la previa denuncia agli organi di polizia	F
A0401		In caso di immatricolazione e di nazionalizzazione di veicoli provenienti da altri Paesi UE si procede mediante l'emissione di	
	1	carta di circolazione e CDPD	F
	2	DU, in luogo della carta di circolazione e del CDPD	V
	3	DU, in luogo della carta di circolazione e del CDPD in quanto non occorre, in questo caso il DU	F
A0403		Sono assoggettati alle procedure di censimento i veicoli da reimmatricolare già radiati per esportazione	
	1	verso qualsiasi altro Paese	F
	2	verso altro Paese UE e mai esportati	F
	3	mai reimmatricolati all'estero e oggetto di acquisto intracomunitario	V
A0404		Il DU viene emesso a seguito di operazioni di	
	1	immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo, in attesa dell'iscrizione o rinnovo di iscrizione al PRA	F
	2	annotazione di operazioni ipotecarie	F
	3	trasferimento della proprietà del veicolo	V
A0405		L'emissione del DU, in caso di intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo	
	1	deve essere richiesta entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata	V
	2	deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata	F
	3	deve essere richiesta entro 3 mesi dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata	F
A0406		Ai fini dell'annotazione del leasing, può essere presentata	
	1	una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante o dal procuratore della società di leasing e non la copia del contratto di leasing	F
	2	la copia del contratto di leasing e non una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante o dal procuratore della società di leasing	F
	3	alternativamente la copia del contratto di leasing o una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante o dal procuratore della società di leasing	V
A0407		Se l'Istanza Unificata viene sottoscritta dalla società di leasing, al fascicolo digitale	
	1	deve essere allegata anche la copia del documento di identità del soggetto locatario	V
	2	non è necessario allegare anche la copia del documento di identità del soggetto locatario	F
	3	il soggetto locatario non deve essere identificato	F
A0408		Se la società di leasing ha conferito al locatario specifico mandato a sottoscrivere l'istanza unificata/istanza dell'acquirente	
	1	occorre allegare anche il mandato a favore del locatario	V
	2	occorre allegare anche la copia di qualsiasi documento del soggetto locatario	F
	3	non è necessario allegare anche il mandato a favore del locatario	F
A0410		La ristampa del DU per rettifica dati relativi al luogo di residenza o di sede esclusa la provincia (codice istanza C18808)	
	1	può essere richiesta esclusivamente dal medesimo punto di servizio STA che ha effettuato il rifiuto	V
	2	è esente dal pagamento dei diritti di motorizzazione	F
	4	comporta il pagamento dell'emolumento ACI	F

A0415	L'intestazione temporanea degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi in favore di soggetto diverso dall'intestatario	
	1 deve essere dichiarata all'UMC entro 30 giorni	V
	2 deve essere dichiarata al PRA entro 30 giorni	F
	3 deve essere dichiarata all'UMC entro 60 giorni	F
A0416	L'intestazione temporanea degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi in favore di soggetto diverso dall'intestatario	
	1 deve essere dichiarata all'UMC per l'aggiornamento dell'ANV	V
	2 deve essere dichiarata al PRA per l'aggiornamento dell'ANV	F
	3 deve essere dichiarata all'Agenzia delle entrate	F
A0417	L'aggiornamento dell'ANV e il rilascio di apposita attestazione di avvenuta annotazione ricorrono nel caso di	
	1 comodato	F
	2 veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci	F
	3 locazione senza conducente	V
A0418	È necessario l'aggiornamento del documento di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nel caso di intestazione temporanea (per comodato)	
	1 superiore a 30 giorni (naturali e consecutivi nell'arco di un unico anno solare ovvero a cavallo di due o più anni solari successivi)	V
	2 superiore a 60 giorni (naturali e consecutivi nell'arco di un unico anno solare ovvero a cavallo di due o più anni solari successivi)	F
	3 superiore a 90 giorni (naturali e consecutivi nell'arco di un unico anno solare ovvero a cavallo di due o più anni solari successivi)	F
A0419	L'obbligo di comunicazione per intestazione temporanea ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione / DU	
	1 non può essere assolto dal "dante causa"	F
	2 è assolto se effettuato dal "dante causa" su delega scritta dell'"avente causa"	V
	3 è assolto se effettuato dal "dante causa" senza delega scritta dell'"avente causa"	F
A0420	L'aggiornamento del documento di circolazione per intestazione temporanea nel caso di comodato deve essere richiesto	
	1 entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	F
	2 entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	F
	3 entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	V
A0421	L'aggiornamento del documento di circolazione per intestazione temporanea nel caso di comodato non è obbligatorio	
	1 nel caso di componenti del nucleo familiare, purché conviventi	V
	2 nel caso di persone fisiche	F
	3 nel caso di persone giuridiche	F
A0422	È ammessa la disponibilità temporanea di veicoli adibiti al trasporto professionale o commerciale di cose:	
	1 nel caso di contratto di sublocazione	F
	2 senza limiti	F
	3 nel caso di contratto di locazione	V
A0423	È ammessa la disponibilità temporanea di veicoli adibiti al trasporto professionale o commerciale di cose:	
	1 nel caso di contratto di comodato	V
	2 sempre per necessità di trasporto	F
	3 mai	F
A0424	Sono soggetti a doppia registrazione (ANV e registro PRA)	
	1 autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (questi ultimi solo se di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t)	V
	2 tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi	F
	3 esclusivamente gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi	F
A0425	Per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi con massa complessiva uguale o superiore ai 3.500 kg è prevista l'emissione di	
	1 documento unico di circolazione e di proprietà (DU)	V
	2 carta di circolazione e certificato di proprietà	F
	3 esclusivamente carta di circolazione	F

A0426		L'immatricolazione che comporta il rilascio della carta di circolazione / DU e delle targhe è subordinata alla verifica di	
	1	documentazione tecnica, documenti integrativi (ove previsti) e sussistenza del titolo autorizzativo (ove previsto)	V
	2	esclusivamente dei documenti integrativi	F
	3	documentazione tecnica, documenti integrativi (ove previsti) ma non della sussistenza del titolo autorizzativo (se necessario)	F
A0427		L'immatricolazione che comporta il rilascio della carta di circolazione / DU e delle targhe è subordinata alla verifica di	
	1	eventuali documenti aggiuntivi alla carta di circolazione / DU che ne costituiscono parte integrante	V
	2	eventuali documenti aggiuntivi alla carta di circolazione / DU che ne costituiscono parte integrante escluso l'ATP	F
	3	eventuali documenti aggiuntivi alla carta di circolazione / DU che ne costituiscono parte integrante esclusi i documenti delle cisterne in ADR	F
A0428		La dichiarazione di conformità (o documentazione equivalente)	
	1	consente la circolazione del veicolo	F
	2	è un documento che può essere utilizzato per circolare su strada solo dal proprietario del veicolo	F
	4	deve essere presentata unitamente alla richiesta di immatricolazione del veicolo	V
A0429		La dichiarazione di conformità (o documentazione equivalente)	
	1	è un documento che può essere utilizzato per circolare su strada solo dal proprietario del veicolo	F
	2	viene rilasciata dagli UMC	F
	4	è rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo	V
A0430		La dichiarazione di conformità (o documentazione equivalente)	
	1	è un documento che può essere utilizzato per circolare su strada solo dal proprietario del veicolo	F
	2	viene rilasciata dagli UMC	F
	3	attesta che l'esemplare di veicolo prodotto in serie è conforme al prototipo omologato	V
A0431		Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	
	1	che il veicolo è un bene mobile	F
	2	l'abilitazione al traino di rimorchi	F
	3	la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive	V
A0432		Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	
	1	il collaudo come unico esemplare	F
	3	che il veicolo è conforme ad un tipo omologato	V
	4	l'avvenuta revisione	F
A0433		Con il termine COC ci si riferisce a	
	1	certificato di origine controllata	F
	2	certificato di proprietà	F
	3	certificato di omologazione comunitario	V
A0434		Con il termine COC ci si riferisce a	
	1	certificato di origine per la circolazione	F
	2	certificato di origine controllata	F
	3	certificato di conformità comunitario emesso dal costruttore del veicolo	V
A0435		L'immatricolazione di veicoli conformi ad un tipo omologato avviene sulla base	
	1	della dichiarazione di conformità del costruttore del veicolo o documentazione equivalente	V
	2	della sola dichiarazione integrativa per l'immatricolazione dei veicoli di fine serie	F
	3	di qualsiasi documento del costruttore del veicolo	F
A0436		La dichiarazione di conformità emessa dal costruttore del veicolo in forma cartacea può essere sostituita da	
	1	documenti smaterializzati o telematici	V
	2	qualsiasi documento rilasciato dal costruttore del veicolo	F
	3	certificato di origine	F
A0437		Per l'immatricolazione "in deroga" è necessario allegare, in assenza di specifica indicazione sulla certificazione di conformità	
	1	apposita "dichiarazione integrativa" del costruttore conforme ai fac-simile previsti dal DTN	V
	2	apposita "dichiarazione integrativa" dell'Agenzia delle entrate	F
	3	apposita "dichiarazione integrativa" del competente ufficio PRA	F

PROVINCIA DI LODI

A0438	Per immatricolare un veicolo soggetto a visita e prova, gli UMC rilasciano	
	1 la dichiarazione di conformità	F
	2 il certificato di proprietà	F
	3 il certificato di approvazione	V
A0439	Tra i veicoli di tipo non omologato che possono essere immatricolati rientrano i veicoli	
	1 di interesse storico e collezionistico non muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e/o dismessi dalla circolazione	V
	2 di Ministeri o enti per i quali lo stesso ente cedente non consente lavori di ripristino	F
	3 acquistati in aste pubbliche provenienti da paesi extra UE, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche	F
A0440	I veicoli alienati dalle Forze armate o da altri enti	
	1 devono essere muniti di documenti e targhe dell'ente di provenienza	F
	2 sono muniti di dispaccio dell'autorità militare in qualità di documento di origine	V
	3 non possono mai essere immatricolati con targa civile	F
A0441	I veicoli alienati dalle Forze armate o da altri enti	
	1 non possono mai essere immatricolati con targa civile	F
	2 devono essere muniti di documenti e targhe dell'ente di provenienza	F
	4 possono essere immatricolati con targa civile a determinate condizioni	V
A0442	I veicoli alienati dalle Forze armate o da altri enti	
	1 non possono mai essere immatricolati con targa civile	F
	2 devono essere muniti di documenti e targhe dell'ente di provenienza	F
	3 non sono considerati di prima immatricolazione quando vengono immatricolati con targa civile	V
A0443	Gli autobus ad uso proprio possono essere immatricolati	
	1 previo nulla osta della Provincia	F
	2 in servizio di linea	F
	4 previo nulla osta dell'UMC	V
A0444	Gli autobus ad uso proprio possono essere immatricolati	
	1 a locazione senza conducente	F
	3 per trasporto del personale di enti pubblici, imprenditori e collettività	V
	4 a noleggio con conducente	F
A0445	L'immatricolazione ad uso proprio è esente da limitazione per veicoli	
	1 fino a 9 posti compreso il conducente per trasporto persone	V
	2 con massa superiore a 7,5 t destinati al trasporto di merci	F
	3 con massa fino a 10 t destinati al trasporto di cose	F
A0446	L'immatricolazione ad uso proprio è esente da limitazione per veicoli	
	1 con massa fino a 6 t destinati al trasporto di cose	V
	2 fino a 16 posti compreso il conducente	F
	3 con più di nove posti compreso il conducente	F
A0447	L'immatricolazione di autobus per trasporto specifico di persone può essere effettuata	
	1 a nome di cittadini privati per il soddisfacimento di specifiche necessità	F
	2 solamente previa comunicazione al competente ufficio PRA	F
	4 a nome di enti pubblici imprenditori e collettività per il soddisfacimento di necessità connesse con la loro attività	V
A0448	L'immatricolazione di autobus per trasporto specifico di persone può essere effettuata	
	1 liberamente senza presentazione di alcun titolo	F
	2 previa richiesta di specifico nulla osta al competente UMC	V
	3 sulla base della prescritta licenza della Provincia	F
A0449	L'immatricolazione di un veicolo è subordinata ad un titolo autorizzativo quando si tratta di	
	1 autobus destinato a noleggio con conducente	V
	2 motocarro non destinato ad uso proprio	F
	3 autocarro di massa complessiva inferiore a 6 ton destinato ad uso proprio	F
A0450	L'immatricolazione di un veicolo è subordinata ad un titolo autorizzativo quando si tratta di	
	1 autobus non destinato ad uso proprio	V
	2 autovettura ad uso proprio	F
	4 autocarro di massa complessiva inferiore a 6 ton destinato ad uso proprio	F

PROVINCIA DI LODI

A0451	L'immatricolazione di un veicolo è subordinata ad un titolo autorizzativo quando si tratta di	
	1 autovettura ad uso proprio	F
	2 autobus destinato a servizio di linea	V
	3 autocarro di massa complessiva inferiore a 6 ton destinato ad uso proprio	F
A0452	La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata	
	1 dal Comune	V
	2 dal Comando della Polizia municipale	F
	3 dalla Regione	F
A0453	L'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero comporta	
	1 sempre la visita e prova del veicolo	F
	2 sempre l'iscrizione del veicolo presso i registri storici	F
	4 il ritiro dei documenti esteri e delle eventuali targhe	V
A0454	L'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero da Paesi UE	
	1 gode di particolari agevolazioni ai fini dell'immissione in circolazione in Italia	V
	2 salvo casi particolari, è ammessa se possiedono tutti i requisiti prescritti per i veicoli nuovi	F
	3 non è mai ammessa	F
A0455	L'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero da Paesi extra UE	
	1 è ammessa se al momento dell'immatricolazione in Italia possiedono tutti i requisiti prescritti per l'immissione in circolazione di veicoli nuovi	V
	2 gode di particolari agevolazioni ai fini dell'immissione in circolazione in Italia	F
	3 è sempre ammessa indipendentemente dai requisiti tecnici	F
A0456	L'immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino	
	1 gode di particolari agevolazioni ai fini dell'immissione in circolazione in Italia ed è consentita in deroga ad alcune norme	V
	2 è sempre ammessa se al momento dell'immatricolazione in Italia possiedono tutti i requisiti prescritti per l'immissione in circolazione di veicoli nuovi	F
	3 non è mai ammessa	F
A0457	L'immatricolazione di veicoli già radiati dalla circolazione in Italia per esportazione ma non immatricolati in alcun Paese estero	
	1 è ammessa a determinate condizioni	V
	2 è sempre vietata	F
	3 è ammessa solo nel caso di connazionali rimpatrianti	F
A0458	L'immatricolazione di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino	
	1 è ammessa a determinate condizioni	V
	2 è sempre vietata	F
	3 è ammessa solo se si tratta di veicoli nuovi	F
A0459	Per un veicolo proveniente da uno Stato UE	
	1 l'immatricolazione è subordinata ad una specifica procedura mirata ad accertare la verifica dell'assolvimento degli obblighi IVA	V
	2 il certificato di proprietà deve essere richiesto sempre all'ACI PRA di competenza	F
	3 il rilascio della carta di circolazione compete sempre all'UMC	F
A0460	L'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi UE	
	1 è soggetta a una procedura telematica che comporta l'abilitazione all'immatricolazione	V
	2 è ammessa solamente per veicoli di interesse storico e collezionistico	F
	3 non è ammessa	F
A0461	L'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi UE	
	1 non è ammessa	F
	2 comporta la presentazione di specifica documentazione tecnica e fiscale	V
	3 è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione	F
A0462	L'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi UE	
	1 deve essere effettuata tramite procedura STA, fatte salve alcune esclusioni	V
	2 è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione	F
	3 non è ammessa	F
A0463	L'immatricolazione di veicoli provenienti dalla UE è ammessa	
	1 per veicoli nuovi di fabbrica	V
	2 esclusivamente per veicoli usati (in circolazione all'estero)	F
	3 esclusivamente per veicoli non sottoposti a revisione	F

PROVINCIA DI LODI

A0464	L'immatricolazione di veicoli provenienti dalla UE è soggetta	
	1 a verifica nel Sistema informativo EUCARIS	V
	2 alla presentazione di Certificato di rilevanza storica e collezionistica	F
	3 sempre a visita e prova	F
A0465	Sono soggetti a visite e prova i veicoli provenienti dalla UE	
	1 incidentati	V
	2 appartenenti alle categorie M1 ed L	F
	3 con omologazione europea delle categorie M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4	F
A0466	Sono soggetti a visite e prova i veicoli provenienti dalla UE	
	1 con sistema di circolazione a sinistra	V
	2 radiati per esportazione e mai reimmatricolato all'estero con revisione scaduta da meno di due anni	F
	3 con omologazione europea delle categorie M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4	F
A0467	L'immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi della UE	
	1 è subordinata all'assolvimento dell'obbligo IVA sugli acquisti intra UE	V
	2 è subordinata alla presentazione della bolla doganale	F
	3 non è soggetta a controlli che riguardano l'assolvimento dell'obbligo IVA	F
A0468	Per un veicolo proveniente da uno Stato extra UE l'immatricolazione è subordinata, salvo particolari deroghe	
	1 alla rispondenza a tutte le vigenti norme nazionali e UE recepite nell'ordinamento nazionale e soggette ad armonizzazione obbligatoria	V
	2 alla rispondenza delle norme in vigore nel Paese di provenienza	F
	3 solamente alla presentazione di idonea documentazione fiscale	F
A0469	È prevista l'immatricolazione in deroga per i veicoli provenienti da Paesi extra UE	
	1 appartenenti a connazionali definitivamente rimpatriati	V
	2 appartenenti a cittadini americani	F
	3 appartenenti a cittadini muniti di passaporto	F
A0470	Per l'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi extra UE	
	1 non si applicano le procedure per l'immatricolazione previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intra UE	V
	2 si applicano le procedure per l'immatricolazione previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intra UE	F
	3 si applicano le procedure per l'immatricolazione previste per veicoli usati oggetto di acquisto intra UE	F
A0471	Per l'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi extra UE	
	1 è prevista preventiva visita e prova al fine di accertarne la conformità tecnica alle vigenti disposizioni	V
	2 si applicano le procedure per l'immatricolazione previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intra UE	F
	3 sono previsti solamente controlli amministrativi senza la visita e prova del veicolo	F
A0472	In linea generale, un veicolo di importazione extra UE è immatricolabile	
	1 a seguito di visita e prova	V
	2 per via amministrativa	F
	3 senza controllo della documentazione	F
A0473	Ai fini della nazionalizzazione di veicoli provenienti da Paesi extra UE	
	1 devono essere presentati anche i documenti doganali che comprovano l'avvenuta importazione del veicolo	V
	2 i documenti doganali sono facoltativi	F
	3 è prevista solamente la presentazione di qualsiasi documento tecnico che attesti l'origine del veicolo	F
A0474	Ai fini della nazionalizzazione di veicoli provenienti dalla Svizzera	
	1 deve essere presentata la bolla doganale	V
	2 deve essere presentata la bolla doganale solo se disponibile	F
	3 non è richiesta la presentazione di bolla doganale	F
A0475	Ai fini della nazionalizzazione di veicoli provenienti dal Canada	
	1 deve essere presentata la bolla doganale	V
	2 deve essere presentata la bolla doganale se disponibile	F
	3 non è richiesta la presentazione di bolla doganale	F

PROVINCIA DI LODI

A0476		L'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi SEE	
	1	è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione	F
	2	è subordinata alla presentazione di specifica documentazione tecnica e fiscale	V
	3	non è subordinata alla presentazione di documentazione tecnica	F
A0477		L'immatricolazione di veicoli provenienti da Paesi SEE	
	1	non è ammessa	F
	2	è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione in Italia al momento della richiesta di nazionalizzazione	F
	3	deve essere effettuata tramite procedura STA, fatte salve alcune esclusioni	V
A0478		Per l'immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi aderenti allo SEE, si applicano, dal punto di vista tecnico	
	1	le procedure previste per i veicoli di provenienza intra UE	V
	2	le procedure previste per i veicoli di provenienza extra UE	F
	3	le procedure previste per i veicoli di provenienza americana	F
A0479		Per l'immatricolazione dei veicoli provenienti da Paesi aderenti allo SEE, si applicano, dal punto di vista fiscale	
	1	le procedure previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto extra UE	V
	2	le procedure previste per veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intra UE	F
	3	le procedure previste per i veicoli provenienti dalla Francia	F
A0480		La persona fisica residente in Italia o giuridica che ha sede in Italia è tenuta a registrare nel REVE il veicolo immatricolato all'estero (che non gli appartiene)	
	1	di cui dispone per più di 30 giorni in un anno solare, anche non consecutivi	V
	2	di cui dispone per più di 60 giorni in un anno solare, anche non consecutivi	F
	3	di cui dispone per più di 90 giorni in un anno solare, anche non consecutivi	F
A0481		Il REVE è	
	1	l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero tenuto dal PRA	V
	2	l'elenco dei veicoli immatricolati da avviare alla demolizione	F
	3	l'elenco dei veicoli immatricolati in Italia da esportare all'estero	F
A0482		Il REVE è l'elenco dei veicoli esteri registrati	
	1	contenuto negli archivi del PRA	V
	2	contenuto negli archivi del CED	F
	3	contenuto negli archivi dell'Agenzia delle entrate	F
A0483		L'immatricolazione di veicoli (nuovi o usati) acquistati a titolo oneroso in ambito UE è subordinata a	
	1	conferma o controllo preventivo, nei sistemi telematici, del versamento dell'IVA	V
	2	nessun controllo del versamento IVA	F
	3	presentazione di qualsiasi tipo di dichiarazione che riguardi il versamento IVA	F
A0484		Non sono soggetti a censimento ai fini della immatricolazione, i veicoli provenienti da territori ove non vigono le regole IVA UE tra i quali	
	1	Livigno	V
	2	Svezia	F
	3	Slovenia	F
A0485		Non sono soggetti a censimento ai fini della immatricolazione, i veicoli provenienti da territori ove non vigono le regole IVA UE tra i quali	
	1	Gibilterra	V
	2	Spagna	F
	3	Romania	F
A0486		La reimmatricolazione di un veicolo comporta	
	1	esclusivamente il rilascio di un nuovo certificato di proprietà	F
	2	l'aggiornamento della carta di circolazione	F
	3	il rilascio di nuove targhe	V
A0487		Il rinnovo di iscrizione viene richiesto quando	
	1	è stato rilasciato un duplicato della carta di circolazione	F
	2	si reimmatricola il veicolo	V
	3	l'intestatario intende cointestarsi il veicolo insieme a un altro soggetto	F

A0488	Al fine di salvaguardare il valore storico e collezionistico dei documenti di circolazione dei veicoli	
	1 il documento originale è restituito al nuovo proprietario senza apposizione di alcun segno (timbro, tagliando autoadesivo o altro) di annullamento	V
	2 sussistono particolari procedure esclusivamente per i veicoli nell'ambito di trasferimento della proprietà	F
	3 il documento originale è restituito al nuovo proprietario annullato	F
A0489	Al fine di salvaguardare il valore storico e collezionistico dei documenti di circolazione dei veicoli	
	1 in fase di scansione del documento di circolazione originale non deve essere praticato il taglio dell'angolo superiore destro	V
	2 sussistono particolari procedure per i veicoli che siano stati costruiti o immatricolati per la prima volta da almeno vent'anni	F
	3 sussistono particolari procedure esclusivamente per i veicoli nell'ambito di trasferimento della proprietà	F
A0490	I veicoli di interesse storico e collezionistico possono essere reimmatricolati con targa storica se	
	1 la stessa risulti essere già stata precedentemente associata al veicolo	V
	2 la stessa non risulti essere già stata precedentemente associata al veicolo	F
	3 si tratta di ciclomotori	F
A0491	Sulle targhe	
	1 è ammesso apporre autoadesivi se rimangono leggibili i caratteri	F
	2 è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle	V
	3 è ammesso apporre distintivi	F
A0492	Sulle targhe	
	1 è ammesso apporre pellicole trasparenti	F
	2 ripetitivi sono ripetuti i dati di immatricolazione del veicolo trainante	V
	4 è ammesso apporre distintivi	F
A0493	Sulle targhe	
	1 è ammesso apporre distintivi	F
	2 è ammesso apporre pellicole trasparenti	F
	3 di prova è riportata la lettera P	V
A0494	Gli autoveicoli hanno	
	1 una targa anteriore e una targa posteriore, entrambe obbligatorie	V
	2 una targa anteriore (facoltativa) e una targa posteriore (obbligatoria)	F
	3 una targa anteriore (obbligatoria) e una targa posteriore (facoltativa)	F
A0495	Gli autoveicoli hanno	
	2 una targa anteriore (obbligatoria) e una targa posteriore (facoltativa)	F
	3 una targa posteriore ripetitrice	F
	4 targhe CD per il corpo diplomatico	V
A0496	Gli autoveicoli hanno	
	1 una targa anteriore (obbligatoria) e una targa posteriore (facoltativa)	F
	2 targhe CC per gli agenti consolari	V
	3 una targa posteriore ripetitrice	F
A0497	La targa ripetitrice viene apposta	
	1 per ripetere i dati di identificazione del veicolo trainante, ove prevista	V
	2 sull'autoveicolo e sostituisce quella smarrita	F
	3 sul rimorchio per identificarlo	F
A0498	La targa ripetitrice viene apposta	
	1 ove prevista per identificare il veicolo trattore	V
	2 sull'autoveicolo per identificarlo	F
	4 sul rimorchio per identificarlo	F
A0499	La targa ripetitrice viene apposta	
	1 sull'autoveicolo per identificarlo	F
	2 sui carrelli appendice	V
	3 sul rimorchio per identificarlo	F
A0500	I carrelli appendice quando sono agganciati ad una motrice devono essere muniti di	
	1 targa ripetitrice	V
	2 targa	F
	3 targhetta per ciclomotore	F

PROVINCIA DI LODI

A0501		I rimorchi leggeri devono essere dotati	
	1	della sola targa ripetitrice	F
	2	di targa e carta di circolazione	V
	3	di nessuna targa	F
A0502		Il Marchio Ufficiale della Repubblica italiana non appare	
	1	sulle targhe di prova	V
	2	sulle targhe degli autoveicoli	F
	3	sulle targhe ripetitrici	F
A0503		In caso di deterioramento delle targhe di immatricolazione	
	1	è necessario ripristinare la targa deteriorata tramite vernici o pellicole	F
	2	non è necessario chiedere la reimmatricolazione	F
	4	è previsto il rilascio di nuove targhe e nuovo documento di circolazione	V
A0504		In caso di deterioramento delle targhe di immatricolazione	
	1	è sufficiente chiedere il duplicato della targa deteriorata	F
	2	non è necessario chiedere la reimmatricolazione se è deteriorata una sola targa	F
	3	è necessario chiedere la reimmatricolazione	V
A0505		Il PRA può ricusare eventualmente la richiesta di iscrizione del veicolo	
	1	entro il termine di 6 giorni lavorativi dalla data di rilascio del DU	F
	2	entro il termine di 9 giorni lavorativi dalla data di rilascio del DU	F
	3	entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla data di rilascio del DU	V
A0506		L'intestatario deve restituire all'UMC le targhe e il relativo DU a seguito della ricazione di iscrizione PRA	
	1	nei 15 giorni lavorativi successivi	F
	2	nei 10 giorni lavorativi successivi	F
	3	nei 3 giorni lavorativi successivi	V
A0507		La targa ripetitrice posteriore gialla per rimorchi è prevista per	
	1	carrelli appendice	V
	2	ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica	F
	3	rimorchi muniti di sola targa (quella di immatricolazione) avente le caratteristiche conformi a quella posteriore degli autoveicoli	F
A0508		La targa ripetitrice posteriore gialla per rimorchi è prevista per	
	1	ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica	F
	2	carrelli appendice	V
	3	rimorchi immatricolati a decorrere dal 20.2.2013	F
A0509		La targa per ciclomotori	
	1	è personale	V
	2	è uguale a quella dei motoveicoli	F
	3	è uguale a quella prevista per macchine agricole	F
A0510		In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione o deterioramento della targa per ciclomotori	
	1	è necessario presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore	V
	2	è necessario presentare di denuncia agli organi di Polizia entro 24 ore	F
	3	non è obbligatorio presentare di denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore	F
A0511		La targa della polizia locale è prevista per	
	1	autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale	V
	2	autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori del Ministero dell'interno	F
	3	autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia stradale	F
A0512		La targa provvisoria di cartone è prevista per	
	1	autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica	V
	2	autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che circolano nel caso di esito sfavorevole della visita di revisione	F
	3	autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia locale	F
A0513		La targa provvisoria di cartone viene rilasciata da	
	1	dal competente ufficio del UMC	V
	2	dal competente ufficio del PRA	F
	3	dal competente ufficio del Ministero dell'interno	F

PROVINCIA DI LODI

A0514		La targa per la circolazione di prova dei veicoli	
	1	viene rilasciata dagli UMC e dagli Studi di consulenza	V
	2	viene rilasciata dalla Prefettura	F
	3	viene rilasciata dagli uffici PRA	F
A0515		La targa per la circolazione di prova dei veicoli	
	1	è trasferibile da veicolo a veicolo unitamente all'autorizzazione	V
	2	può essere utilizzata sul veicolo individuato per targa sull'autorizzazione	F
	3	viene rilasciata dalla Prefettura	F
A0516		La targa per la circolazione di prova dei veicoli	
	1	vale un anno ed è soggetta a rinnovo	V
	2	vale cinque anni ed è soggetta a rinnovo	F
	3	vale due anni ed è soggetta a rinnovo	F
A0517		Un autoveicolo per il quale sono state smarrite o sottratte le targhe può circolare per i primi 15 giorni	
	1	con la denuncia di smarrimento o sottrazione, documento di circolazione, pannello bianco riportante numeri e sigle di immatricolazione in sostituzione delle targhe originali	V
	2	solamente con la denuncia di smarrimento o sottrazione	F
	3	apponendo un pannello autocostruito senza obbligo di denuncia	F
A0518		In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione o deterioramento della targa	
	1	è necessario presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore	V
	2	è necessario presentare denuncia agli organi di Polizia entro 24 ore	F
	3	non è obbligatorio presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore	F
A0519		Agli adempimenti amministrativi per il trasferimento di proprietà di un autoveicolo è tenuto	
	1	lo studio di consulenza per la circolazione autorizzato per ogni singola operazione richiesta	F
	2	l'acquirente che potrà effettuarli direttamente o attraverso persona delegata una tantum o tramite gli studi di consulenza automobilistica	V
	3	il commerciante di veicoli	F
A0520		Agli adempimenti amministrativi per il trasferimento di proprietà di un autoveicolo è tenuto	
	1	l'acquirente	V
	2	la Provincia competente	F
	3	lo studio di consulenza per la circolazione autorizzato per ogni singola operazione richiesta	F
A0521		Quando si effettua il trasferimento di proprietà di veicoli è obbligato a curare tutti gli adempimenti amministrativi	
	1	lo studio di consulenza automobilistico eventualmente delegato	V
	2	il concessionario	F
	3	l'intestatario del veicolo presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate	F
A0522		Quando si effettua il trasferimento di proprietà di veicoli è obbligato a curare tutti gli adempimenti amministrativi	
	1	l'intestatario del veicolo presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate	F
	2	l'acquirente direttamente o attraverso persona delegata una tantum o tramite gli studi di consulenza autorizzati	V
	3	chi finanzia l'acquisto	F
A0523		Nel caso di trasferimenti di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che rientrano tra quelli disciplinati dal DLG. 98/2017 viene	
	1	emesso un nuovo documento unico di circolazione e di proprietà (DU)	V
	2	emesso un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione	F
	3	apposta annotazione manuale sulla carta di circolazione	F
A0524		I ciclomotori, a due, tre, quattro ruote (quadricicli leggeri), per circolare su strada	
	1	per qualche tempo possono circolare ancora con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione	F
	2	possono utilizzare il contrassegno di riconoscimento	F
	3	devono essere muniti di targa, strettamente legata al titolare, che si applica al solo veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario	V
A0525		I ciclomotori, a due, tre, quattro ruote (quadricicli leggeri), per circolare su strada	
	1	possono utilizzare il contrassegno di riconoscimento	F
	2	deve registrare il ciclomotore presso il PRA	F
	4	devono essere muniti di certificato di circolazione contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario	V

PROVINCIA DI LODI

A0526	La targa e il certificato di circolazione del ciclomotore consentono di individuare	
	1 i dati tecnici del ciclomotore	V
	2 i dati anagrafici del conducente	F
	3 esclusivamente l'intestatario della targa	F
A0527	La targa e il certificato di circolazione del ciclomotore consentono di individuare	
	1 i dati anagrafici del titolare	V
	2 esclusivamente le revisioni effettuate	F
	3 i dati anagrafici del conducente	F
A0528	I ciclomotori	
	1 possono circolare solo con targa e certificato di circolazione	V
	2 possono circolare con contrassegno di identificazione	F
	3 possono circolare con certificato di idoneità tecnica	F
A0529	I ciclomotori	
	1 hanno la natura giuridica di beni mobili non registrati	V
	2 possono circolare con contrassegno di identificazione	F
	3 possono circolare con certificato di idoneità tecnica	F
A0530	I ciclomotori	
	1 possono circolare con certificato di idoneità tecnica	F
	2 possono circolare con contrassegno di identificazione	F
	4 non sono soggetti ad iscrizione presso il PRA	V
A0531	I ciclomotori	
	2 possono circolare con certificato di idoneità tecnica	F
	3 possono circolare con contrassegno di identificazione	F
	4 non possono più circolare con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione	V
A0532	I ciclomotori	
	1 possono trasportare anche un passeggero oltre al conducente se espressamente previsto nel certificato di circolazione	V
	2 possono circolare con contrassegno di identificazione	F
	3 possono circolare con certificato di idoneità tecnica	F
A0533	La targa per ciclomotore viene rilasciata da	
	1 concessionari di ciclomotori	F
	2 uffici del PRA	F
	3 UMC e soggetti di cui alla legge n. 264/91 abilitati	V
A0534	La targa per ciclomotore viene rilasciata da	
	1 concessionari di ciclomotori	F
	2 CSM (centri servizi motorizzazione) autorizzati al rilascio	V
	4 uffici dell'ACI	F
A0535	La sospensione dalla circolazione del ciclomotore	
	1 deve essere richiesta dall'intestatario quando non intende utilizzare il ciclomotore	V
	2 deve essere richiesta in presenza di revisione scaduta	F
	3 consiste nella cessazione ai fini dell'esportazione	F
A0536	La sospensione dalla circolazione del ciclomotore	
	1 serve per l'aggiornamento dei dati tecnici del certificato di circolazione per ciclomotori	F
	3 viene disposta dalla Prefettura quando il proprietario perde la targa	F
	4 rende disponibile la targa del ciclomotore per associarla ad altro ciclomotore	V
A0537	La sospensione dalla circolazione del ciclomotore	
	1 è attestata da un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore	V
	3 deve essere richiesta in presenza di revisione scaduta	F
	4 viene disposta dalla Prefettura quando il proprietario perde la targa	F
A0538	La sospensione dalla circolazione del ciclomotore	
	1 deve essere richiesta in presenza di revisione scaduta	F
	2 deve essere richiesta quando l'intestatario intende trasferire la proprietà del ciclomotore	V
	3 viene disposta dalla Prefettura quando il proprietario perde la targa	F
A0539	La cessazione dalla circolazione del ciclomotore	
	1 non è obbligatoria per la demolizione	F
	2 può essere richiesta per la demolizione	V
	3 non consente più la reimmissione in circolazione del ciclomotore cessato	F

PROVINCIA DI LODI

A0540		La cessazione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	può essere richiesta per l'esportazione	V
	2	non consente più la reimmissione in circolazione del ciclomotore cessato	F
	3	serve per aggiornare i dati tecnici del certificato di circolazione per ciclomotori	F
A0541		La cessazione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	può essere richiesta per la perdita di possesso	V
	2	non consente più la reimmissione in circolazione del ciclomotore cessato	F
	3	serve per aggiornare i dati tecnici del certificato di circolazione per ciclomotori	F
A0542		In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore il titolare	
	1	deve distruggere la targa	F
	2	è obbligato a restituire la targa all'autorità di Pubblica sicurezza	F
	4	può riutilizzare la targa	V
A0543		In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore il titolare	
	1	è obbligato a restituire la targa all'autorità di Pubblica sicurezza	F
	2	può distruggere la targa	V
	4	deve sporgere denuncia all'autorità di Polizia	F
A0544		In caso di trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	1	devono essere aggiornati i registri del PRA	F
	2	viene chiesto il duplicato della targa	F
	3	la targa può essere distrutta	V
A0545		In caso di trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	1	la targa può essere trattenuta dal titolare per un successivo utilizzo	V
	2	viene trasferita anche la targa	F
	3	viene chiesto il duplicato della targa	F
A0546		Per trasferire la proprietà di un ciclomotore occorre	
	1	presentare domanda all'UMC (uffici motorizzazione civile) e al ACI-PRA con relativo atto notarile	F
	2	presentare domanda all'UMC	V
	3	registrare il trasferimento al PRA	F
A0547		Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	1	non comporta adempimenti	F
	2	comporta l'aggiornamento dei registri PRA	F
	3	deve essere comunicato dal titolare ad un UMC o uno Studio di consulenza abilitato	V
A0548		Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	2	non comporta adempimenti	F
	3	consente al titolare della targa di distruggerla o riutilizzarla	V
	4	comporta l'aggiornamento dei registri PRA	F
A0549		Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	1	non comporta adempimenti	F
	2	comporta l'aggiornamento dei registri PRA	F
	4	consente all'acquirente di ottenere un nuovo certificato di circolazione e una nuova targa oppure utilizzare altra targa di cui è già titolare	V
A0550		È obbligatoria la presentazione di denuncia presso gli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1	trasferimento di proprietà del ciclomotore	F
	2	smarrimento della targa per ciclomotore	V
	3	aggiornamento del certificato di circolazione del ciclomotore	F
A0551		È obbligatoria la presentazione di denuncia presso gli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1	distruzione della targa in caso di trasferimento di proprietà	F
	3	trasferimento della proprietà del ciclomotore	F
	4	sottrazione o distruzione del certificato di circolazione del ciclomotore	V
A0552		È obbligatoria la presentazione di denuncia presso gli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1	smarrimento del certificato di circolazione per ciclomotore	V
	2	trasferimento della proprietà del ciclomotore	F
	3	distruzione della targa in caso di trasferimento di proprietà	F

A0553	Rilascio delle targhe e il rilascio e l'aggiornamento dei certificati di circolazione per ciclomotori può essere effettuato presso gli studi di consulenza	
	1 che operano presso il PRA	F
	2 abilitati in qualità di CSM (Centro servizi motorizzazione) per il rilascio di certificati di circolazione e targhe per ciclomotori	V
	3 tutti	F
A0554	L'autorizzazione alla circolazione di prova ha validità	
	1 semestrale	F
	2 triennale	F
	3 annuale	V
A0555	L'autorizzazione per la circolazione in prova può essere richiesta	
	1 ad un UMC	V
	2 alla Camera di commercio	F
	3 un Ufficio del PRA	F
A0556	L'autorizzazione per la circolazione in prova può essere richiesta	
	1 alla Camera di commercio	F
	3 alle imprese di consulenza automobilistica abilitate al rilascio	V
	4 all'Agenzia delle entrate	F
A0557	La targa di prova può essere rilasciata	
	1 alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi	V
	2 a chiunque ne abbia necessità	F
	3 al proprietario del veicolo	F
A0558	La targa di prova può essere rilasciata	
	1 al titolare di licenza di noleggio da rimessa	F
	2 al proprietario del veicolo	F
	4 a esercenti officine di autoriparazione e di trasformazione	V
A0559	La targa di prova può essere rilasciata	
	1 al titolare di licenza di noleggio da rimessa	F
	2 al proprietario del veicolo	F
	3 al titolare di Concessionaria	V
A0560	Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova all'impresa richiedente è subordinato alla verifica di	
	1 numero complessivo di addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa	V
	2 copertura assicurativa dell'impresa	F
	3 pagamento delle tasse automobilistiche	F
A0561	Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova all'impresa richiedente è subordinato alla verifica di	
	1 numero complessivo delle autorizzazioni alla circolazione di prova in corso di validità già rilasciate	V
	2 scadenza della revisione dei veicoli utilizzati	F
	3 pagamento delle tasse automobilistiche	F
A0562	Nel caso di imprenditore individuale, la titolarità dell'autorizzazione e della relativa targa prova deve intendersi	
	1 in capo all'associazione di riferimento autorizzata dalla Prefettura	F
	2 in capo all'imprenditore	V
	3 in capo alla società autorizzata dalla Questura	F
A0563	Nell'autorizzazione alla circolazione di prova deve essere annotata	
	1 l'unità locale che non ha un legale rappresentante o un preposto	F
	2 la sede o l'unità locale presso la quale viene esercitata l'attività autorizzata	V
	3 qualsiasi sede o unità locale dell'impresa	F
A0564	Se l'unità locale che svolge l'attività che legittima il rilascio della autorizzazione alla circolazione di prova non ha legale rappresentante o preposto	
	1 l'autorizzazione può essere rilasciata con l'annotazione dell'indirizzo dell'unità locale	F
	2 l'autorizzazione non può essere rilasciata	F
	3 l'autorizzazione può essere rilasciata con l'annotazione dell'indirizzo della sede legale o secondaria alla quale l'unità locale è collegata	V
A0565	Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate è in rapporto	
	1 di una autorizzazione ogni sette addetti	F
	2 di una autorizzazione ogni dieci addetti	F
	3 di una autorizzazione ogni cinque addetti	V

A0566	Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate	
	1 corrisponde a un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni	V
	2 corrisponde a un totale complessivo non superiore a quattro autorizzazioni	F
	3 corrisponde a un totale complessivo non superiore a dieci autorizzazioni	F
A0567	Per quanto riguarda il calcolo del numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova	
	1 quelle revocate e decadute per mancato rinnovo entro i termini prescritti sono incluse nel computo del numero complessivo	F
	2 non sono stabiliti limiti	F
	3 quelle revocate e decadute per mancato rinnovo entro i termini prescritti sono escluse dal computo del numero complessivo	V
A0568	Verificati i requisiti, l'UMC o l'impresa di consulenza rilascia al richiedente l'autorizzazione alla circolazione di prova	
	1 su modello a compilazione manuale con timbro e firma del funzionario del UMC	F
	2 su modello a compilazione meccanizzata e una targa	V
	3 su DU a compilazione manuale	F
A0569	L'autorizzazione alla circolazione di prova	
	1 ha validità biennale ed è rinnovabile	F
	2 ha validità quinquennale	F
	3 ha validità annuale ed è rinnovabile	V
A0570	Il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova	
	1 comporta la presentazione di apposita istanza unitamente ai documenti richiesti e alla ricevuta di pagamento della tariffa prevista	V
	2 è automatico ogni anno	F
	3 comporta la presentazione di apposita istanza senza documenti e ricevuta di pagamento della tariffa	F
A0571	L'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1 decade decorsi dodici mesi dalla sua scadenza e il titolare può rinnovarla entro due mesi	F
	2 decade decorsi sei mesi dalla sua scadenza e il titolare non può più rinnovarla	V
	3 decade decorsi due mesi dalla sua scadenza e il titolare non può più rinnovarla	F
A0572	L'autorizzazione rinnovata su modello a compilazione meccanizzata (modulo DTT 565I)	
	1 è valida per due anni a decorrere dalla data di stampa del documento	F
	2 è valida per un anno a decorrere dalla data di stampa del documento	V
	3 è valida senza limiti temporali	F
A0573	A ogni autorizzazione (documento DTT 565I) per la circolazione in prova vengono associati	
	1 numero di targa prova rilasciata	V
	2 numero delle targhe prova scadute già rilasciate al titolare	F
	3 numero complessivo delle targhe prova già rilasciate al titolare	F
A0574	A ogni autorizzazione (documento DTT 565I) per la circolazione in prova vengono associati	
	1 numero del contratto di assicurazione RCA	F
	2 numero complessivo delle targhe prova rilasciate al titolare	F
	3 dati relativi al titolare	V
A0575	Le imprese di consulenza abilitate	
	1 possono solamente rilasciare le nuove autorizzazioni per la circolazione di prova	F
	2 possono solamente rinnovare le autorizzazioni per la circolazione di prova già rilasciate	F
	3 possono produrre e distribuire le targhe per la circolazione di prova mediante apposite attrezzature omologate	V
A0576	Le imprese di consulenza abilitate	
	1 non sono autorizzate a produrre e/o rilasciare targhe per la circolazione in prova	F
	2 possono rilasciare e rinnovare le autorizzazioni per la circolazione di prova	V
	3 non possono produrre le targhe per la circolazione di prova ma possono rilasciare l'autorizzazione	F
A0577	Le imprese di consulenza che intendono rilasciare le autorizzazioni per la circolazione di prova e relative targhe	
	1 devono esporre all'esterno dei locali apposita insegna	V
	2 non sono obbligate ad esporre insegne all'esterno dei locali	F
	3 devono essere autorizzate dalla regione	F

A0578		Le imprese di consulenza autorizzate al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di prova e relative targhe	
	1	non possono prendere in carico i moduli per stampare l'autorizzazione in formato elettronico	F
	2	devono prendere in carico i moduli per stampare l'autorizzazione su appositi registri rilegati	V
	3	non sono tenute a prendere in carico i moduli per stampare l'autorizzazione	F
A0579		Le imprese di consulenza autorizzate al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di prova e relative targhe	
	1	non sono tenute a gestire i registri di contabilizzazione dei moduli per stampare l'autorizzazione	F
	2	non possono gestire i registri di contabilizzazione dei moduli per stampare l'autorizzazione in formato elettronico	F
	3	hanno la facoltà di gestire i registri di contabilizzazione dei moduli per stampare l'autorizzazione anche in formato elettronico	V
A0580		La procedura di rilascio dell'autorizzazione e relativa targa prevede che l'impresa, presa in carico l'istanza	
	1	gestisca il procedimento in modalità esclusivamente manuale	F
	2	trasmetta con apposita PEC i dati al PRA	F
	3	accerti l'identità del richiedente e acquisisca fotocopia del documento di identità	V
A0581		La procedura di rilascio dell'autorizzazione e relativa targa prevede che l'impresa, presa in carico l'istanza	
	1	trasmetta con apposita PEC i dati al PRA	F
	2	stampi l'autorizzazione e produca la targa con l'apparecchiatura omologata	V
	3	gestisca il procedimento in modalità esclusivamente manuale	F
A0582		In caso di irregolarità della domanda (o documentazione) di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova presentata dal CSM	
	1	il PRA respinge richiesta e documenti	F
	2	l'UMC corregge la richiesta e i documenti	F
	3	l'UMC respinge richiesta e documenti	V
A0583		Occorre presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1	deterioramento dell'autorizzazione per la circolazione di prova (con dati leggibili)	F
	2	sottrazione della targa per la circolazione di prova	V
	3	rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
A0584		Occorre presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1	rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
	2	sottrazione dell'autorizzazione per la circolazione di prova	V
	3	restituzione dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
A0585		Occorre presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1	rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
	2	restituzione dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
	3	smarrimento dell'autorizzazione per la circolazione di prova	V
A0586		La revoca dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	comporta la restituzione dell'autorizzazione	V
	2	non può mai essere disposta	F
	3	comporta l'assegnazione della targa ad altro soggetto	F
A0587		La revoca dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	è disposta se non sussistono più le condizioni per il rilascio	V
	2	viene disposta se il veicolo circola con revisione scaduta	F
	3	comporta l'assegnazione della targa ad altro soggetto	F
A0588		La revoca dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	2	comporta la distruzione della targa	V
	3	viene disposta se il veicolo circola con revisione scaduta	F
	4	non può mai essere disposta	F
A0589		La revoca dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	è disposta con apposito provvedimento	V
	2	viene disposta se il veicolo circola con revisione scaduta	F
	3	non può mai essere disposta	F
A0590		La restituzione volontaria dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	comporta la distruzione della targa ma non dell'autorizzazione	F
	2	comporta la distruzione dell'autorizzazione ma non della targa	F
	3	presuppone la presentazione di apposita istanza	V

A0591		La restituzione volontaria dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	comporta la distruzione della targa ma non dell'autorizzazione	F
	2	può avvenire liberamente senza la presentazione di apposita istanza	F
	3	comporta la cancellazione della targa dalla memoria del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
A0592		La restituzione volontaria dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1	comporta la restituzione dell'autorizzazione e la distruzione della targa	V
	2	comporta la distruzione della targa ma non dell'autorizzazione	F
	3	può avvenire liberamente senza la presentazione di apposita istanza	F
A0593		Il Documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo è previsto per	
	1	qualsiasi veicolo	F
	2	veicoli iscritti o che devono iscriversi al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)	V
	3	macchine agricole e ciclomotori	F
A0594		Sul documento unico di circolazione e di proprietà di un veicolo sono riportati	
	1	i dati tecnici del veicolo	V
	2	i veicoli che sono compatibili	F
	3	i dati del titolare della targa ripetitrice	F
A0595		Sul documento unico di circolazione e di proprietà di un veicolo sono riportati	
	1	i veicoli che sono compatibili	F
	3	gli esiti delle revisioni	V
	4	l'iscrizione alla Camera di commercio	F
A0596		Sul documento unico di circolazione e di proprietà di un veicolo sono riportati	
	1	i veicoli che sono compatibili	F
	2	i dati del proprietario	V
	3	l'iscrizione alla Camera di commercio	F
A0597		La carta di circolazione è il documento previsto per	
	1	autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi nonché le macchine agricole che non rientrano nel campo di applicazione delle norme che disciplinano il DU	V
	2	ciclomotori	F
	3	autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi nonché le macchine agricole che rientrano nel campo di applicazione delle norme che disciplinano il DU	F
A0598		Le macchine agricole, per circolare su strada	
	1	devono essere munite esclusivamente di certificato di circolazione	F
	2	possono essere munite di attrezzature portate e semiportate	V
	3	non possono essere munite di attrezzature portate e semiportate	F
A0599		Le macchine agricole, per circolare su strada	
	1	devono essere iscritte nei registri PRA	F
	2	non possono essere munite di attrezzature portate e semiportate	F
	4	devono essere munite di carta di circolazione oppure di certificato di idoneità tecnica	V
A0600		Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette a immatricolazione	
	1	comporta l'iscrizione della macchina agricola presso gli uffici della Provincia	F
	2	non deve esser comunicato a nessun ufficio	F
	3	deve essere comunicato al competente UMC	V
A0601		Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette a immatricolazione	
	1	non deve esser comunicato a nessun ufficio	F
	2	deve essere comunicato entro 30 giorni dal nuovo intestatario al competente UMC	V
	3	deve essere comunicato entro 30 giorni all'Ufficio del Registro	F
A0602		Le macchine operatrici, per circolare su strada, devono	
	1	essere immatricolate presso un UMC	V
	2	essere registrate presso il PRA	F
	3	essere registrate presso la Provincia	F
A0603		Le macchine operatrici, per circolare su strada	
	1	sono soggette al rilascio di carta di circolazione e di specifica targa posteriore	V
	2	sono soggette al rilascio del certificato di circolazione e della targa personale	F
	3	non sono soggette al rilascio di specifici documenti	F
A0604		Sono previste particolari procedure per l'immissione in circolazione di	
	1	mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali	V
	2	macchine operatrici semoventi omologate	F
	3	esclusivamente per le macchine operatrici senza la revisione	F

PROVINCIA DI LODI

A0605		Le macchine operatrici soggette ad immatricolazione devono essere munite di	
	1	carta di circolazione e targa posteriore per macchine operatrici semoventi	V
	2	esclusivamente di carta di circolazione	F
	3	esclusivamente di targa posteriore	F
A0606		Le macchine operatrici soggette a registrazione per motivi di protezione civile, nell'ANV sono quelle	
	1	munite di motore di trazione avente potenza superiore a 50 kW	V
	2	munite di motore di trazione avente potenza inferiore a 50 kW	F
	3	senza motore	F
A0607		Le macchine operatrici	
	1	sono soggette all'aggiornamento del documento per la circolazione in caso di trasferimento di proprietà	V
	2	non sono soggette all'aggiornamento del documento per la circolazione in caso di trasferimento di proprietà	F
	3	possono circolare liberamente senza documenti di circolazione	F
A0608		I documenti di circolazione provvisori	
	1	non hanno limitazioni particolari	F
	2	hanno, di norma, limitazioni temporali e/o di itinerario	V
	3	hanno esclusivamente limitazioni di itinerario	F
A0609		I documenti di circolazione provvisori	
	1	non hanno limitazioni particolari	F
	2	hanno esclusivamente limitazioni temporali	F
	3	sono rilasciati per ragioni diverse	V
A0610		La carta di circolazione provvisoria	
	1	può essere rilasciata con durata massima di 30 giorni, rinnovabili	F
	2	non può essere mai rilasciata nei procedimenti di immatricolazione	V
	3	può essere rilasciata con durata massima di 60 giorni, non rinnovabili	F
A0611		L'estratto della carta di circolazione / DU	
	1	è stata abolito	F
	2	può essere rilasciato con durata massima di 90 giorni, rinnovabili	F
	4	può essere rilasciato unicamente dall'UMC	V
A0612		In caso di oggettiva impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	
	1	possono essere rilasciati documenti di circolazione provvisori nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione, ivi comprese le nazionalizzazioni	F
	2	può essere rilasciata la carta di circolazione provvisoria, con durata massima di 60 giorni	F
	4	può essere rilasciato dall'UMC un estratto della carta di circolazione	V
A0613		In caso di oggettiva impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	
	1	possono essere rilasciati documenti di circolazione provvisori nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione, ivi comprese le nazionalizzazioni	F
	3	possono essere rilasciati documenti di circolazione provvisori nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà	V
	4	non è possibile in alcun caso il rilascio di documenti di circolazione provvisori	F
A0614		Il foglio di via viene rilasciato per consentire la circolazione di veicoli che	
	1	hanno la revisione scaduta	F
	2	sono privi della carta di circolazione che non è stata rilasciata contestualmente alla targa	F
	3	partecipano a raduni quali veicoli d'epoca	V
A0615		Il foglio di via viene rilasciato per consentire la circolazione di veicoli che	
	1	partecipano a riviste militari	V
	2	sono privi della carta di circolazione che non è stata rilasciata contestualmente alla targa	F
	3	vengono immatricolati con procedura Sportello Telematico dell'Automobilista	F
A0616		Il foglio di via viene rilasciato per consentire la circolazione di veicoli che	
	1	sono privi della carta di circolazione che non è stata rilasciata contestualmente alla targa	F
	2	vengono immatricolati con procedura Sportello Telematico dell'Automobilista	F
	3	circolano per le operazioni di accertamento e controllo	V
A0617		Lo speciale foglio di via viene rilasciato, per particolari esigenze di sperimentazione	
	1	a chiunque ne faccia richiesta	F
	2	ai possessori di carta provvisoria di circolazione	F
	3	alla fabbrica costruttrice del veicolo	V

PROVINCIA DI LODI

A0618	Il foglio di via	
	1 è un documento definitivo	F
	2 consente anche la circolazione all'estero	V
	3 non può contenere prescrizioni tecniche	F
A0619	Il foglio di via	
	1 è un documento definitivo	F
	2 indica le eventuali prescrizioni tecniche	V
	3 ha validità illimitata	F
A0620	Il foglio di via	
	1 contiene l'elenco cronologico dei proprietari del veicolo	F
	2 indica la durata	V
	3 ha validità illimitata	F
A0621	Il foglio di via	
	1 ha validità illimitata	F
	2 contiene l'elenco cronologico dei proprietari del veicolo	F
	3 viene rilasciato insieme alla targa provvisoria	V
A0622	La ricevuta dello studio di consulenza	
	1 viene rilasciata per veicoli che partecipano a riviste militari	F
	2 viene rilasciata qualora la carta di circolazione è ritirata dagli organi di Polizia	F
	4 viene rilasciata dopo aver compilato il registro-giornale	V
A0623	La ricevuta dello studio di consulenza	
	1 ha validità massima di 30 giorni	V
	2 consente la circolazione a veicoli che hanno la revisione scaduta	F
	3 ha validità massima di 60 giorni	F
A0624	Una ricevuta di prenotazione con l'indicazione della data e del luogo in cui il veicolo è prenotato viene rilasciata dal UMC	
	1 per condurre il veicolo a revisione o a visita e prova	V
	3 per condurre il veicolo danneggiato in officina	F
	4 per condurre il veicolo privo degli organi essenziali in officina	F
A0625	Una ricevuta di prenotazione della revisione rilasciata dal UMC o dall'Agenzia autorizzata, a determinate condizioni	
	1 vale come permesso di circolazione del veicolo "fino al giorno della revisione" oppure esclusivamente "nel giorno della revisione" a seconda del caso	V
	2 non vale mai come permesso di circolazione del veicolo sprovvisto di revisione	F
	4 vale come permesso di circolazione del veicolo sempre	F
A0626	In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione / DU, il titolare deve provvedere a sporgere denuncia	
	1 entro 48 ore agli organi di polizia	V
	2 entro 30 giorni agli organi di polizia	F
	3 entro 90 giorni agli organi di polizia	F
A0627	In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione / DU, gli organi di Polizia, acquisita la denuncia	
	1 rilasciano contestualmente un permesso provvisorio di circolazione	V
	2 non rilasciano mai un permesso provvisorio di circolazione	F
	3 sospendono il veicolo dalla circolazione	F
A0628	Nel caso di oggettiva impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	
	1 gli UMC e gli Studi di consulenza possono rilasciare, rispettivamente, l'estratto della carta di circolazione / DU e la ricevuta sostitutiva	V
	2 gli UMC e gli Studi di consulenza possono rilasciare, rispettivamente, la ricevuta sostitutiva e l'estratto della carta di circolazione / DU	F
	3 gli UMC e gli Studi di consulenza possono sospendere il veicolo dalla circolazione	F
A0629	Quando il procedimento di reimmatricolazione o di trasferimento della proprietà è in corso di completamento, in quanto sospeso per cause tecniche	
	1 il PRA può rilasciare apposita attestazione	V
	2 il PRA non può mai rilasciare apposita attestazione	F
	3 il PRA può restituire il DU compilato a mano	F

A0630	Il duplicato della carta di circolazione / DU di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici deve essere richiesto	
	1 se il documento è stato smarrito, sottratto o distrutto	V
	2 esclusivamente se il documento è deteriorato	F
	3 esclusivamente se il documento originale è leggibile	F
A0631	Il duplicato del tagliando di aggiornamento del documento di circolazione può essere richiesto	
	1 se il tagliando originale è stato smarrito, sottratto o distrutto	V
	2 esclusivamente se il tagliando originale è deteriorato	F
	3 esclusivamente se il tagliando originale è leggibile	F
A0632	Qualora venga rinvenuto il documento di circolazione denunciato smarrito dopo la presentazione della denuncia	
	1 il documento rinvenuto deve essere distrutto	V
	2 il documento rinvenuto deve essere accuratamente conservato	F
	3 il documento rinvenuto deve essere immediatamente consegnato all'autorità competente	F
A0633	Lo studio di consulenza preventivamente abilitato dal competente UMC	
	1 può rilasciare il duplicato della carta di circolazione / DU per deterioramento dell'originale ovvero, nei casi di particolare necessità ed urgenza	V
	2 non può mai rilasciare il duplicato della carta di circolazione / DU per deterioramento dell'originale	F
	3 può emettere provvedimento di revoca del documento di circolazione e delle targhe	F
A0634	Lo studio di consulenza, ricevuta l'istanza del duplicato della carta di circolazione / DU ed effettuate le verifiche previste	
	1 stampa i documenti richiesti	V
	2 invia la richiesta agli UMC	F
	3 invia la richiesta agli uffici PRA	F
A0635	Nel caso di veicolo rubato, il proprietario deve	
	1 esporre denuncia ad un organo di polizia entro 48 ore	V
	2 esporre denuncia ad un organo di polizia entro 24 ore	F
	3 esporre denuncia ad un organo di polizia entro 52 ore	F
A0636	Nel caso di veicolo rubato, il proprietario, dopo aver esposto denuncia ad un organo di polizia, deve	
	1 registrare la perdita di possesso presso il PRA (veicoli iscritti)	V
	2 registrare la perdita di possesso presso la Prefettura	F
	3 registrare la perdita di possesso presso l'Agenzia delle entrate	F
A0637	Nel caso di veicolo rubato con il relativo documento di circolazione a bordo e rinvenuto privo del documento stesso occorre	
	1 procedere sempre al rilascio del DU, indipendentemente dal fatto che il documento rubato e non più rinvenuto sia una carta di circolazione o un DU	V
	2 procedere sempre al rilascio della carta di circolazione	F
	3 procedere sempre alla sospensione della carta di circolazione o del DU	F
A0638	Nel caso di veicolo rubato con il relativo documento di circolazione a bordo e rinvenuto privo del documento stesso occorre	
	1 sottoporre il veicolo ad apposita visita e prova (collaudo) se lo stesso risulta gravemente incidentato e, successivamente, avanzare richiesta di rilascio del DU	V
	2 avanzare richiesta di rilascio del DU senza sottoporlo a visita e prova anche se lo stesso risulta gravemente incidentato	F
	3 avviare sempre il veicolo a demolizione se lo stesso risulta gravemente incidentato	F
A0639	Quando si circola alla guida di un veicolo a motore il conducente deve avere con sé	
	1 certificato di circolazione per ciclomotori	V
	2 certificato di proprietà	F
	3 attestazione del pagamento della tassa automobilistica	F
A0640	Quando si circola alla guida di un veicolo a motore il conducente deve avere con sé	
	1 dichiarazione di installazione della carrozzeria della ditta che ha allestito il veicolo	F
	3 certificato di iscrizione alla Camera di commercio dell'impresa	F
	4 autorizzazioni o licenze particolari richieste per l'esercizio di un'attività connessa alla circolazione del veicolo	V
A0641	Quando si circola alla guida di un veicolo a motore il conducente deve avere con sé	
	1 certificato di proprietà	F
	2 carta di circolazione o documenti sostitutivi	V
	3 certificato di iscrizione alla Camera di commercio dell'impresa	F

PROVINCIA DI LODI

A0642		I documenti del veicolo devono essere conseguentemente variati in caso di	
	1	modifiche dell'intestazione	V
	2	installazione del porta bagagli sul tetto del veicolo	F
	3	installazione del porta sci sul tetto del veicolo	F
A0643		I documenti del veicolo devono essere conseguentemente variati in caso di	
	1	errori commessi in fase inserimento dati o presenti nella documentazione in precedenza consegnata	V
	2	variazione della residenza	F
	3	installazione del porta sci sul tetto del veicolo	F
A0644		I documenti del veicolo devono essere conseguentemente variati in caso di	
	1	variazione delle generalità della persona a cui è intestato il veicolo in seguito provvedimenti amministrativi o giurisdizionali	V
	2	variazione del colore della carrozzeria	F
	3	asportazione temporanea di un sedile posteriore	F
A0645		La variazione della residenza o della sede dell'intestatario del veicolo comporta l'aggiornamento	
	1	dell'Archivio nazionale veicoli (ANV)	V
	2	dell'Archivio dei veicoli presso la regione	F
	3	di nessun archivio	F
A0646		La variazione della residenza dell'intestatario del veicolo, nel caso di persona fisica e veicoli adibiti ad uso non professionale	
	1	avviene a cura delle anagrafi comunali che trasmettono all'UCO apposita comunicazione	V
	2	deve essere richiesto ad un UMC	F
	3	comporta apposita comunicazione dell'intestatario del veicolo agli uffici dell'Agenzia delle entrate	F
A0647		I dispositivi di equipaggiamento (proiettori, serbatoi, cinture di sicurezza, pannelli riflettenti, ecc.) dei veicoli	
	1	non devono rispettare particolari prescrizioni	F
	2	devono essere di tipo approvato	V
	3	possono essere installati in qualsiasi posizione purché visibili	F
A0648		I dispositivi di equipaggiamento (proiettori, serbatoi, cinture di sicurezza, pannelli riflettenti, ecc.) dei veicoli	
	1	devono essere di tipo approvato anche se sono facoltativi	V
	3	possono essere installati in qualsiasi posizione purché visibili	F
	4	possono essere anche di tipo non approvato purché siano efficienti	F
A0649		I dispositivi di equipaggiamento (proiettori, serbatoi, cinture di sicurezza, pannelli riflettenti, ecc.) dei veicoli	
	1	devono essere sempre efficienti	V
	2	installati o utilizzati durante la circolazione sono sempre indicati sulla carta di circolazione	F
	3	possono essere anche di tipo non approvato purché siano efficienti	F
A0650		I dispositivi di equipaggiamento (proiettori, serbatoi, cinture di sicurezza, pannelli riflettenti, ecc.) dei veicoli	
	1	possono essere anche di tipo non approvato purché siano efficienti	F
	2	possono essere installati in qualsiasi posizione purché visibili	F
	4	devono essere presenti, se obbligatori	V
A0651		Il segnalatore acustico	
	1	è obbligatorio su tutti i rimorchi	F
	2	è facoltativo per motoveicoli e ciclomotori	F
	4	deve essere di tipo approvato	V
A0652		Il segnalatore acustico	
	1	è obbligatorio su tutti i rimorchi	F
	3	è obbligatorio sugli autoveicoli	V
	4	può non essere di tipo approvato	F
A0653		Il segnalatore acustico	
	1	è facoltativo per motoveicoli e ciclomotori	F
	2	emette un segnale sonoro	V
	3	può non essere di tipo approvato	F
A0654		Il segnalatore acustico	
	1	serve per richiamare l'attenzione degli altri utenti della strada	V
	2	è obbligatorio su tutti i rimorchi	F
	3	può non essere di tipo approvato	F

PROVINCIA DI LODI

A0655		I dispositivi di scarico dei veicoli a benzina	
	1	possono essere sostituiti con altri omologati dalla UE per il tipo di veicolo	V
	2	servono per filtrare il carburante	F
	3	non possono mai essere sostituiti	F
A0656		I dispositivi di scarico dei veicoli a benzina	
	1	servono per attenuare il rumore dovuto ai gas di scarico	V
	3	servono per filtrare il carburante	F
	4	non possono mai essere sostituiti	F
A0657		I dispositivi di scarico dei veicoli a benzina	
	1	servono per ridurre le emissioni	V
	2	non possono mai essere sostituiti	F
	3	servono per filtrare il carburante	F
A0658		Il convertitore catalitico	
	1	serve per filtrare il carburante	F
	2	è solo di un tipo	F
	4	converte le sostanze inquinanti in sostanze meno inquinanti	V
A0659		Il convertitore catalitico	
	2	serve per filtrare il carburante	F
	3	può essere di tipo a tre vie	V
	4	serve per ridurre il rumore dei gas di scarico	F
A0660		Il convertitore catalitico	
	1	serve per ridurre il rumore dei gas di scarico	F
	2	serve per filtrare il carburante	F
	3	può essere di tipo ossidante	V
A0661		Il retrofit per la riduzione delle emissioni inquinanti è un dispositivo	
	1	utilizzato prevalentemente sui veicoli che non erano muniti di sistemi antinquinamento	V
	2	che serve per ridurre il rumore dell'aria aspirata	F
	3	che serve per ridurre l'inquinamento acustico	F
A0662		Per ridurre le emissioni inquinanti viene utilizzato	
	1	il filtro dell'olio	F
	2	il filtro al carbone attivo	V
	3	il filtro dell'aria	F
A0663		Per ridurre le emissioni inquinanti viene utilizzato	
	1	il filtro dell'olio	F
	2	il filtro dell'aria	F
	4	il ricircolo dei gas di scarico	V
A0664		L'OBD e l'EObd sono dispositivi	
	1	utilizzati per controllare la temperatura dell'abitacolo	F
	2	diagnostici di bordo per verificare i dispositivi antinquinamento	V
	3	installati su tutti i rimorchi	F
A0665		L'OBD e l'EObd sono dispositivi	
	1	per il controllo del corretto funzionamento dell'impianto antinquinamento	V
	3	installati sui veicoli muniti di motore elettrico	F
	4	installati su tutti i rimorchi	F
A0666		L'OBD e l'EObd sono dispositivi	
	1	installati su veicoli muniti di catalizzatore	V
	2	installati sui veicoli muniti di motore elettrico	F
	3	installati su tutti i rimorchi	F
A0667		La sostituzione del silenziatore di scarico	
	1	può essere effettuata solamente dal costruttore del veicolo	F
	2	è ammessa con altro dello stesso tipo di quello installato fin dall'origine	V
	3	richiede sempre specifica approvazione da parte degli UMC	F
A0668		La sostituzione del silenziatore di scarico	
	1	è ammessa con altro omologato UE per lo stesso tipo di veicolo	V
	2	richiede sempre specifica approvazione da parte degli UMC	F
	3	non è mai ammessa	F
A0669		L'inquinamento da fumo dei motori diesel può essere ridotto tramite	
	1	il silenziatore dei gas di scarico	F
	2	i filtri anti particolato	V
	3	il filtro del carburante	F

PROVINCIA DI LODI

A0670		L'inquinamento da fumo dei motori diesel può essere ridotto tramite	
	1	i sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato	V
	2	l'utilizzo di liquido anticongelante	F
	3	il tachigrafo digitale	F
A0671		L'EOBD è un sistema	
	1	necessario per verificare l'effettiva massa del veicolo	F
	2	che controlla elettronicamente la stabilità del veicolo	F
	3	che controlla sistematicamente le emissioni inquinanti e la funzionalità dei dispositivi antinquinamento	V
A0672		L'EOBD è un sistema	
	1	che controlla la qualità del carburante presente nel serbatoio	F
	2	che controlla elettronicamente la stabilità del veicolo	F
	4	di diagnosi dei sistemi antinquinamento	V
A0673		Il filtro antiparticolato	
	1	controlla il corretto funzionamento dell'impianto antinquinamento	F
	2	sostituisce il catalizzatore	F
	4	riduce in modo significativo le emissioni di particolato	V
A0674		Il filtro antiparticolato	
	1	sostituisce il catalizzatore	F
	2	attenua la rumorosità dei gas di scarico	F
	3	si rigenera durante la circolazione	V
A0675		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea diversi dalla categoria M1	
	1	non è ammessa	F
	2	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo / DU	V
	3	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
A0676		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea diversi dalla categoria M1	
	1	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	3	serve per inquadrare il veicolo in una specifica fascia EURO	F
	4	richiede specifica approvazione da parte dell'UMC	V
A0677		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea diversi dalla categoria M1	
	1	serve per ridurre la massa di particolato emessa dal motore	V
	2	serve per inquadrare il veicolo in una specifica fascia EURO	F
	3	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
A0678		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	2	comporta l'inquadramento del tipo di motore in una delle fasce EURO ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato	V
	3	non è mai ammessa	F
A0679		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	3	richiede specifica approvazione da parte dell'UMC competente	V
	4	è ammessa solamente sui veicoli rimorchiati	F
A0680		L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli in circolazione ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione / DU	V
	2	può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	3	è ammessa solamente sui veicoli muniti di motore elettrico	F
A0681		L'installazione di convertitori catalitici di ricambio quali sistemi antiparticolato su veicoli ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1	è ammessa a condizione che i convertitori siano di tipo specificamente omologato	V
	2	non è ammessa	F
	3	serve per ridurre la rumorosità di marcia	F

A0682	L'installazione di convertitori catalitici di ricambio quali sistemi antiparticolato su veicoli ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1 non è ammessa	F
	2 comporta l'inquadramento del tipo di motore in una delle fasce di appartenenza EURO ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato	V
	4 è finalizzata ad attenuare la rumorosità dei gas di scarico	F
A0683	Il controllo dei fumi di scarico di un veicolo dotato di motore diesel si esegue con	
	1 opacimetro	V
	2 calibratore acustico	F
	3 analizzatore	F
A0684	I veicoli di emergenza sono dotati tra l'altro di	
	1 un dispositivo lampeggiante bianco	F
	2 un dispositivo lampeggiante blu	V
	3 un dispositivo lampeggiante giallo	F
A0685	I catadiottri	
	1 servono a distinguere un'autovettura da un trattore stradale	F
	2 servono a illuminare la sede stradale	F
	4 aiutano a segnalare la posizione del veicolo con dispositivi di illuminazione spenti	V
A0686	I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	
	1 devono essere di tipo approvato	V
	2 servono a rendere visibile la strada, il conducente ed i passeggeri	F
	3 servono a rendere visibile la strada ed i passeggeri del veicolo	F
A0687	I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	
	1 servono a rendere visibile la strada, il veicolo e ad effettuare segnalazioni	V
	2 servono a rendere visibile la strada ed i passeggeri del veicolo	F
	4 possono anche non essere di tipo approvato	F
A0688	I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	
	1 devono essere installati in conformità alle prescrizioni della normativa	V
	2 servono a rendere visibile la strada ed i passeggeri del veicolo	F
	3 possono anche non essere di tipo approvato	F
A0689	Segnali, pannelli e contrassegni da apporre sul veicolo	
	1 devono essere illuminati	F
	2 devono equipaggiare obbligatoriamente alcuni veicoli	V
	3 non sono mai obbligatori	F
A0690	Segnali, pannelli e contrassegni da apporre sul veicolo	
	2 devono essere illuminati	F
	3 non sono mai obbligatori	F
	4 servono ad identificare i veicoli in relazione al particolare uso o al tipo di merce che trasportano	V
A0691	Segnali, pannelli e contrassegni da apporre sul veicolo	
	1 non sono mai obbligatori	F
	2 devono essere illuminati	F
	3 sono utili ai fini della sicurezza per migliorare la visibilità	V
A0692	Pannelli retroriflettenti e fluorescenti nella parte posteriore sono previsti	
	1 per veicoli che possono circolare nei giorni vietati in deroga al divieto	F
	2 per motrici, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t adibiti al trasporto di cose	V
	3 per autocarri della categoria N1	F
A0693	Pannelli retroriflettenti e fluorescenti nella parte posteriore sono previsti	
	1 esclusivamente per veicoli che trasportano merci pericolose	F
	2 per veicoli che possono circolare nei giorni vietati in deroga al divieto	F
	4 per autocarri delle categorie internazionali N2 e N3	V
A0694	I pannelli retroriflettenti posteriori sono	
	1 strisce verde fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi e verde retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per autoveicoli	F
	2 a strisce rosso fluorescente e giallo retroriflettente destinati ad equipaggiare gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (esclusi trattori per semirimorchi)	V
	3 strisce verde fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi	F

A0695		I pannelli retroriflettenti posteriori sono	
	1	strisce rosso fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi e bianco retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per autoveicoli	F
	2	strisce verde fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi	F
	4	gialli retroriflettenti con cornici rosso fluorescente destinati ad equipaggiare rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t	V
A0696		Le strisce posteriori e laterali retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	
	1	si illuminano per mezzo di sorgente luminosa propria	F
	2	sono comunque facoltative	F
	3	si illuminano per mezzo della riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo	V
A0697		Le strisce posteriori e laterali retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	
	1	non devono essere necessariamente di tipo omologato	F
	2	sono comunque facoltative	F
	4	devono essere di tipo omologato	V
A0698		Le strisce posteriori retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t possono essere	
	1	di colore bianco o rosso	F
	2	esclusivamente di colore rosso	F
	3	di colore giallo o rosso	V
A0699		Le strisce posteriori retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t possono essere	
	1	esclusivamente di colore giallo	F
	2	di colore rosso	V
	4	esclusivamente di colore rosso	F
A0700		Le strisce posteriori retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t possono essere	
	1	esclusivamente di colore rosso	F
	2	di colore giallo	V
	3	esclusivamente di colore giallo	F
A0701		Il segnale mobile di pericolo (triangolo) è obbligatorio per	
	1	rimorchi e carrelli appendice	F
	2	autoveicoli	V
	3	rimorchi sganciati dalla motrice	F
A0702		Il segnale mobile di pericolo (triangolo) è obbligatorio per	
	1	rimorchi e carrelli appendice	F
	3	velocipedi e autoveicoli	F
	4	segnalare il veicolo fermo in condizioni di scarsa visibilità	V
A0703		Il segnale di soccorso per invalidi	
	1	è facoltativo per autoveicoli e obbligatorio per motoveicoli	F
	2	serve per segnalare che il veicolo può parcheggiare in aree appositamente riservate	F
	3	è facoltativo	V
A0704		Il segnale di soccorso per invalidi	
	1	è obbligatorio	F
	3	non deve avere specifiche caratteristiche	F
	4	deve avere le caratteristiche previste dalla normativa	V
A0705		Il segnale di soccorso per invalidi	
	2	deve essere di tipo approvato	V
	3	non deve avere specifiche caratteristiche	F
	4	è facoltativo per autoveicoli e obbligatorio per motoveicoli	F
A0706		Il segnale di soccorso per invalidi	
	1	serve a segnalare a distanza che un veicolo condotto da invalidi si trova in una situazione d'emergenza	V
	2	è obbligatorio	F
	3	è facoltativo per autoveicoli e obbligatorio per motoveicoli	F

A0707	Oltre alle segnalazioni ADR, i veicoli trasportanti rifiuti pericolosi devono applicare una targa quadrata a fondo	
	1 arancione con una lettera R nera	F
	2 giallo con una lettera R nera anteriormente e sui due lati del veicolo	F
	4 giallo con una lettera R nera	V
A0708	Oltre alle segnalazioni ADR, i veicoli trasportanti rifiuti pericolosi devono applicare una targa quadrata a fondo	
	1 giallo con una lettera R nera posteriormente al veicolo	V
	2 giallo con una lettera R nera sui due lati del veicolo	F
	3 giallo con una lettera R nera anteriormente e posteriormente al veicolo	F
A0709	I veicoli che trasportano rifiuti pericolosi ADR devono essere segnalati	
	1 nella parte anteriore e sui due lati devono avere targhe a fondo rosso	F
	2 con i numeri e le sigle relative alle frasi di rischio ed ai consigli di prudenza	F
	4 con le stesse segnalazioni in vigore per le unità di trasporto ADR, oltre all'esposizione di una targa a fondo giallo riportante la lettera R nera	V
A0710	I veicoli che trasportano rifiuti pericolosi ADR devono essere segnalati	
	1 nella parte anteriore e sui due lati devono avere targhe a fondo rosso	F
	2 con le stesse segnalazioni in vigore per le unità di trasporto ADR, oltre all'esposizione di una targa a fondo arancione riportante la lettera R nera	F
	4 come i veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose, con l'ulteriore applicazione nella parte posteriore di una targa a fondo giallo riportante la lettera R nera	V
A0711	Sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi, deve essere apposta una targa a fondo giallo, recante la lettera R	
	1 in corrispondenza della porta del conducente	F
	2 nei pressi della cabina del conducente	F
	3 sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile	V
A0712	Sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi	
	1 non deve essere apposta alcuna segnalazione particolare	F
	2 deve essere apposta una targa a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero	V
	3 deve essere apposta una targa a fondo arancio recante il simbolo di merce tossica	F
A0713	Pannelli quadrangolari retroriflettenti a strisce bianche e rosse segnalano	
	1 che il veicolo trasporta merci non ancorate alla carrozzeria	F
	2 il carico che sporge in altezza	F
	4 il carico sporgente posteriormente	V
A0714	La sporgenza del carico rispetto alla sagoma del veicolo	
	1 non può superare i 3/10 della larghezza del veicolo nella parte laterale	F
	2 deve essere segnalata tramite un pannello quadrangolare retroriflettente nella parte posteriore	V
	4 è sempre ammessa	F
A0715	La sporgenza del carico rispetto alla sagoma del veicolo	
	1 non può superare 30 cm rispetto alle luci di posizione del veicolo nella parte laterale	V
	2 non può superare 20 cm nella parte laterale, posteriore o anteriore	F
	4 è sempre ammessa	F
A0716	La sporgenza del carico rispetto alla sagoma del veicolo	
	1 non può superare i 3/10 della larghezza del veicolo nella parte laterale	F
	2 non può superare i 3/10 della lunghezza del veicolo nella parte posteriore	V
	3 è sempre ammessa	F
A0717	Pannelli di colore verde con la lettera a segnalano	
	1 i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
	2 i veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali	V
	3 la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
A0718	Pannelli di colore verde con la lettera a segnalano	
	2 i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili	V
	3 la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
	4 il carico sporgente posteriormente	F
A0719	Pannelli di colore verde con la lettera a segnalano	
	1 la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
	2 il carico sporgente posteriormente	F
	4 i veicoli autorizzati a circolare nei giorni vietati	V

PROVINCIA DI LODI

A0720		Pannelli di colore blu con la lettera c segnalano	
	1	il carico sporgente posteriormente	F
	2	i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	V
	3	i veicoli adibiti al trasporto di liquidi in cisterne	F
A0721		I veicoli adibiti al trasporto combinato devono avere	
	1	un pannello di colore blu avente dimensioni 50 per 40 cm con impressa la lettera C	V
	2	un pannello di colore verde avente dimensioni 50 per 40 cm con impressa la lettera C	F
	3	un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore verde con impressa la lettera d	F
A0722		I veicoli adibiti al trasporto combinato devono avere	
	1	un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore blu con impressa la lettera c	V
	2	un contrassegno (striscia diagonale) di colore rosso	F
	4	un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore verde con impressa la lettera a	F
A0723		Sui veicoli, compresi autotreni, adibiti ai trasporti in regime TIR	
	1	devono essere collocati cartelli con la parola TIR di colore azzurro su fondo bianco	F
	2	devono essere collocati cartelli con la parola TIR di colore bianco su fondo azzurro	V
	3	devono essere collocati cartelli con la parola TIR di colore verde su fondo azzurro	F
A0724		Sui veicoli, compresi autotreni, adibiti ai trasporti in regime TIR	
	1	nella targa, la parola TIR, è scritta in colore rosso su fondo azzurro	F
	2	nella targa, la parola TIR, è scritta in colore bianco su fondo azzurro	V
	3	non vi devono essere segnali da renderli riconoscibili per ragioni di sicurezza	F
A0725		Sui veicoli, compresi autotreni, adibiti ai trasporti in regime TIR	
	1	non vi devono essere segnali da renderli riconoscibili per ragioni di sicurezza	F
	2	devono essere apposte specifiche targhe aventi dimensione di 250 mm x 400 mm	V
	3	nella targa, la parola TIR, è scritta in colore rosso su fondo azzurro	F
A0726		Pannelli arancioni apposti sul veicolo possono segnalare	
	1	il codice di pericolo della sostanza pericolosa trasportata (pannelli di identificazione pericolo)	V
	2	veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
	3	un pericolo generico	F
A0727		Pannelli arancioni apposti sul veicolo segnalano	
	1	il carico sporgente posteriormente	F
	2	la presenza sul veicolo di rifiuti pericolosi	F
	4	la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	V
A0728		Il campo visivo del conducente	
	1	dipende dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
	2	è assicurato in modo diretto da parabrezza, vetri e lunotto	V
	3	dipende dalla lunghezza del veicolo	F
A0729		Il campo visivo del conducente	
	1	è assicurato in modo indiretto da specchi retrovisori, telecamera e monitor	V
	2	dipende dall'acutezza visiva del conducente	F
	4	dipende dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
A0730		Il campo visivo del conducente	
	1	dipende dalla lunghezza del veicolo	F
	2	dipende dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
	4	dipende dalle caratteristiche costruttive del veicolo	V
A0731		I vetri installati sui veicoli a motore	
	1	non devono mai essere alterati	V
	2	possono essere ricoperti di una pellicola protettiva trasparente	F
	3	non è necessario che garantiscano un adeguato campo di visibilità	F
A0732		I vetri installati sui veicoli a motore	
	1	possono essere ricoperti di una pellicola protettiva trasparente	F
	3	possono essere modificati con pellicole adesive apposte sul parabrezza anteriore	F
	4	devono riportare gli estremi di approvazione	V
A0733		I vetri installati sui veicoli a motore	
	1	possono essere ricoperti di una pellicola protettiva trasparente	F
	2	possono essere modificati con pellicole adesive apposte sul parabrezza anteriore	F
	4	devono essere di tipo approvato	V
A0734		Il dispositivo tergicristallo	
	1	non è obbligatorio per gli autoveicoli	F
	2	può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
	3	deve assicurare ai conducenti adeguata visibilità attraverso il parabrezza	V

PROVINCIA DI LODI

A0735		Il dispositivo tergicristallo	
	1	può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
	2	deterge la superficie esterna del parabrezza	V
	4	non è obbligatorio per gli autoveicoli	F
A0736		Il dispositivo tergicristallo	
	1	ha una spazzola con profilo di gomma opportunamente sagomato	V
	2	non è obbligatorio per gli autoveicoli	F
	3	può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
A0737		Il dispositivo di disappannamento	
	1	deterge la superficie esterna del parabrezza	F
	2	può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
	4	non deve mai essere alterato	V
A0738		Il dispositivo di disappannamento	
	2	non è obbligatorio per veicoli della categoria internazionale M1	F
	3	deterge la superficie esterna del parabrezza	F
	4	è progettato e costruito nel rispetto di determinate prescrizioni	V
A0739		Il dispositivo di disappannamento	
	1	non è obbligatorio per veicoli della categoria internazionale M1	F
	2	deterge la superficie esterna del parabrezza	F
	3	elimina il vapore che ricopre la superficie interna del parabrezza	V
A0740		I dispositivi retrovisori	
	1	garantiscono una buona visione verso la zona posteriore del veicolo	V
	2	sono definiti dispositivi per la visione diretta	F
	3	devono essere installati esclusivamente all'interno della cabina di guida	F
A0741		I dispositivi retrovisori	
	1	possono essere di tipo interno	V
	2	sono obbligatori solamente per autocarri	F
	4	possono essere sempre sostituiti con altri dispositivi di tipo diverso purché equivalenti	F
A0742		I dispositivi retrovisori	
	1	devono essere installati esclusivamente all'interno della cabina di guida	F
	3	devono essere presenti nel numero minimo stabilito dalla normativa	V
	4	possono essere sempre sostituiti con altri dispositivi di tipo diverso purché equivalenti	F
A0743		I dispositivi retrovisori	
	1	devono essere installati esclusivamente all'interno della cabina di guida	F
	2	possono essere sempre sostituiti con altri dispositivi di tipo diverso purché equivalenti	F
	4	devono possedere determinate caratteristiche previste per la categoria del veicolo	V
A0744		Le caratteristiche dei dispositivi retrovisori	
	1	dipendono dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
	2	sono definite da apposite norme emanate a livello UE	V
	3	sono sempre indicate sulla carta di circolazione	F
A0745		Le caratteristiche dei dispositivi retrovisori	
	1	variano in base alla categoria del veicolo	V
	2	dipendono dalla lunghezza del veicolo	F
	3	dipendono dall'acutezza visiva del conducente	F
A0746		Le caratteristiche dei dispositivi retrovisori	
	1	dipendono dalla lunghezza del veicolo	F
	2	dipendono dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
	4	variano in base al tipo di dispositivo	V
A0747		L'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	ha la funzione di stabilizzare la velocità del veicolo nelle lunghe discese	F
	2	ha la funzione di diminuire o annullare la velocità di un veicolo	V
	3	non può mai utilizzare aria compressa	F
A0748		L'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	può essere di tipo pneumatico o pneumoidraulico per i veicoli pesanti	V
	2	è sempre di tipo idraulico per veicoli pesanti	F
	3	ha la funzione di stabilizzare la velocità del veicolo nelle lunghe discese	F
A0749		L'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	può essere di tipo ad aria compressa per veicoli pesanti	V
	2	non può essere integrato da dispositivi ausiliari di nessun tipo	F
	3	è sempre di tipo idraulico per veicoli pesanti	F

A0750		L'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	non può essere integrato da dispositivi ausiliari di nessun tipo	F
	2	ha la funzione di stabilizzare la velocità del veicolo nelle lunghe discese	F
	3	può essere integrato da dispositivi ausiliari quali freno motore, rallentatore, ecc.	V
A0751		L'impianto di frenatura dei veicoli è munito di	
	1	spia verde che segnala al conducente il funzionamento difettoso di una sezione del sistema	F
	2	termometro per rilevare la pressione dell'aria accumulata nei serbatoi	F
	3	freno di servizio per l'arresto durante la marcia normale	V
A0752		L'impianto di frenatura dei veicoli è munito di	
	1	manometro per rilevare la temperatura degli elementi frenanti	F
	2	freno di stazionamento per mantenere immobile il veicolo in assenza del conducente	V
	3	spia verde che segnala al conducente il funzionamento difettoso di una sezione del sistema	F
A0753		Nell'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	i dispositivi che collegano il comando ai freni delle ruote sono sempre di tipo idraulico	F
	2	gli elementi frenanti possono essere a tamburo oppure a disco	V
	3	gli elementi frenanti possono essere del tipo a secco o a bagno d'olio	F
A0754		Nell'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	il comando è azionato dal conducente	V
	2	gli elementi frenanti possono essere a leva	F
	3	gli elementi frenanti utilizzati sono sempre del tipo a tamburo	F
A0755		Nell'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	il comando è azionato dal conducente mediante pedale o leva	V
	2	gli elementi frenanti possono essere a leva	F
	4	gli elementi frenanti possono essere del tipo a secco o a bagno d'olio	F
A0756		Nell'impianto di frenatura dei veicoli	
	1	i freni ad attrito funzionano grazie all'attrito tra due superfici	V
	2	gli elementi frenanti possono essere a leva	F
	3	gli elementi frenanti possono essere del tipo a secco o a bagno d'olio	F
A0757		Il pneumatico è un involucro di gomma rinforzato con elementi metallici o tessili che contiene aria	
	1	a una pressione superiore a quella atmosferica	V
	2	a una pressione inferiore a quella atmosferica	F
	3	a una pressione uguale a quella atmosferica	F
A0758		I pneumatici	
	1	devono essere di tipo omologato	V
	2	possono essere di tipo non omologato	F
	3	non sono disciplinati da specifica normativa	F
A0759		I pneumatici fuori uso	
	1	sono soggetti a specifica regolamentazione per ridurre il numero e per il loro recupero al fine della tutela ambientale	V
	2	non hanno effetti ai fini della tutela ambientale	F
	3	possono essere smaltiti in qualsiasi modo	F
A0760		La sicurezza passiva dei veicoli è assicurata da	
	1	dispositivo ABS	F
	2	servofreno	F
	3	sedile e poggiatesta	V
A0761		La sicurezza passiva dei veicoli è assicurata da	
	2	dispositivo ABS	F
	3	servofreno	F
	4	cinture di sicurezza	V
A0762		La sicurezza passiva dei veicoli è assicurata da	
	1	sistemi di ritenuta per bambini	V
	2	dispositivo ABS	F
	3	servofreno	F
A0763		Le cinture di sicurezza sono costituite	
	1	da cinghie munite di opportuni sistemi di regolazione e di elementi di fissaggio	V
	2	da cinghie senza elementi di fissaggio	F
	3	da cinghie ma non di sistemi di regolazione	F

PROVINCIA DI LODI

A0764		Le cinture di sicurezza possono essere di tipo	
	1	a due punti di ancoraggio (sub-addominale o diagonale)	V
	2	a cinque punti di ancoraggio (sub-addominale o diagonale)	F
	3	a tre punti di ancoraggio (sub-addominale o diagonale)	F
A0765		I sistemi di ritenuta per bambini devono essere ancorati alla struttura del veicolo tramite	
	1	appositi ancoraggi ISOFIX del sistema di ritenuta e corrispondenti ancoraggi ISOFIX eventualmente installati sul veicolo	V
	2	normali cinghie di ritenuta del carico ancorate al poggia testa del sedile del veicolo	F
	3	cinghie di ritenuta del carico omologate ancorate allo schienale del sedile del veicolo	F
A0766		Il dispositivo air-bag	
	1	viene attivato dai passeggeri in caso di necessità	F
	2	è costituito sempre da un unico involucro	F
	4	è costituito da una struttura flessibile	V
A0767		Il dispositivo air-bag	
	1	è costituito sempre da un unico involucro	F
	3	viene attivato dai passeggeri in caso di necessità	F
	4	è costituito da uno o più involucri che si gonfiano in caso di grave impatto	V
A0768		Il dispositivo air-bag	
	1	viene attivato dai passeggeri in caso di necessità	F
	2	è costituito sempre da un unico involucro	F
	4	può essere installato per conducente e passeggeri	V
A0769		Gli airbag	
	1	all'occorrenza, vengono attivati dal conducente	F
	2	non proteggono la testa del conducente	F
	4	determinano il gonfiaggio automatico di una struttura flessibile	V
A0770		Gli airbag	
	1	migliorano la sicurezza attiva del veicolo	F
	2	non proteggono la testa del conducente	F
	4	migliorano la sicurezza passiva del veicolo	V
A0771		Gli airbag	
	1	non proteggono la testa del conducente	F
	2	migliorano la sicurezza attiva del veicolo	F
	4	vengono installati per proteggere conducente e passeggeri	V
A0772		I seguenti dispositivi sono obbligatori per alcune categorie di veicoli	
	1	segnale di soccorso per invalidi	F
	2	regolazione elettrica del sedile del conducente	F
	4	tassametro, salvo specifiche deroghe	V
A0773		I seguenti dispositivi sono obbligatori per alcune categorie di veicoli	
	1	tachimetro	V
	2	termometro per la misurazione della temperatura dell'abitacolo	F
	3	regolazione elettrica del sedile del conducente	F
A0774		I seguenti dispositivi sono obbligatori per alcune categorie di veicoli	
	1	termometro per la misurazione della temperatura dell'abitacolo	F
	3	fendinebbia	F
	4	tachigrafo	V
A0775		I seguenti dispositivi sono obbligatori per alcune categorie di veicoli	
	1	contachilometri	V
	2	regolazione elettrica del sedile del conducente	F
	3	fendinebbia	F
A0776		Hanno l'obbligo di installare il limitatore di velocità i veicoli delle categorie internazionali	
	1	M2, M3	V
	2	O3	F
	3	L1, L2, L3	F
A0777		Hanno l'obbligo di installare il limitatore di velocità i veicoli delle categorie internazionali	
	2	N2, N3	V
	3	L1, L2, L3	F
	4	M1, N1	F

A0778	Hanno l'obbligo di installare il limitatore di velocità i veicoli delle categorie internazionali	
	1 M1, N1	F
	2 M2, M3, N2, N3	V
	3 L1, L2, L3	F
A0779	Il limitatore di velocità	
	1 deve essere di tipo omologato	V
	2 riduce i consumi di carburante, a veicolo scarico	F
	3 limita la velocità, nei centri abitati, tramite i dossi artificiali o i rallentatori	F
A0780	Il limitatore di velocità	
	1 limita la velocità, nei centri abitati, tramite i dossi artificiali o i rallentatori	F
	2 riduce i consumi di carburante, a veicolo scarico	F
	4 è un dispositivo che non fa superare la velocità prestabilita	V
A0781	Il limitatore di velocità	
	1 riduce i consumi di carburante, a veicolo scarico	F
	2 limita la velocità dei veicoli M2 e M3 a 100 km/h	V
	3 limita la velocità, nei centri abitati, tramite i dossi artificiali o i rallentatori	F
A0782	La velocità massima impostata per i limitatori di velocità è di	
	1 75 km/h per autoveicoli della categorie N2 e N3	F
	3 120 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3 e di 110 km/h per autoveicoli della categoria N2 e N3	F
	4 100 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3	V
A0783	Il tachigrafo	
	1 è un dispositivo obbligatorio per alcune categorie di veicoli	V
	2 non deve essere sottoposto a controllo della funzionalità	F
	3 può essere sostituito dal limitatore di velocità	F
A0784	Il tachigrafo	
	1 consente di registrare l'attività svolta dai conducenti (durata di guida e riposo)	V
	2 non è un dispositivo obbligatorio	F
	4 può essere sostituito dal limitatore di velocità	F
A0785	Il tachigrafo	
	1 limita la velocità del veicolo a quella prestabilita per la categoria	F
	2 può essere sostituito dal limitatore di velocità	F
	3 deve essere sottoposto a controllo biennale della funzionalità	V
A0786	Il tachigrafo analogico	
	1 non può più essere utilizzato sui veicoli in circolazione prima del 1.5.2006	F
	2 è installato su veicoli immatricolati prima dell'1.5.2006	V
	3 funziona con la carta tachigrafica	F
A0787	Il tachigrafo analogico	
	1 non può più essere utilizzato sui veicoli in circolazione prima del 1.5.2006	F
	2 può funzionare con due fogli di registrazione	V
	4 è installato sui veicoli immatricolati dopo l'1.1.2008	F
A0788	Il tachigrafo analogico	
	1 deve essere regolato da un'officina autorizzata	V
	2 è installato sui veicoli immatricolati dopo l'1.1.2008	F
	4 deve essere attivato dal competente UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
A0789	Il tachigrafo analogico	
	1 non può più essere utilizzato sui veicoli in circolazione prima del 1.5.2006	F
	2 funziona con un foglio di registrazione	V
	3 deve essere attivato dal competente UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
A0790	L'installazione del tachigrafo digitale è obbligatoria per i veicoli soggetti alla disciplina del regolamento n. 561/2006/CE immatricolati dal	
	1 1° gennaio 2006	F
	2 1° maggio 2006	V
	3 1° Gennaio 2005	F
A0791	La visita e prova del veicolo è una operazione	
	1 tecnica che comporta il rilascio di un duplicato della carta di circolazione e del certificato di proprietà	F
	2 amministrativa eseguita presso gli sportelli del PRA	F
	4 tecnico-amministrativa che comporta specifiche verifiche sul veicolo	V

PROVINCIA DI LODI

A0792	La visita e prova del veicolo è una operazione	
	1 effettuata presso le stazioni di controllo degli UMC e presso le sedi predisposte dagli interessati	V
	2 tecnica che comporta il rilascio di un duplicato della carta di circolazione e del certificato di proprietà	F
	3 amministrativa eseguita presso gli sportelli dell'UMC	F
A0793	La visita e prova del veicolo è una operazione	
	1 effettuata da funzionari tecnici degli UMC	V
	2 amministrativa eseguita presso gli sportelli dell'UMC	F
	3 tecnica che comporta il rilascio di un duplicato della carta di circolazione e del certificato di proprietà	F
A0794	L'omologazione del tipo riguarda	
	1 solamente le entità tecniche	F
	2 i veicoli soggetti a revisione presso i centri privati	F
	3 i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche	V
A0795	L'omologazione del tipo riguarda	
	1 anche veicoli privi di carrozzeria	V
	2 solamente le entità tecniche	F
	3 i veicoli soggetti a revisione presso i centri privati	F
A0796	L'omologazione del tipo riguarda	
	1 solamente le entità tecniche	F
	2 tutti i veicoli prodotti in serie	V
	3 i veicoli soggetti a revisione presso i centri privati	F
A0797	L'omologazione di un veicolo è	
	1 una procedura che si articola in una fase operativa e una amministrativa	V
	2 la registrazione al PRA dell'atto di vendita	F
	3 l'acquisizione dell'autorizzazione al trasporto professionale	F
A0798	L'omologazione dei tipi di veicoli è attestata	
	1 dalla casa costruttrice	V
	2 dal concessionario	F
	3 dalle officine autorizzate	F
A0799	L'omologazione dei tipi di veicoli è attestata	
	1 dai centri revisione privati	F
	2 dal concessionario	F
	4 dal costruttore dell'autotelaio o telaio per rimorchio o semirimorchio	V
A0800	Un veicolo privo di carrozzeria	
	1 può essere omologato quale autotelaio o telaio montato per rimorchio o semirimorchio	V
	2 può essere immatricolato	F
	3 può circolare liberamente su qualsiasi strada	F
A0801	Un veicolo privo di carrozzeria	
	1 può essere omologato	V
	2 può essere allestito esclusivamente dal costruttore del veicolo	F
	3 non può essere mai omologato	F
A0802	Un veicolo privo di carrozzeria	
	1 deve essere sottoposto ad approvazione quando viene allestito	V
	2 può circolare liberamente su qualsiasi strada	F
	4 non può essere mai omologato	F
A0803	Un veicolo privo di carrozzeria	
	1 può essere allestito esclusivamente dal costruttore del veicolo	F
	2 può essere allestito da ditte diverse dal costruttore del veicolo	V
	3 non può essere mai omologato	F
A0804	Devono essere sottoposti ad omologazione	
	1 solo i veicoli immatricolati in esemplare unico	F
	2 i prototipi di veicoli per i quali è prevista la produzione in serie	V
	3 solamente gli autocarri e gli autobus	F
A0805	Un veicolo in unico esemplare è un veicolo	
	1 circolante, con particolari caratteristiche tecniche	F
	2 non omologato da sottoporre ad accertamento di idoneità alla circolazione	V
	3 non circolante, di particolare interesse storico	F

A0806	Un veicolo in unico esemplare è un veicolo	
	1 raro da conservare nei musei	F
	2 di tipo eccezionale	F
	3 realizzato tramite l'allestimento di autotelai o telai per rimorchio o semirimorchio di tipo omologato	V
A0807	Nel caso di approvazione delle modifiche apportate a veicolo in circolazione l'UMC rilascia	
	1 il verbale di visita e prova	V
	2 il certificato di approvazione	F
	3 il certificato di origine	F
A0808	Il certificato di approvazione di un veicolo	
	2 contiene i dati dell'intestatario del veicolo	F
	3 contiene la dichiarazione che il veicolo è conforme al tipo omologato	F
	4 viene rilasciato dal CPA (o CSRPAD) o dall'UMC che procede all'approvazione del veicolo	V
A0809	Il certificato di approvazione di un veicolo	
	1 contiene la dichiarazione che il veicolo è conforme al tipo omologato	F
	2 contiene i dati dell'intestatario del veicolo	F
	4 contiene tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo a cui si riferisce	V
A0810	Il certificato di approvazione tecnica, per l'immatricolazione di veicoli, ha validità	
	1 due anni per macchine agricole e operatrici	V
	2 un anno per tutti i veicoli	F
	3 un anno per macchine agricole e operatrici	F
A0811	Il certificato di approvazione tecnica, per l'immatricolazione di veicoli, ha validità	
	1 un anno per macchine agricole e operatrici	F
	2 tre anni per tutti i veicoli	F
	3 un anno per tutti i veicoli ad eccezione di macchine agricole e operatrici	V
A0812	Il certificato di approvazione tecnica	
	1 può essere rilasciato anche dagli UMC	V
	2 è di esclusiva competenza degli UMC	F
	3 può essere rilasciato anche dalle case costruttrici dei veicoli	F
A0813	Il verbale di visita e prova rilasciato dall'UMC che procede all'approvazione del veicolo a seguito di modifiche delle caratteristiche costruttive	
	1 è un documento ad uso esclusivo interno dell'ufficio	V
	2 sostituisce il Documento Unico	F
	3 sostituisce il certificato di origine del veicolo	F
A0814	Il certificato di approvazione	
	1 viene rilasciato dal CPA (o CSRPAD) oppure dall'UMC	V
	2 sostituisce il certificato di origine del veicolo	F
	3 sostituisce la carta di circolazione / DU del veicolo	F
A0815	Il certificato di approvazione	
	1 sostituisce il certificato di origine del veicolo	F
	2 sostituisce la carta di circolazione / DU del veicolo	F
	4 attesta le caratteristiche tecniche del veicolo	V
A0816	La sostituzione del telaio	
	1 non richiede nessuna formalità	F
	2 comporta l'aggiornamento del documento di circolazione senza visita e prova del veicolo	F
	3 richiede l'approvazione della modifica da parte del competente UMC	V
A0817	La sostituzione del telaio	
	1 comporta l'aggiornamento del documento di circolazione senza visita e prova del veicolo	F
	3 non richiede nessuna formalità	F
	4 comporta l'aggiornamento del documento di circolazione a seguito di visita e prova del veicolo	V
A0818	La sostituzione del telaio	
	1 comporta l'aggiornamento del documento di circolazione ai sensi dell'art. 78 CDS	V
	2 non richiede nessuna formalità	F
	3 comporta l'aggiornamento del documento di circolazione senza visita e prova del veicolo	F

A0819	A seguito di approvazione per la modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali	
	1 non è richiesta alcuna formalità	F
	2 non si aggiorna il documento di circolazione	F
	4 si procede all'aggiornamento del documento di circolazione	V
A0820	Alcune modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali o l'aggiunta di alcuni dispositivi	
	1 richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione senza visita e prova del veicolo	V
	2 richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione senza presentazione di apposita istanza presso gli UMC o Studi di consulenza	F
	3 richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione tramite annotazione apposta manualmente presso gli UMC	F
A0821	L'aggiornamento della carta di circolazione / DU a seguito di visita e prova comporta	
	1 l'emissione di duplicato della carta di circolazione / DU oppure di un tagliando autoadesivo	V
	2 l'apposizione di annotazione manuale o di apposito timbro sulla carta di circolazione / DU	F
	3 esclusivamente l'emissione di duplicato della carta di circolazione / DU	F
A0822	Per emettere il duplicato della carta di circolazione / DU a seguito di visita e prova per modifica delle caratteristiche costruttive del veicolo	
	1 è necessaria l'emissione (preventiva) di un verbale di visita e prova ad uso esclusivo interno	V
	2 è necessaria l'emissione (preventiva) di un certificato di approvazione ad uso esterno	F
	3 è necessaria l'emissione (preventiva) di un tagliando di aggiornamento	F
A0823	Annotazioni manuali o apposizione di appositi timbri sulla carta di circolazione / DU, qualora trattasi di aggiornamento di dispositivi installati	
	1 non sono ammesse	V
	2 sono ammesse se è presente la firma autografa di un dipendente del CPA	F
	3 sono sempre ammesse se espressamente richieste	F
A0824	La visita e prova per l'approvazione delle modifiche apportate al veicolo	
	1 può essere effettuata dal responsabile tecnico di un centro privato autorizzato alle revisioni	F
	2 richiede l'acquisizione del certificato di proprietà	F
	3 comporta misurazioni dirette delle dimensioni, delle masse, ecc.	V
A0825	La visita e prova per l'approvazione delle modifiche apportate al veicolo	
	1 comporta l'acquisizione di eventuali certificati di origine di accessori e/o dispositivi installati	V
	2 richiede la verifica del certificato dell'assicurazione	F
	3 non richiede il controllo del veicolo	F
A0826	La visita e prova per l'approvazione delle modifiche apportate al veicolo	
	1 non richiede il controllo del veicolo	F
	3 richiede l'acquisizione del certificato di proprietà	F
	4 può comportare rilevazioni del livello sonoro, della pressione di prova, ecc.	V
A0827	La visita e prova per l'approvazione delle modifiche apportate al veicolo	
	1 richiede l'acquisizione del certificato di proprietà	F
	2 non richiede il controllo del veicolo	F
	4 si conclude con l'esito del funzionario tecnico dell'UMC	V
A0828	L'aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova il veicolo	
	1 è ammesso nei casi specificamente individuati dalla normativa	V
	2 è ammesso sempre	F
	3 è ammesso se espressamente autorizzato dal competente CPA	F
A0829	L'aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova il veicolo avviene sulla base di	
	1 dichiarazione rilasciata da officina di autoriparazione appositamente accreditata	V
	2 dichiarazione rilasciata dal proprietario del veicolo	F
	3 dichiarazione rilasciata da qualsiasi officina di autoriparazione	F
A0830	Nel caso di aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova il veicolo l'intestatario del veicolo deve presentare	
	1 istanza di aggiornamento unitamente alla prescritta documentazione, entro 30 giorni dalla data della modifica	V
	2 istanza di aggiornamento unitamente alla prescritta documentazione, entro 60 giorni dalla data della modifica	F
	3 istanza di aggiornamento unitamente alla prescritta documentazione entro 90 giorni dalla data della modifica	F

A0831	Le officine accreditate ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova il veicolo	
	1 sono soggette a vigilanza da parte degli UMC	V
	2 non sono soggette a vigilanza	F
	3 sono soggette a vigilanza da parte PRA	F
A0832	Le officine accreditate ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova del veicolo devono	
	1 possedere determinati requisiti di competenza e idonei responsabili tecnici autorizzati	V
	2 possedere esclusivamente determinate attrezzature	F
	3 non devono dimostrare o dichiarare il possesso di determinati requisiti	F
A0833	Gli studi di consulenza che provvedono all'aggiornamento della carta di circolazione / DU senza sottoporre a visita e prova il veicolo	
	1 sono soggetti a vigilanza da parte degli UMC	V
	2 non sono soggetti a vigilanza	F
	3 sono soggetti a vigilanza da parte PRA	F
A0834	La modifica delle caratteristiche tecniche delle macchine agricole	
	1 richiede l'aggiornamento del certificato di proprietà	F
	2 può essere effettuata previa comunicazione al competente UMC	F
	4 richiede l'aggiornamento della carta di circolazione	V
A0835	L'aggiornamento del certificato di circolazione per ciclomotori	
	1 deve essere richiesto al PRA competente	F
	2 non è mai ammesso	F
	4 deve essere richiesto al competente UMC	V
A0836	Possono essere muniti di impianto a gas per l'alimentazione alternativa o esclusiva	
	1 autoveicoli	V
	2 rimorchi	F
	3 filobus	F
A0837	L'impianto di alimentazione a GPL o CNG può essere installato	
	1 fin dall'origine dalla casa costruttrice del veicolo	V
	2 dal proprietario del veicolo	F
	3 dagli uffici del PRA	F
A0838	L'acronimo GPL significa	
	1 Gas di Petrolio Liquefatto	V
	2 Gas di Paraffina Liquefatto	F
	3 Gas di Petrolio Livellato	F
A0839	L'acronimo CNG significa	
	1 Gas Naturale Compresso	V
	3 Gas Naturale Gassificato	F
	4 Gas Naturale Civile	F
A0840	Sui veicoli adibiti al trasporto di animali vivi	
	1 deve essere apposta la scritta generica TRASPORTO ANIMALI VIVI ovvero specifica con la indicazione del tipo di animali	V
	2 occorre la segnalazione di pericolo di colore azzurro	F
	4 occorre la segnalazione di pericolo di colore arancio	F
A0841	Sui veicoli adibiti al trasporto di animali vivi	
	1 l'apposita scritta dovrà essere ben visibile a conveniente distanza	V
	3 occorre la segnalazione di pericolo di colore azzurro	F
	4 occorre la segnalazione di pericolo di colore arancio	F
A0842	Sui veicoli adibiti al trasporto di animali vivi	
	1 l'apposita scritta potrà essere dipinta sulle pareti laterali del veicolo o nella parte anteriore o posteriore e comunque non facilmente asportabile	V
	2 occorre la segnalazione di pericolo di colore arancio	F
	4 occorre la segnalazione di pericolo di colore azzurro	F
A0843	Mediante il controllo tecnico periodico (revisione)	
	1 si procede ad un controllo del certificato di proprietà del veicolo	F
	2 si verificano le condizioni di silenziosità del veicolo	V
	3 si verifica esclusivamente il sistema dei freni e dello sterzo del veicolo	F
A0844	Mediante il controllo tecnico periodico (revisione)	
	1 si procede ad un controllo del certificato di proprietà del veicolo	F
	3 si accertano i requisiti per l'immissione in circolazione del veicolo	F
	4 si verificano le condizioni di inquinamento del veicolo	V

PROVINCIA DI LODI

A0845		Mediante il controllo tecnico periodico (revisione)	
	1	si accertano i requisiti per l'immissione in circolazione del veicolo	F
	2	si procede ad un controllo del certificato di proprietà del veicolo	F
	3	si accerta la permanenza dei requisiti per la sicurezza della circolazione del veicolo	V
A0846		La revisione	
	1	si classifica in base alla periodicità e al tipo di controllo	V
	2	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'immissione in circolazione	F
	3	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione	F
A0847		La revisione	
	1	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'immissione in circolazione	F
	2	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione	F
	4	è un controllo tecnico del veicolo in circolazione	V
A0848		La revisione	
	1	serve per accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, silenziosità e contenimento delle emanazioni inquinanti del veicolo circolante	V
	2	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'immissione in circolazione	F
	3	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione	F
A0849		Per dimostrare il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione è	
	1	necessario il bollino autoadesivo blu	F
	2	sufficiente avere effettuato la regolare revisione periodica del veicolo ai sensi dell'art. 80 CDS	V
	4	sufficiente avere a bordo il certificato di approvazione	F
A0850		Sono soggetti a revisione	
	1	autoveicoli e loro rimorchi, ciclomotori e motoveicoli	V
	2	velocipedi a pedalata assistita	F
	4	monopattini elettrici	F
A0851		Sono soggetti a revisione	
	1	veicoli di interesse storico collezionistico	V
	2	velocipedi a pedalata assistita	F
	4	veicoli di interesse storico collezionistico esclusi quelli muniti di certificato di rilevanza storica e collezionistica	F
A0852		Sono soggetti a revisione	
	1	filoveicoli	V
	2	velocipedi a pedalata assistita	F
	4	veicoli di interesse storico collezionistico esclusi quelli muniti di certificato di rilevanza storica e collezionistica	F
A0853		Sono soggetti a revisione	
	1	rimorchi aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t	V
	2	velocipedi	F
	3	veicoli di interesse storico collezionistico esclusi quelli muniti di certificato di rilevanza storica e collezionistica	F
A0854		La cadenza delle revisioni può essere, in base alla categoria del veicolo,	
	1	annuale o semestrale	F
	2	triennale o annuale/biennale	F
	3	annuale o quadriennale/biennale	V
A0855		Rientrano tra le revisioni dei veicoli	
	1	revisioni singole (straordinarie) a seguito di incidente	V
	2	revisioni singole per mancata iscrizione del veicolo al PRA	F
	3	revisioni singole per modifica del colore della carrozzeria	F
A0856		Hanno l'obbligo della revisione annuale	
	1	autobus, filobus, ciclomotori, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	F
	2	autobus, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, motocarri, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea, filobus	F
	4	filobus	V

PROVINCIA DI LODI

A0857	Hanno l'obbligo della revisione annuale	
	1 autobus, filobus, autoveicoli e rimorchi destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	V
	3 autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture, filobus	F
	4 autobus, filobus, ciclomotori, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	F
A0858	Hanno l'obbligo della revisione annuale	
	1 autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture, filobus	F
	2 autobus, filobus, ciclomotori, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	F
	4 trenini turistici	V
A0859	I rimorchi aventi massa complessiva superiore a 3,5 t	
	1 sono soggetti a revisione insieme al veicolo trainante	F
	2 sono soggetti a revisione annuale	V
	3 sono espressamente esentati dalla revisione	F
A0860	Le autoambulanze vanno revisionate	
	1 ogni anno	V
	2 ogni 2 anni	F
	3 ogni sei mesi	F
A0861	Gli autobus vanno revisionati	
	1 ogni sei mesi	F
	2 ogni quattro anni la prima volta e ogni due le seguenti	F
	3 ogni anno	V
A0862	Gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere sottoposti a revisione	
	1 ogni 4 anni	F
	2 con cadenza annuale	V
	3 ogni 3 anni	F
A0863	Gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere sottoposti a revisione	
	1 ogni 2 anni	F
	2 annualmente	V
	3 ogni 3 anni	F
A0864	I ciclomotori sono soggetti a revisione	
	1 con cadenza annuale	F
	2 limitatamente ai ciclomotori a due ruote	F
	3 con cadenza quadriennale e biennale	V
A0865	I ciclomotori sono soggetti a revisione	
	1 con cadenza annuale	F
	2 dopo due anni dall'ultima revisione	V
	4 mai	F
A0866	I ciclomotori sono soggetti a revisione	
	1 con cadenza annuale	F
	2 mai	F
	4 periodica	V
A0867	Le autovetture che hanno annotato sul documento di circolazione l'agganciamento del carrello appendice	
	1 sono soggette a revisione triennale	F
	2 devono sottoporre a revisione il carrello appendice ogni tre anni	F
	4 sono soggette a revisione con la cadenza prevista per la categoria di appartenenza del veicolo	V

A0868	Le autovetture che hanno annotato sul documento di circolazione l'agganciamento del carrello appendice	
	1 devono essere presentate a revisione insieme al carrello appendice	V
	2 devono sottoporre a revisione il carrello appendice ogni cinque anni	F
	3 sono soggette a revisione annuale	F
A0869	Sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	
	1 ciclomotori	V
	2 autocarri superiori a 3,5 t	F
	3 autobus	F
A0870	Sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	
	1 motoveicoli	V
	2 autocarri superiori a 3,5 t	F
	4 trenini turistici	F
A0871	Sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	
	2 autobus	F
	3 autovetture	V
	4 trenini turistici	F
A0872	Sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	
	1 autobus	F
	2 autocaravan fino a 3,5 t	V
	3 autocarri superiori a 3,5 t	F
A0873	La revisione periodica dei rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t è prevista con cadenza	
	1 quadriennale/biennale	V
	2 annuale	F
	3 quinquennale	F
A0874	La revisione dei carrelli appendice deve essere effettuata	
	1 unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione / DU sono annotati	V
	2 con cadenza annuale	F
	3 con cadenza quinquennale	F
A0875	I veicoli d'epoca sono soggetti ad una revisione particolare con cadenza	
	1 triennale	F
	2 annuale	F
	4 quinquennale	V
A0876	La revisione singola straordinaria di un veicolo può essere disposta dagli UMC	
	2 per incidente	V
	3 su segnalazione dei funzionari del PRA	F
	4 per accertare l'effettivo proprietario del veicolo	F
A0877	La revisione singola straordinaria di un veicolo può essere disposta dagli UMC	
	1 su segnalazione dei funzionari della Prefettura	F
	2 su segnalazione degli organi di Polizia Stradale	V
	3 per accertare l'effettivo proprietario del veicolo	F
A0878	La revisione singola (straordinaria)	
	1 non viene mai disposta a seguito di incidente	F
	2 viene disposta con apposito Decreto Ministeriale	F
	3 viene disposta con provvedimento adottato dal competente UMC	V
A0879	La revisione singola (straordinaria)	
	1 riguarda un singolo veicolo	V
	2 può essere disposta anche senza provvedimento del l'UMC	F
	3 viene disposta con apposito Decreto Ministeriale	F
A0880	Qualora venga disposta la revisione singola (straordinaria)	
	1 il proprietario è tenuto a sottoporre il veicolo a visita presso uno dei centri revisione privati autorizzati	F
	2 la revisione deve essere effettuata presso un UMC	V
	3 la revisione è gratuita	F
A0881	Qualora venga disposta la revisione singola (straordinaria)	
	2 la revisione non è obbligatoria	F
	3 la revisione è gratuita	F
	4 il proprietario è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione	V

PROVINCIA DI LODI

A0882	La revisione singola (straordinaria)	
	1 può essere disposta per dubbi sulla sicurezza della circolazione sul singolo veicolo	V
	2 riguarda una categoria di veicoli	F
	4 viene disposta con apposito decreto ministeriale	F
A0883	La revisione singola (straordinaria) di un veicolo può essere disposta dagli UMC	
	1 per dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione, silenziosità e antinquinamento	V
	2 su segnalazione dei funzionari della Prefettura	F
	3 su segnalazione dei funzionari del PRA	F
A0884	La revisione singola (straordinaria)	
	1 riguarda una categoria di veicoli	F
	3 può essere disposta a seguito di incidente	V
	4 può essere disposta anche senza provvedimento del l'UMC	F
A0885	La revisione singola (straordinaria) di un veicolo può essere disposta dagli UMC	
	1 su segnalazione dei funzionari della Prefettura	F
	2 su segnalazione dei funzionari del PRA	F
	4 per controllo a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso i centri revisioni autorizzati	V
A0886	Qualora venga disposta la revisione singola (straordinaria)	
	1 l'operazione deve essere effettuata previa corresponsione della tariffa prevista	V
	2 l'operazione è gratuita	F
	3 l'operazione non è obbligatoria	F
A0887	La revisione limitata al controllo delle emissioni inquinanti	
	1 riguarda i controlli relativi all'inquinamento acustico ed atmosferico	V
	2 riguarda tutti i controlli abituali	F
	3 riguarda solamente i veicoli con dispositivi antinquinamento	F
A0888	La revisione limitata al controllo delle emissioni inquinanti	
	1 può essere disposta con apposito decreto del Ministro	V
	2 riguarda tutti i controlli abituali	F
	3 può essere disposta dalla Regione	F
A0889	Gli UMC possono effettuare revisioni di veicoli	
	2 di tutti i veicoli a motore con targa civile italiana oltre a particolari casi di veicoli con targa estera o di alcune amministrazioni dello Stato	V
	3 a pedali con almeno 4 posti	F
	4 immatricolati negli USA	F
A0890	Gli UMC possono effettuare revisioni di veicoli	
	2 a pedali con almeno 4 posti	F
	3 immatricolati negli USA	F
	4 immatricolati in Stati UE adibiti a trasporti combinati	V
A0891	Gli UMC possono effettuare revisioni di veicoli	
	1 delle amministrazioni dello Stato che non riservano a se stesse tale onere	V
	2 a pedali con almeno 4 posti	F
	4 immatricolati negli USA	F
A0892	Gli UMC possono effettuare, a determinate condizioni, revisioni di veicoli	
	1 immatricolati negli USA	F
	2 a pedali con almeno 4 posti	F
	3 con targa Svizzera	V
A0893	Sono soggetti a revisione i seguenti veicoli con targa diversa da quella civile italiana	
	1 extra UE	F
	2 degli Stati confinanti	F
	4 del Corpo dei Vigili del Fuoco	V
A0894	Sono soggetti a revisione i seguenti veicoli con targa diversa da quella civile italiana	
	2 extra UE	F
	3 degli Stati confinanti	F
	4 del Corpo Forestale dello Stato	V
A0895	Sono soggetti a revisione i seguenti veicoli con targa diversa da quella civile italiana	
	1 delle Capitanerie di Porto	V
	2 degli Stati confinanti	F
	3 extra UE	F

PROVINCIA DI LODI

A0896		I filobus sono soggetti a revisione	
	1	con cadenza annuale	V
	2	con cadenza triennale	F
	3	e l'esito della visita viene comunicato all'Azienda esercente il servizio	F
A0897		I filobus sono soggetti a revisione	
	2	con cadenza semestrale	F
	3	con cadenza triennale	F
	4	nel rispetto delle procedure previste per i veicoli della categoria M e di specifiche norme	V
A0898		I filobus sono soggetti a revisione	
	1	con cadenza semestrale	F
	2	e l'esito della visita viene annotato in apposito libretto delle verifiche	V
	3	con cadenza triennale	F
A0899		Il controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali	
	1	è un controllo a campione	V
	2	è limitato alle emissioni inquinanti	F
	3	serve per rilevare dei dati statistici	F
A0900		Il controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali	
	1	è limitato a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 7,5 t	F
	2	è effettuato con autoarticolati dell'ACI	F
	4	è previsto da una direttiva della UE recepita in Italia	V
A0901		Il controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali	
	1	è limitato a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 7,5 t	F
	2	è limitato alle emissioni inquinanti	F
	3	si aggiunge a quello della revisione periodica	V
A0902		Il controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali	
	1	è limitato a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 7,5 t	F
	2	è effettuato con autoarticolati dell'ACI	F
	4	è effettuato su strada senza nessun preavviso	V
A0903		La revisione dei veicoli scade	
	1	entro il 1 Gennaio di ogni anno	F
	2	entro il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione o in cui è stata effettuata l'ultima revisione	V
	3	entro il mese corrispondente a quello successivo di rilascio della carta di circolazione o in cui è stata effettuata l'ultima revisione	F
A0904		Il termine entro cui effettuare la revisione di un autoveicolo nel corso dell'anno è determinato	
	1	dal mese di immatricolazione o dell'ultima revisione	V
	2	dal giorno dell'ultima revisione	F
	3	dall'ultimo numero del telaio	F
A0905		L'esito della revisione	
	1	viene indicato sulla carta di circolazione solamente in caso di esito REGOLARE	F
	2	viene indicato sulla carta di circolazione solamente in caso di esito RIPETERE	F
	4	viene sempre indicato sul documento di circolazione	V
A0906		Qualora l'esito della revisione sia Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole, il veicolo	
	1	deve essere radiato dalla circolazione	F
	2	può circolare purché ne venga ripristinata l'efficienza	F
	4	può circolare soltanto per essere condotto in officina nella medesima giornata	V
A0907		Qualora l'esito della revisione sia Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole, il veicolo	
	1	non può circolare fino a nuova revisione	V
	2	può circolare senza nessun problema	F
	3	può circolare purché ne venga ripristinata l'efficienza	F

A0908	Qualora l'esito della revisione sia Ripetere - Da rappresentare a nuova visita entro un mese	
	1 è sempre consentita la circolazione	F
	2 non è consentita la circolazione	F
	4 è consentita la circolazione fino a nuova visita purché venga ripristinata l'efficienza del veicolo	V
A0909	Qualora l'esito della revisione sia Ripetere, il veicolo	
	1 deve essere radiato dalla circolazione	F
	2 viene sottoposto a fermo amministrativo	F
	4 deve essere rappresentato a nuova visita	V
A0910	Qualora l'esito della revisione sia Ripetere, il veicolo	
	1 viene sottoposto a fermo amministrativo	F
	2 può circolare liberamente senza alcuna formalità	F
	3 può circolare nel mese successivo alla data riportata purché ne venga ripristinata l'efficienza	V
A0911	In caso di esito "Revisione Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole" la circolazione oltre i termini previsti	
	1 è consentita per un mese	F
	2 è consentita sempre	F
	3 è consentita esclusivamente per recarsi a effettuare la revisione nel giorno fissato per la visita	V
A0912	La circolazione con revisione scaduta è ammessa	
	1 sempre	F
	2 per recarsi ad effettuare la revisione nel giorno fissato per la visita	V
	3 sempre purché prenotata prima della scadenza	F
A0913	La revisione dei veicoli deve essere effettuata entro	
	1 il termine indicato nelle righe descrittive dell'Attestato ATP	F
	2 il mese in cui è avvenuta la precedente revisione	V
	3 il termine indicato sul libretto di uso e manutenzione del costruttore del veicolo	F
A0914	La revisione dei veicoli deve essere effettuata entro	
	1 il termine indicato nelle righe descrittive dell'Attestato ATP	F
	2 il termine indicato sul libretto di uso e manutenzione del costruttore del veicolo	F
	3 il mese rispetto alla data indicata sull'etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione relativa alla precedente revisione	V
A0915	Il mese cui far riferimento per la scadenza della revisione dei ciclomotori	
	1 è riportato su un certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante del certificato di circolazione	F
	2 è indicato sul certificato di circolazione in corrispondenza del codice armonizzato (E)	F
	3 è quello di rilascio del certificato di circolazione al punto B della pagina 1, per la prima revisione	V
A0916	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli leggeri	
	1 non scade mai e non è soggetta a revoca	F
	2 scade ogni anno	F
	3 non è soggetta a scadenza	V
A0917	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli leggeri	
	2 è limitata a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	V
	3 scade ogni anno	F
	4 viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
A0918	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli leggeri	
	1 non scade mai e non è soggetta a revoca	F
	2 viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
	4 viene rilasciata dalla Provincia	V
A0919	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli leggeri	
	1 può essere revocata	V
	2 scade ogni anno	F
	3 viene rilasciata dalla Camera di commercio	F

PROVINCIA DI LODI

A0920	L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	
	1 può essere rilasciata a consorzi o società consortili	V
	2 può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
	3 può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
A0921	L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	
	1 è subordinata al possesso di determinati requisiti da parte del richiedente	V
	2 può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
	3 può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
A0922	L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	
	1 può essere rilasciata a imprese di autoriparazione che possiedono determinati requisiti	V
	2 può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
	3 può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
A0923	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli pesanti	
	1 scade ogni anno	F
	3 non scade mai e non è soggetta a revoca	F
	4 non è soggetta a scadenza	V
A0924	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli pesanti	
	1 viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
	2 riguarda i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)	V
	3 scade ogni anno	F
A0925	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli pesanti	
	1 viene rilasciata dalla Provincia	V
	2 non scade mai e non è soggetta a revoca	F
	3 viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
A0926	L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati alla revisione dei cd. veicoli pesanti	
	1 viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
	2 può essere revocata	V
	3 scade ogni anno	F
A0927	L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli superiori a 3,5 t destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime ATP	
	1 può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
	2 può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
	3 può essere rilasciata a consorzi o società consortili	V
A0928	L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli superiori a 3,5 t destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime ATP	
	1 è subordinata al possesso di determinati requisiti da parte del richiedente	V
	2 può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F
	3 può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
A0929	L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli superiori a 3,5 t destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime ATP	
	1 può essere rilasciata a imprese di autoriparazione che possiedono determinati requisiti	V
	2 può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
	4 può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F

PROVINCIA DI LODI

A0930	La revisione di un veicolo fino a 3,5 t e fino a 16 posti compreso il conducente può essere attestata da	
	1 responsabile di un'officina autorizzata dalla casa costruttrice	F
	2 funzionario tecnico abilitato dell'UMC	V
	3 funzionario della Polizia di Stato abilitato	F
A0931	La revisione di un veicolo fino a 3,5 t e fino a 16 posti compreso il conducente può essere attestata da	
	1 ispettore di centro revisioni privato autorizzato	V
	2 officine di autoriparazione	F
	4 qualsiasi impiegato dell'UMC purché almeno di III livello	F
A0932	Il controllo tecnico periodico dei veicoli (revisione)	
	1 è regolamentato da norme UE e da norme nazionali	V
	2 comporta una serie di controlli tecnici tra i quali la verifica del colore della carrozzeria delle autovetture	F
	3 è regolamentato esclusivamente dal codice della strada	F
A0933	Il controllo tecnico periodico dei veicoli (revisione)	
	2 è regolamentato esclusivamente dal codice della strada	F
	3 non riguarda il controllo del campo visivo del conducente	F
	4 consiste in una serie di controlli che riguardano la sicurezza della circolazione e l'inquinamento	V
A0934	Il controllo tecnico periodico dei veicoli (revisione)	
	1 non riguarda il controllo del campo visivo del conducente	F
	2 non riguarda le verifiche relative alle emissioni inquinanti	F
	4 comporta una serie di controlli tecnici tra i quali la verifica del telaio e degli elementi ad esso ancorati	V
A0935	Il controllo tecnico periodico dei veicoli (revisione) dei veicoli fino a 3,5 t e fino a 16 posti compreso il conducente	
	1 non riguarda il controllo del campo visivo del conducente	F
	2 è regolamentato esclusivamente dal codice della strada	F
	3 spetta ai funzionari tecnici dell'UMC e ispettori dei centri revisioni privati autorizzati	V
A0936	L'esito favorevole della revisione	
	1 è attestato anche sul certificato di revisione	V
	2 è attestato esclusivamente dall'etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione	F
	4 è attestato da certificato con timbro che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
A0937	L'esito della revisione	
	1 SOSPESO comporta la radiazione del veicolo dalla circolazione	F
	2 può essere REGOLARE, RIPETERE o SOSPESO	V
	3 sfavorevole non comporta una nuova visita e prova del veicolo	F
A0938	L'esito della revisione	
	1 viene comunicato agli uffici del PRA	F
	2 sfavorevole non comporta una nuova visita e prova del veicolo	F
	4 è annotato sul documento di circolazione del veicolo	V
A0939	L'esito della revisione	
	1 viene comunicato agli uffici del PRA	F
	3 può essere REGOLARE, RIPETERE o NEGATIVO	F
	4 viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
A0940	L'esito della revisione	
	1 sfavorevole comporta una nuova visita e prova del veicolo	V
	2 viene comunicato agli uffici del PRA	F
	3 sfavorevole non comporta una nuova visita e prova del veicolo	F
A0941	L'esito favorevole delle revisioni	
	1 è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	2 è attestato da specifica annotazione sul certificato di proprietà	F
	4 viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V

PROVINCIA DI LODI

A0942		L'esito favorevole delle revisioni	
	1	è attestato da certificato rilasciato dal PRA con timbro che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	2	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	4	è attestato da etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione del veicolo	V
A0943		L'esito favorevole delle revisioni	
	1	è attestato da certificato rilasciato dal PRA con timbro che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	2	è attestato da etichetta autoadesiva recante un codice antifalsificazione	V
	3	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
A0944		L'esito sfavorevole della revisione	
	1	è attestato anche sul certificato di revisione	V
	2	è attestato esclusivamente dall'etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione	F
	4	è attestato da certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
A0945		L'esito sfavorevole della revisione	
	1	è attestato da etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione del veicolo	V
	2	è attestato da certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	3	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
A0946		L'esito sfavorevole della revisione	
	1	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	2	è attestato da certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	3	viene assegnato in presenza di anomalie e/o difetti del veicolo	V
A0947		L'esito sfavorevole della revisione	
	2	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	3	è attestato da certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	4	è attestato da etichetta autoadesiva che riporta specifici codici numerici che individuano i motivi dell'esito sfavorevole	V
A0948		L'esito sfavorevole della revisione	
	1	è attestato da annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	2	è attestato da certificato rilasciato dal PRA che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	4	viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
A0949		La circolazione del veicolo che ha sostenuto la visita di revisione con esito sfavorevole	
	1	non è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito SOPSESO	V
	2	non è mai consentita fino a nuova visita	F
	3	è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito SOSPESO	F
A0950		La circolazione del veicolo che ha sostenuto la visita di revisione con esito sfavorevole	
	1	è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito RIPETERE	V
	2	non è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito RIPETERE	F
	3	è sempre consentita in attesa della nuova visita	F
A0951		In caso di esito sfavorevole della visita di revisione il codice	
	1	04 individua anomalie del telaio o degli elementi ad esso ancorati	F
	2	04 individua anomalie del sistema di sterzo	F
	3	01 individua anomalie dell'impianto frenante	V
A0952		In caso di esito sfavorevole della visita di revisione il codice	
	1	04 individua anomalie della visibilità	F
	2	08 individua anomalie relative agli effetti nocivi	V
	3	04 individua anomalie del telaio o degli elementi ad esso ancorati	F

PROVINCIA DI LODI

A0953		Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di requisiti	
	1	professionali	F
	2	psichici solamente per patenti delle categorie D e DE	F
	4	fisici	V
A0954		Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di requisiti	
	1	psichici solamente per patenti delle categorie D e DE	F
	2	morali solamente per patenti di categoria D	F
	3	di età	V
A0955		Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di requisiti	
	1	psichici	V
	2	morali solamente per patenti di categoria D	F
	4	di idoneità finanziaria	F
A0956		Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di requisiti	
	1	di idoneità finanziaria	F
	2	morali solamente per patenti di categoria D	F
	4	morali	V
A0957		Dopo la riforma in vigore dal 19.1.2013, tra le categorie delle patenti italiane vi sono	
	1	le patenti AM, A2, B4, C1, C1E, D1, D1E	F
	2	le patenti AM, A6, B1, C1, C1E, D1, D1E	F
	3	le patenti AM, A2, B1, C1, C1E, D1, D1E	V
A0958		Dopo la riforma in vigore dal 19.1.2013, tra le categorie delle patenti italiane vi sono	
	2	le patenti D1, D1E, D, DE	V
	3	le patenti A1, A2, A3, A4	F
	4	le patenti C1, C1E, C2, C2E	F
A0959		Dopo la riforma in vigore dal 19.1.2013	
	1	le patenti sono diventate 13 categorie	F
	2	le patenti sono diventate 11 categorie	F
	3	le patenti sono diventate 15 categorie	V
A0960		La patente di categoria AM	
	1	può essere conseguita all'età minima di 14 anni in Italia	V
	3	può essere conseguita all'età minima di 17 anni in Italia	F
	4	può essere conseguita all'età minima di 12 anni in Italia	F
A0961		La patente di categoria AM	
	1	consente la guida di ciclomotori	V
	2	consente la guida di ciclomotori, esclusi i quadricili leggeri	F
	3	consente la guida di ciclomotori solamente fino a 3 ruote	F
A0962		La patente di categoria A1	
	1	consente la guida di tricicli (cat. L5e) di potenza non superiore a 15 kW	V
	2	consente la guida di tricicli (cat. L5e) di potenza non superiore a 20 kW	F
	4	non consente la guida di tricicli (cat. L5e) di potenza non superiore a 15 kW	F
A0963		La patente di categoria A1	
	1	può essere ottenuta con accesso diretto se il candidato ha età uguale o superiore a 19 anni	F
	2	può essere conseguita a 16 anni ma fino a 18 non è consentito trasportare passeggeri	F
	4	abilita a condurre motocicli con o senza carrozzetta aventi cilindrata massima di 125 cc, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, tricicli di potenza non superiore a 15 kW e macchine agricole o loro complessi che non superino masse e dimensioni limite dei motoveicoli previste dal CDS	V
A0964		La patente di categoria A2	
	1	comprende sempre la patente di categoria A	F
	2	non comprende mai la patente di categoria AM	F
	3	comprende la patente di categoria AM e A1	V
A0965		La patente di categoria A2	
	1	non comprende mai la patente di categoria AM	F
	2	non comprende la patente di categoria A1	F
	3	abilita a condurre motocicli con o senza carrozzetta aventi potenza non superiore a 35 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima	V

PROVINCIA DI LODI

A0966		La patente di categoria A2	
	1	non comprende la patente di categoria A1	F
	2	non comprende mai la patente di categoria AM	F
	4	può essere conseguita da 18 anni	V
A0967		La patente di categoria A	
	1	può essere ottenuta con accesso diretto se il candidato ha età uguale o superiore a 19 anni	F
	2	può essere conseguita a 24 anni	V
	3	può essere conseguita a 16 anni	F
A0968		La patente di categoria A	
	1	può essere conseguita a 16 anni	F
	2	consente la guida di tricicli di potenza superiore a 15 kW se il titolare ha un'età minima di 21 anni	V
	3	ottenuta con accesso graduale abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg per i primi due anni	F
A0969		La patente di categoria A	
	1	può essere conseguita anche a 20 anni, se si è titolari della categoria A2 da almeno 2 anni	V
	2	ottenuta con accesso graduale abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg per i primi due anni	F
	3	può essere conseguita a 16 anni	F
A0970		La patente di categoria B1	
	1	abilita a condurre quadricicli aventi massa a vuoto non superiore a 400 kg (550 kg per veicoli destinati al trasporto merci), esclusa massa batterie per i veicoli elettrici; potenza massima non superiore a 15 kW	V
	2	abilita a condurre macchine agricole	F
	3	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	F
A0971		Con la patente di categoria B, il traino dei rimorchi è ammesso	
	1	sempre	F
	2	se il rimorchio è leggero e quindi non superiore a 750 kg	V
	3	mai	F
A0972		Con la patente di categoria B, il traino dei rimorchi è ammesso	
	1	sempre	F
	2	senza alcuna limitazione	F
	3	anche di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi 3500 kg	V
A0973		La patente di categoria B	
	1	abilita a condurre macchine operatrici	V
	2	abilita a condurre autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t purché non adibiti al traino	F
	3	può essere conseguita a 16 anni	F
A0974		La patente di categoria B	
	1	abilita a condurre autoveicoli aventi fino a 16 posti escluso il conducente	F
	2	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	F
	4	può essere conseguita a 18 anni	V
A0975		La patente di categoria B	
	1	abilita a condurre autoveicoli aventi fino a 16 posti escluso il conducente	F
	3	può essere conseguita a 16 anni	F
	4	abilita a condurre autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t	V
A0976		La patente di categoria B	
	1	abilita a condurre macchine agricole	V
	2	abilita a condurre autoveicoli aventi fino a 16 posti escluso il conducente	F
	3	può essere conseguita a 16 anni	F
A0977		La patente di categoria BE	
	1	può essere conseguita all'età minima di 20 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima di 18 anni	V
	3	abilita a condurre autocarri di massa massima superiore a 3,5 t	F

PROVINCIA DI LODI

A0978	La patente di categoria BE	
	1 può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	2 può essere conseguita all'età minima di 20 anni	F
	4 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata, insieme a quella della motrice, sia superiore a 4.250 kg, fino a 7.000 kg	V
A0979	La patente di categoria BE	
	1 può essere conseguita all'età minima di 20 anni	F
	2 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da rimorchio o semirimorchio avente massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg	V
	3 può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
A0980	La patente di categoria C1	
	1 può essere conseguita a 18 anni	V
	2 può essere conseguita avendo almeno 24 anni	F
	3 può essere conseguita avendo almeno 21 anni	F
A0981	La patente di categoria C1	
	2 può essere conseguita avendo almeno 24 anni	F
	3 abilita a condurre autoveicoli, diversi da quelli delle categorie D1 e D, aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore a 7.500 kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente	V
	4 può essere conseguita avendo almeno 20 anni	F
A0982	La patente di categoria C1	
	1 può essere conseguita avendo almeno 24 anni	F
	2 può essere conseguita avendo almeno 20 anni	F
	4 abilita a condurre anche macchine operatrici eccezionali	V
A0983	La patente di categoria C1E	
	1 può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
	2 può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	4 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg	V
A0984	La patente di categoria C1E	
	2 può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
	3 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg	V
	4 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice di massa complessiva superiore a 12.000 kg e da un rimorchio di uguale massa	F
A0985	La patente di categoria C1E	
	1 può essere conseguita all'età minima di 18 anni	V
	2 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice di massa complessiva superiore a 12.000 kg e da un rimorchio di uguale massa	F
	3 può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
A0986	La patente di categoria C	
	1 abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B, C1	V
	2 abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg	F
	3 abilita a condurre autobus	F
A0987	La patente di categoria C	
	1 abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	V
	3 abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg	F
	4 abilita a condurre autobus	F
A0988	La patente di categoria C	
	1 abilita a condurre autoveicoli, esclusi gli autobus, di massa complessiva superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero	V
	2 abilita a condurre autobus	F
	3 abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg	F

PROVINCIA DI LODI

A0989		La patente di categoria CE	
	1	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, BE, C1E e DE se il titolare è già in possesso della categoria D	V
	2	ha il limite massimo di 60 anni	F
	3	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
A0990		La patente di categoria CE	
	1	ha il limite massimo di 60 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
	4	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	V
A0991		La patente di categoria CE	
	1	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg	V
	2	può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
	3	ha il limite massimo di 60 anni	F
A0992		La patente di categoria D1	
	1	abilita a condurre autobus anche trainanti un rimorchio avente massa complessiva superiore a 750 kg	F
	2	può essere conseguita a 18 anni	F
	4	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B	V
A0993		La patente di categoria D1	
	1	abilita a condurre esclusivamente autobus di linea e autobus in servizio di noleggio con conducente	F
	2	abilita a condurre autobus anche trainanti un rimorchio avente massa complessiva superiore a 750 kg	F
	4	abilita a condurre autobus fino a 16 persone oltre il conducente	V
A0994		La patente di categoria D1E	
	1	può essere conseguita all'età minima 25 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima 24 anni	F
	4	abilita a condurre anche veicoli delle categorie BE	V
A0995		La patente di categoria D1E	
	1	può essere conseguita all'età minima 24 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima 25 anni	F
	4	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, BE	V
A0996		La patente di categoria D1E	
	1	può essere conseguita all'età minima 24 anni	F
	2	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg	V
	3	può essere conseguita all'età minima 25 anni	F
A0997		La patente di categoria D	
	1	abilita a condurre anche veicoli delle categorie C1 e C	F
	2	abilita a condurre autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 persone oltre al conducente	V
	3	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
A0998		La patente di categoria D	
	1	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	2	abilita a condurre anche veicoli delle categorie D1	V
	3	può essere conseguita all'età minima di 23 anni	F
A0999		La patente di categoria D	
	1	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	2	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, D1	V
	3	può essere conseguita all'età minima di 23 anni	F
A1000		La patente di categoria DE	
	1	occorre per condurre veicoli della categoria B trainanti un carrello appendice	F
	2	non occorre se il rimorchio ha una massa superiore a 750 kg	F
	4	è necessaria per la guida di autosnodati	V
A1001		La patente di categoria DE	
	1	può essere conseguita a 21 anni	F
	3	è indispensabile per condurre autoveicoli trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg)	F
	4	occorre per la guida dei trenini turistici aventi oltre 8 posti a sedere	V

PROVINCIA DI LODI

A1002		La patente di categoria DE	
	1	può essere conseguita a 21 anni	F
	2	abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B1, B	V
	3	può essere conseguita a 18 anni	F
A1003		Le patenti speciali per persone con disabilità	
	1	di categoria C prevedono il limite di massa di 11,5 t	F
	2	di categoria C non prevedono limiti di massa	V
	3	di categoria D prevedono il limite massimo di 16 posti escluso il conducente	F
A1004		Le patenti speciali per persone con disabilità	
	1	di categoria D non prevedono limite massimo di posti	V
	3	di categoria C prevedono il limite di massa di 11,5 t	F
	4	di categoria C prevedono il limite di massa di 18 t	F
A1005		Le patenti speciali per persone con disabilità	
	1	di categoria C prevedono il limite di massa di 11,5 t	F
	2	sono delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D anche con codice 96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	V
	4	di categoria C prevedono il limite di massa di 18 t	F
A1006		Le patenti speciali per persone con disabilità	
	1	di categoria C prevedono il limite di massa di 11,5 t	F
	2	di categoria C prevedono il limite di massa di 18 t	F
	4	abilitano a condurre veicoli anche se trainanti un rimorchio leggero, cioè di massa complessiva fino 750 kg	V
A1007		Per guidare un ciclomotore	
	1	occorre essere maggiorenne	F
	2	occorre aver compiuto almeno 16 anni ed ottenere la patente A1	F
	4	occorre aver compiuto almeno 14 anni ed essere in possesso di patente AM	V
A1008		Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori	
	1	viene sostituito dalla patente di guida di categoria AM in caso di rinnovo di validità a decorrere dal 19.1.2013	V
	2	può essere conseguito da parte di titolari di patente di guida	F
	3	si consegue per via amministrativa senza esame	F
A1009		Per i neopatentati sono previste le seguenti limitazioni	
	1	per i primi 4 anni dal conseguimento della patente B non si possono condurre autoveicoli a velocità elevate (oltre 120 km/h sulle autostrade e 110 km/h sulle strade extraurbane principali)	F
	2	per i primi 2 anni dal conseguimento della patente B non si possono condurre autoveicoli a velocità elevate (oltre 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali)	F
	3	per i primi 3 anni dal conseguimento della patente delle categorie A2, A, B1 e B non è possibile condurre veicoli a velocità superiore a 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali	V
A1010		Con le patenti speciali non si possono mai condurre	
	1	motocicli	F
	2	veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili	F
	4	veicoli in servizio di linea	V
A1011		Con le patenti speciali non si possono mai condurre	
	1	veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili	F
	2	veicoli trainanti un rimorchio leggero	F
	4	ambulanze	V
A1012		Con le patenti speciali non si possono mai condurre	
	1	veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili	F
	2	veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose	V
	3	veicoli trainanti un rimorchio leggero	F
A1013		Le macchine agricole e loro complessi si possono condurre con la patente:	
	1	B (anche se eccezionali)	V
	2	AM	F
	3	B (escluse quelle eccezionali)	F

A1014		Le macchine agricole e loro complessi si possono condurre con la patente:	
	1	A1 (quelle che non superano i limiti di sagoma e massa previsti dall'art. 53 CDS e velocità massima di 40 km/h)	V
	2	A1 (tutte)	F
	3	AM	F
A1015		I codici UE armonizzati che riguardano il conducente (motivi medici), le modifiche del veicolo e le questioni amministrative	
	1	riguardano solo il conducente	F
	2	sono riportati solo sulla carta di circolazione	F
	4	sono riportati sulla pagina 2 (retro) della patente formato card	V
A1016		I codici UE armonizzati che riguardano il conducente (motivi medici), le modifiche del veicolo e le questioni amministrative	
	1	sono riportati solo sulla carta di circolazione	F
	3	riguardano solo il conducente	F
	4	possono riguardare sia il conducente (motivi medici) sia modifiche al veicolo sia problematiche amministrative	V
A1017		I codici UE armonizzati che riguardano il conducente (motivi medici), le modifiche del veicolo e le questioni amministrative	
	1	riguardano solo il conducente	F
	2	sono riportati solo sulla carta di circolazione	F
	3	sono utilizzati per indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti dei veicoli, abilitazioni del titolare del documento, caratteristiche del documento	V
A1018		I codici UE armonizzati relativi al conducente	
	1	possono riguardare limitazioni di età	F
	2	sono utilizzati per indicare che sussistono limitazioni della patente di guida per motivi medici	V
	3	sono utilizzati per indicare che sussistono limitazioni di cilindrata del veicolo	F
A1019		I codici UE armonizzati relativi al conducente	
	2	possono riguardare limitazioni nella guida (es.: guida in orario diurno, guida senza passeggeri)	V
	3	possono riguardare l'obbligo di viaggiare in compagnia	F
	4	possono riguardare limitazioni di età	F
A1020		I codici UE armonizzati relativi al conducente	
	1	possono riguardare l'obbligo di viaggiare in compagnia	F
	2	possono riguardare limitazioni di età	F
	3	possono riguardare l'obbligo di utilizzare dispositivi, apparecchi, protesi e/o ortesi per gli arti	V
A1021		I codici UE armonizzati relativi al veicolo	
	1	indicano limiti di potenza del veicolo	F
	2	sono utilizzati per indicare che il titolare della patente deve viaggiare accompagnato	F
	4	possono riguardare modifiche ai dispositivi di comando (cambio, frizione, pedali, sterzo, comandi dei dispositivi di illuminazione)	V
A1022		I codici UE armonizzati relativi al veicolo	
	2	indicano limiti di velocità del veicolo (80 km/h)	F
	3	indicano gli adattamenti necessari sul veicolo perchè possa essere guidato dal titolare della patente	V
	4	sono utilizzati per indicare che il titolare della patente deve viaggiare accompagnato	F
A1023		I codici UE armonizzati relativi al veicolo	
	1	riguardano solitamente modifiche apportate alla configurazione standard dei comandi o dei dispositivi del veicolo	V
	2	sono utilizzati per indicare che il titolare della patente deve viaggiare accompagnato	F
	3	indicano limiti di velocità del veicolo (80 km/h)	F
A1024		I codici UE armonizzati relativi a questioni amministrative	
	1	possono riguardare limitazioni relative alla guida dei veicoli	V
	2	indicano l'importo della tassa sulla patente	F
	3	possono indicare l'obbligo di un'età minima per guidare veicoli	F

PROVINCIA DI LODI

A1025		I codici UE armonizzati relativi a questioni amministrative	
	1	indicano l'importo della tassa sulla patente	F
	2	sono utilizzati per indicare caratteristiche della patente formato card (es. 70 e 71)	V
	4	possono indicare l'obbligo di un'età minima per guidare veicoli	F
A1026		I codici UE armonizzati relativi a questioni amministrative	
	1	possono indicare abilitazioni alla conduzione di veicoli in relazione ad un'idoneità professionale (es.95 per la CQC)	V
	2	possono indicare l'obbligo di un'età minima per guidare veicoli	F
	3	indicano l'importo della tassa sulla patente	F
A1027		Occorre la CQC persone per guidare	
	1	autobus di linea	V
	2	autobus di linea che viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione	F
	3	sempre autobus uso proprio	F
A1028		Occorre la CQC persone per guidare	
	1	autobus di linea che viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione	F
	2	sempre autobus uso proprio	F
	3	autobus in servizio di noleggio con conducente	V
A1029		Occorre la CQC persone per guidare	
	1	autobus di linea che viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione	F
	2	sempre autobus uso proprio	F
	4	scuolabus	V
A1030		Per la guida di veicoli adibiti ad uso professionale di massa complessiva superiore a 3,5 t per trasporto di cose occorre essere in possesso	
	1	esclusivamente della patente C, CE in base alla categoria di veicolo	F
	2	esclusivamente della patente D oppure DE	F
	4	della qualificazione di tipo CQC per il trasporto di cose	V
A1031		Per la guida professionale di un autobus occorre essere in possesso	
	1	esclusivamente della patente D o DE in base alla categoria di veicolo	F
	2	della CQC e della patente D1, D1E, D, DE in relazione al tipo di veicolo	V
	3	della patente CE	F
A1032		Per la guida professionale di un autobus occorre essere in possesso	
	1	della qualificazione iniziale di tipo CQC per trasporto cose in relazione all'età e alle caratteristiche del veicolo	F
	2	della qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone	V
	3	esclusivamente della patente D o DE in base alla categoria di veicolo	F
A1033		L'attività dei conducenti che effettuano autotrasporto professionale di persone o di cose, con veicoli per i quali necessita una patente C1, C, C1E e CE, D1, D1E, D e DE è subordinata al conseguimento	
	1	di una specifica patente pubblica	F
	2	del certificato di formazione professionale ADR	F
	3	della CQC per il trasporto di persone o di cose in base alla categoria della patente necessaria per guidare il veicolo	V
A1034		La carta di qualificazione del conducente, in Italia, può essere rilasciata	
	1	ai conducenti residenti in Italia che guidano veicoli a livello professionale per imprese italiane	V
	2	a tutti i cittadini residenti nella UE	F
	3	a tutti indistintamente	F
A1035		La carta di qualificazione del conducente, in Italia, può essere rilasciata	
	1	a tutti i conducenti che hanno i requisiti per ottenerla	V
	3	a tutti i cittadini residenti nella UE	F
	4	a tutti indistintamente	F
A1036		La carta di qualificazione del conducente, in Italia, può essere rilasciata	
	1	a tutti i cittadini residenti nella UE	F
	2	a tutti indistintamente	F
	3	a tutti i conducenti che frequentano uno specifico corso di qualificazione iniziale e superano l'esame di idoneità	V

PROVINCIA DI LODI

A1037	La carta di qualificazione del conducente (CQC)	
	1 serve solo per la guida dei veicoli per persone con disabilità	F
	2 è obbligatoria per la guida professionale dei veicoli per cui necessitano le patenti C1, C, C1E e CE, D1, D1E, D e DE	V
	3 occorre sempre qualora il conducente abbia almeno 23 anni	F
A1038	La carta di qualificazione del conducente (CQC)	
	1 non scade mai	F
	2 è soggetta al rinnovo ogni 10 anni	F
	3 è soggetta al rinnovo con un apposito corso di formazione periodica	V
A1039	La carta di qualificazione del conducente (CQC)	
	1 è soggetta al rinnovo ogni 10 anni	F
	2 è soggetta al rinnovo periodico	V
	3 scade solo se trasporta merci in regime di ADR (pericolose)	F
A1040	La validità della carta di qualificazione del conducente ha durata	
	1 di cinque anni	V
	2 identica a quella della patente di guida cui è accompagnata	F
	3 illimitata	F
A1041	La carta di qualificazione del conducente si consegue	
	1 solo per esame	F
	2 previa frequenza di specifico corso, senza esame di idoneità	F
	3 di norma, previa frequenza di specifico corso e superamento di apposito esame finale di idoneità	V
A1042	Sono esentati dalla CQC i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose	
	1 utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio	V
	2 la cui velocità massima autorizzata non supera 60 km/h	F
	3 utilizzati per trasporti commerciali di passeggeri o di cose	F
A1043	Sono esentati dalla CQC i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose	
	1 la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h	V
	3 la cui velocità massima autorizzata non supera 60 km/h	F
	4 la cui velocità massima autorizzata non supera 65 km/h	F
A1044	Sono esentati dalla CQC i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose	
	1 nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione	V
	3 trasformati immessi in circolazione	F
	4 circolanti	F
A1045	Sono esentati dalla CQC i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose	
	1 utilizzati per trasporti non commerciali di passeggeri o di cose	V
	2 utilizzati per trasporti commerciali di passeggeri o di cose	F
	3 utilizzati per trasporti non commerciali di passeggeri o commerciali di cose	F
A1046	Per sostenere l'esame per la CQC (carta di qualificazione del conducente) occorre	
	1 aver superato un colloquio propedeutico all'esame	F
	2 aver frequentato un corso presso un'autoscuola o un ente autorizzato	V
	3 aver operato nel campo dell'autotrasporto per almeno 5 anni	F
A1047	I corsi di qualificazione iniziale di integrazione per la CQC	
	1 sono specificamente disciplinati	V
	2 sono espressamente vietati	F
	3 non sono ammessi in Italia	F
A1048	La qualificazione iniziale CQC si acquisisce a seguito di	
	1 frequenza di un corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato e superamento del relativo esame di idoneità	V
	2 frequenza di un corso di qualificazione iniziale, ordinario ma non accelerato e superamento del relativo esame di idoneità	F
	3 frequenza di un corso di qualificazione iniziale, accelerato ma non ordinario	F
A1049	La qualificazione iniziale CQC si acquisisce, normalmente, a seguito di	
	1 frequenza di un corso di qualificazione iniziale	F
	2 frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento del relativo esame di idoneità	V
	3 superamento di esame di idoneità	F

A1050		Per presentare la domanda di esame per ottenere la CQC	
	1	deve essere esibito attestato di partecipazione a corso di pronto soccorso	F
	2	deve essere esibito attestato di possesso di KB	F
	4	deve essere esibito specifico attestato di fine corso di qualificazione iniziale	V
A1051		I conducenti titolari della qualificazione CQC devono rinnovarla	
	1	ogni cinque anni, dopo aver frequentato un corso di formazione periodica	V
	2	ogni cinque anni, a seguito apposita visita medica	F
	3	ogni dieci anni, dopo aver frequentato un corso di formazione periodica	F
A1052		All'istanza di duplicato della CQC rinnovata nella validità occorre allegare	
	1	attestato di frequenza di un corso di pronto soccorso	F
	2	attestato di frequenza del corso di formazione periodica	V
	3	certificato della visita medica	F
A1053		La CQC può essere rilasciata per duplicato a seguito di deterioramento tramite apposita applicazione informatica	
	1	da parte di chiunque	F
	2	dalla Prefettura a seguito di apposita richiesta	F
	4	previa prenotazione della richiesta per via telematica presso l'UMC da parte di un operatore professionale (Studi di consulenza o autoscuole)	V
A1054		La CQC può essere rilasciata per duplicato a seguito di deterioramento tramite apposita applicazione informatica	
	1	dal PRA a seguito di apposita richiesta	F
	3	prenotando la richiesta per via telematica e presentando la pratica presso l'UMC da parte di studio di consulenza	V
	4	presentando la pratica presso l'ufficio della Provincia da parte di studio di consulenza	F
A1055		A determinate condizioni è ammessa la conversione di una CQC	
	1	revocata	F
	2	già rilasciata da Stato membro dell'UE o dello SEE	V
	3	in ogni caso, rilasciata da un qualsiasi stato	F
A1056		Sono previsti specifici corsi di	
	1	qualificazione iniziale per il conseguimento o l'estensione della CQC	V
	2	qualificazione parziali per il conseguimento o l'estensione della CQC	F
	3	qualificazione temporanei per il conseguimento o l'estensione della CQC	F
A1057		Sono previsti specifici corsi di	
	1	formazione periodica per il rinnovo ogni 5 anni della CQC posseduta	V
	2	formazione periodica per il rinnovo ogni 8 anni della CQC posseduta	F
	3	formazione periodica per il rinnovo ogni 10 anni della CQC posseduta	F
A1058		Per il conseguimento della CQC sono previsti specifici corsi di qualificazione iniziale	
	1	ordinaria	V
	2	straordinaria	F
	4	particolare	F
A1059		I corsi di qualificazione iniziale per la CQC possono essere organizzati da	
	1	centri di istruzione automobilistica	V
	2	centri autorizzati alle revisioni di veicoli	F
	3	centri servizi motorizzazione	F
A1060		La prova d'esame per il conseguimento della CQC	
	1	si svolgono mediante sistema informatizzato con schede quiz	V
	2	si svolgono con il metodo orale	F
	3	si svolgono con il metodo orale e prova pratica	F
A1061		La prova d'esame per il conseguimento della CQC	
	1	deve essere effettuata entro un anno dalla data del rilascio dell'attestato di fine corso	V
	3	deve essere effettuata entro due anni dalla data del rilascio dell'attestato di fine corso	F
	4	deve essere effettuata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'attestato di fine corso	F
A1062		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR	
	1	viene rilasciato soltanto ai conducenti di almeno 25 anni di età	F
	2	può essere custodito presso la ditta di trasporti, ma almeno una fotocopia deve accompagnare il conducente	F
	4	può essere rilasciato ai conducenti in possesso di una patente di guida che consenta di condurre autoveicoli	V

A1063		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR	
	1	non viene rilasciato ai conducenti che hanno superato 50 anni di età	F
	2	può essere custodito presso la ditta di trasporti, ma almeno una fotocopia deve accompagnare il conducente	F
	4	può essere rilasciato ai conducenti in possesso di patente di guida in corso di validità	V
A1064		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR	
	1	non viene rilasciato ai conducenti che hanno superato 50 anni di età	F
	2	deve sempre accompagnare il conducente, salvo i casi d'esenzione	V
	3	può essere custodito presso la ditta di trasporti, ma almeno una fotocopia deve accompagnare il conducente	F
A1065		Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR	
	1	quando è scaduto di validità non consente di condurre veicoli che trasportino merci pericolose	V
	2	è il documento che consente di trasportare merci pericolose anche se l'unità di trasporto non è idonea	F
	3	quando è scaduto di validità prevede una proroga o permesso speciale (senza esame) per continuare l'attività, almeno 6 mesi dopo la scadenza	F
A1066		Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR	
	2	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose ADR, anche nei casi d'esenzione	F
	3	è il documento che consente di trasportare merci pericolose anche se l'unità di trasporto non è idonea	F
	4	è il documento che prova il superamento di un esame d'idoneità a condurre veicoli per trasporto di merci pericolose	V
A1067		Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR	
	1	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose ADR, anche nei casi d'esenzione	F
	2	è un documento che il conducente può rinnovare nell'anno che precede la scadenza di validità	V
	3	è il documento che consente di trasportare merci pericolose anche se l'unità di trasporto non è idonea	F
A1068		I documenti del conducente, obbligatori ai fini del trasporto di merci pericolose, sono	
	1	la patente di guida	F
	2	il libretto della cisterna modello MC 813, per cisterne spandilquame	F
	4	la patente di guida e il CFP (certificato di formazione professionale) ADR, se ricorre il caso	V
A1069		In generale il CFP (certificato di formazione professionale) ADR	
	1	è obbligatorio per la guida dei veicoli di qualsiasi massa adibiti al trasporto nazionale o internazionale di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione	V
	2	viene rinnovato automaticamente in base alla attività svolta negli ultimi 5 anni	F
	3	viene rinnovato su richiesta dell'interessato che deve frequentare solo un corso di aggiornamento senza esame	F
A1070		In generale il CFP (certificato di formazione professionale) ADR	
	1	viene rilasciato dagli UMC ed ha validità di cinque anni	V
	2	viene rinnovato automaticamente in base alla attività svolta negli ultimi 5 anni	F
	3	viene rilasciato dalle Regioni ed ha validità 3 anni dalla data del rilascio	F
A1071		In generale il CFP (certificato di formazione professionale) ADR	
	1	viene rinnovato automaticamente in base alla attività svolta negli ultimi 5 anni	F
	2	viene rilasciato dalle Regioni ed ha validità 3 anni dalla data del rilascio	F
	4	non può essere rilasciato a conducenti muniti di patenti speciali	V
A1072		Il CFP (certificato di formazione professionale) per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose è valido	
	1	sei anni	F
	2	due anni	F
	3	cinque anni	V

A1073	L'obbligo del possesso del CFP (certificato di formazione professionale) riguarda i conducenti alla guida di	
	1 solo i veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.500 litri	F
	2 veicoli che trasportano merci classificate pericolose ai sensi dell'ADR e che sono muniti di patenti speciali	F
	3 veicoli che trasportano merci classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione	V
A1074	L'obbligo del possesso del CFP (certificato di formazione professionale) riguarda i conducenti alla guida di	
	1 tutti i veicoli che trasportano merci pericolose, anche di massa complessiva inferiore a 3,5 t se il carico trasportato supera i limiti previsti in ADR	V
	2 solo i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t che trasportano merci pericolose	F
	3 solo i veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.500 litri	F
A1075	Se il carico non è eccedente a quanto stabilito in ADR non è necessario	
	1 documento di trasporto ADR	F
	2 certificato d'approvazione	F
	3 possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR	V
A1076	Se il carico non è eccedente a quanto stabilito in ADR non è necessario	
	1 omologazione degli imballaggi	F
	2 il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR ma il conducente deve aver comunque ricevuto un'adeguata formazione	V
	3 osservare nessuna prescrizione anche se si trasportano merci pericolose	F
A1077	Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base è	
	1 rilasciato, previa frequenza di corso di formazione iniziale e superamento di esame	V
	2 non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
	3 rilasciato, esclusivamente sulla base della frequenza di corso di formazione	F
A1078	Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base è	
	1 rilasciato, esclusivamente sulla base della frequenza di corso di formazione	F
	3 obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli, senza alcuna eccezione	F
	4 valido 5 anni; prima della scadenza deve essere rinnovato con corso di aggiornamento ed esame	V
A1079	Il certificato di formazione professionale ADR	
	1 non è richiesto se si trasportano merci appartenenti alla classe 9	F
	2 è richiesto per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose solo nel territorio italiano, ma non è richiesto per nessun trasporto internazionale	F
	4 è richiesto per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo ADR	V
A1080	Il certificato di formazione professionale ADR	
	1 è obbligatorio per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose in Italia	V
	2 non è richiesto se si trasportano merci appartenenti alla classe 9	F
	4 abilita alla guida dei veicoli trasportanti merci pericolose solo all'estero e non vale in Italia	F
A1081	Il certificato di formazione professionale ADR	
	1 abilita alla guida dei veicoli trasportanti merci pericolose solo all'estero e non vale in Italia	F
	2 non è richiesto se si trasportano merci appartenenti alla classe 9	F
	3 è riconosciuto da tutti gli Stati dell'Unione Europea	V
A1082	Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR, salvo i casi di esenzione	
	1 è obbligatorio esclusivamente per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	F
	2 è obbligatorio anche per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	V
	3 è obbligatorio per i trasporti di merci deperibili	F

PROVINCIA DI LODI

A1083	Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR, salvo i casi di esenzione	
	1 è obbligatorio per i trasporti di merci deperibili	F
	2 è obbligatorio esclusivamente per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	F
	4 è obbligatorio anche per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo nazionale	V
A1084	Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR, salvo i casi di esenzione	
	1 è obbligatorio per i trasporti di merci deperibili	F
	2 è obbligatorio esclusivamente per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	F
	4 è obbligatorio per i trasporti di merci pericolose su strada	V
A1085	Per rinnovare il certificato di formazione professionale ADR occorre	
	1 un certificato medico non anteriore a 6 mesi	F
	2 esclusivamente la frequenza di un corso di aggiornamento	F
	4 la frequenza di un corso di aggiornamento e un esame	V
A1086	Il CFP ADR	
	1 è valido 6 anni dalla data del rilascio	F
	2 non ha scadenza	F
	3 è valido 5 anni dalla data di rilascio	V
A1087	Il conducente di un'autocisterna con massa complessiva superiore a 3,5 t, adibita al trasporto di gasolio per riscaldamento deve essere in possesso di	
	1 patente di guida di categoria C e CAP (certificato di abilitazione professionale) tipo KA	F
	2 patente di guida di categoria C e CFP (certificato di formazione professionale) in relazione alla capacità della cisterna	V
	3 patente di guida di categoria C e CAP (certificato di abilitazione professionale) tipo KC	F
A1088	Il conducente di una cisterna di 5000 litri che effettua un trasporto di gasolio deve avere i seguenti documenti autorizzativi	
	1 patente di guida di categoria CE	F
	2 patente di guida di categoria DE e CFP specializzazione cisterne	F
	3 patente di guida di categoria C e CFP specializzazione cisterne	V
A1089	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1 autorizza il conducente a trasportare in cisterna soltanto le merci ammesse a questo modo di trasporto (escluso le classi 1 e 7)	V
	2 autorizza il conducente a trasportare in cisterna anche le merci trasportabili esclusivamente in colli o alla rinfusa (escluso la classe 7)	F
	3 può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
A1090	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	2 può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
	3 può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
	4 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
A1091	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1 può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
	2 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
	4 autorizza il conducente a trasportare in cisterna tutte le merci ammesse a questo modo di trasporto, delle classi 2-3-4.1-4.2-4.3-5.1-5.2-6.1-6.2-8-9	V
A1092	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione esplosivi (classe 1)	
	1 può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
	2 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
	3 abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose della classe 1, soltanto con veicoli aventi massa complessiva maggiore di 3,5 t	F

A1093	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione esplosivi (classe 1)	
	1 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
	2 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in colli della classe 1	V
	3 abilità il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose della classe 1, soltanto con veicoli aventi massa complessiva maggiore di 3,5 t	F
A1094	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione esplosivi (classe 1)	
	1 è obbligatorio per condurre veicoli (trasportanti materie e oggetti esplosivi) di qualsiasi massa complessiva	V
	2 abilità il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose della classe 1, soltanto con veicoli aventi massa complessiva maggiore di 3,5 t	F
	3 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
A1095	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione radioattivi (classe 7)	
	1 è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti materie radioattive in colli	V
	2 può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
	3 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
A1096	Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione radioattivi (classe 7)	
	1 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
	2 autorizza il conducente a trasportare merci pericolose della classe 1	F
	4 può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
A1097	Il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base	
	1 può essere integrato con altra abilitazione per il trasporto di esplosivi	V
	2 autorizza al trasporto di radioattivi	F
	3 non autorizza al trasporto di merci pericolose imballate in grandi recipienti (GIR)	F
A1098	Il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base	
	2 non autorizza al trasporto di merci pericolose imballate in grandi recipienti (GIR)	F
	3 può essere integrato con altra abilitazione per il trasporto di radioattivi	V
	4 autorizza al trasporto di esplosivi	F
A1099	Il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base	
	1 autorizza al trasporto di esplosivi	F
	2 non autorizza al trasporto di merci pericolose imballate in grandi recipienti (GIR)	F
	3 non autorizza al trasporto di merci pericolose in cisterne di capacità maggiore di 3.000 litri	V
A1100	Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base è	
	1 obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli solo per veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	F
	2 propedeutico per ottenere l'abilitazione per il trasporto di esplosivi	V
	3 non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
A1101	Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base è	
	1 propedeutico per ottenere l'abilitazione per il trasporto di merci pericolose in cisterne	V
	2 obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli solo per veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	F
	3 non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
A1102	Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR - tipo base è	
	1 non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
	2 obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli solo per veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	F
	3 valido 5 anni; alla scadenza deve essere rinnovato con corso di aggiornamento ed esame	V
A1103	Possono essere condotti da conducente munito di CFP ADR - tipo base	
	1 veicoli trasportanti contenitori cisterna aventi una capacità individuale superiore a 3.000 litri	F
	2 veicolo trasportante dei GIR contenenti merci pericolose di classe diversa dalla 1 e 7	V
	3 veicoli adibiti al trasporto di gas tossici	F

PROVINCIA DI LODI

A1104		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, per trasporto tipo base (B)	
	1	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 7	F
	2	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose imballate, di tutte le classi (anche classi 1 e 7)	F
	4	non è valido per il trasporto di esplosivi	V
A1105		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, per trasporto tipo base (B)	
	1	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa di qualsiasi massa complessiva a pieno carico	V
	2	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 7	F
	4	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa inferiori ai limiti di esenzione	F
A1106		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, per trasporto tipo base (B)	
	1	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose in colli o alla rinfusa, di tutte le classi (escluso la classe 1 e la classe 7)	V
	2	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 1	F
	3	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa inferiori ai limiti di esenzione	F
A1107		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, per trasporto tipo base (B)	
	1	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa superiore ai limiti di esenzione	V
	2	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa inferiori ai limiti di esenzione	F
	3	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 1	F
A1108		Il conducente deve essere munito di CFP ADR specializzazione cisterne per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose	
	1	in contenitore per trasporto alla rinfusa	F
	2	in contenitore cisterna di capacità superiore a 3.000 litri	V
	3	in cisterna fissa di capacità individuale superiore a 500 litri	F
A1109		Il conducente deve essere munito di CFP ADR specializzazione cisterne per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose	
	1	con allestimento per trasporto alla rinfusa con capacità superiore a 1.000 litri	F
	2	in contenitore per trasporto alla rinfusa	F
	4	in batteria avente una capacità totale superiore a 1.000 litri	V
A1110		Il conducente deve essere munito di CFP ADR specializzazione cisterne per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose	
	2	con allestimento per trasporto alla rinfusa con capacità superiore a 1.000 litri	F
	3	in contenitore cisterna di capacità superiore a 1.500 litri	F
	4	in cisterna fissa di capacità individuale superiore a 1.000 litri	V
A1111		Il conducente deve essere munito di CFP ADR specializzazione cisterne per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose	
	1	in contenitore per trasporto alla rinfusa	F
	2	in contenitore cisterna di capacità superiore a 1.500 litri	F
	4	in cisterna smontabile di capacità individuale superiore a 1.000 litri	V
A1112		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1	abilita il conducente ad eseguire trasporti di determinate merci pericolose con contenitori cisterna aventi capacità maggiore di 3.000 litri	V
	2	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna con capacità totale inferiore a 150 litri	F
	3	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna aventi massa complessiva inferiore a 12 t	F
A1113		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1	abilita il conducente ad eseguire trasporti di determinate merci pericolose con veicolo cisterna avente capacità maggiore di 1.000 litri	V
	3	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna aventi massa complessiva inferiore a 12 t	F
	4	abilita il conducente ad effettuare trasporti delle classi 1 e 7	F

PROVINCIA DI LODI

A1114		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna aventi massa complessiva inferiore a 12 t	F
	2	abilita il conducente ad effettuare trasporti delle classi 1 e 7	F
	4	abilita il conducente ad effettuare trasporti in cisterna di determinate merci appartenenti a tutte le classi, (escluso la classe 1 e 7)	V
A1115		Per guidare filobus occorre	
	1	possesso di CAP KB	F
	2	patente D oppure DE in base alla tipologia di veicolo	V
	3	CFP (certificato di formazione professionale) ADR	F
A1116		Per guidare filobus occorre	
	2	certificato di idoneità alla guida di filoveicoli	V
	3	possesso di CAP KB	F
	4	possesso di patente di categoria A in aggiunta alla categoria D	F
A1117		Per guidare filobus occorre	
	1	CQC se il veicolo è adibito al trasporto professionale di persone	V
	2	possesso di patente di categoria A in aggiunta alla categoria D	F
	3	possesso di CAP KB	F
A1118		Il CAP (certificato di abilitazione professionale) è rilasciato	
	1	dall'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	2	dalla Provincia competente	F
	4	dall'UMC	V
A1119		Il CAP (certificato di abilitazione professionale) è rilasciato	
	1	a seguito di esame o anche senza esame a chi è in possesso di CQC persone	V
	2	a seguito di corso obbligatorio	F
	3	dal sindaco	F
A1120		Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB abilita alla guida di	
	1	veicoli per minori di anni 21	F
	2	motocarrozze oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente	V
	3	autocarri il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, non superi 7,5 t per i soggetti minori di anni 21	F
A1121		Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB abilita alla guida di	
	1	motoveicoli da noleggio con conducente	V
	2	autocarri il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, non superi 7,5 t per i soggetti minori di anni 21	F
	3	veicoli per minori di anni 21	F
A1122		Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB abilita alla guida di	
	1	veicoli per minori di anni 21	F
	2	autovetture da noleggio con conducente	V
	3	autocarri il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, non superi 7,5 t per i soggetti minori di anni 21	F
A1123		Il conducente di un autobus adibito al servizio scolastico deve essere in possesso di	
	1	patente di guida di categoria C e certificato di abilitazione professionale KC	F
	2	esclusivamente di patente di guida di categoria D	F
	4	patente di guida di categoria D e CQC persone	V
A1124		L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1	efficienza degli arti	V
	2	apparato dentario	F
	3	olfatto	F
A1125		L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1	malattie ed affezioni morbose	V
	2	apparato dentario	F
	4	apparato digerente	F
A1126		L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1	udito	V
	3	apparato digerente	F
	4	apparato dentario	F
A1127		L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1	tempi di reazione	V
	2	apparato digerente	F
	3	apparato dentario	F

A1128	L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1 apparato dentario	F
	2 apparato digerente	F
	3 vista	V
A1129	L'accertamento medico-legale per la patente di guida e i titoli abilitativi si effettua	
	1 in via generale e in forma monocratica presso medici autorizzati	V
	2 in via generale e in forma monocratica presso qualsiasi medico	F
	3 in via generale, in forma collegiale, presso la CML	F
A1130	L'accertamento medico-legale per la patente di guida e i titoli abilitativi si effettua	
	1 per conducenti affetti da patologie specifiche o minorazioni fisiche, in forma collegiale, presso la CML	V
	2 per conducenti affetti da patologie specifiche o minorazioni fisiche, presso qualsiasi medico	F
	4 per conducenti affetti da patologie specifiche o minorazioni fisiche, in forma monocratica presso medici autorizzati	F
A1131	I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per rilascio, conferma di validità, revisione della patente di guida sono	
	1 ispettore medico delle Ferrovie dello Stato spa	V
	2 medico di famiglia con specializzazione in chirurgia	F
	3 medico di base	F
A1132	I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per rilascio, conferma di validità, revisione della patente di guida sono	
	2 medico di famiglia	F
	3 medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato	V
	4 qualsiasi medico	F
A1133	I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per rilascio, conferma di validità, revisione della patente di guida sono	
	1 medico di famiglia con specializzazione in chirurgia	F
	3 medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario	V
	4 medico di famiglia	F
A1134	I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per rilascio, conferma di validità, revisione della patente di guida sono	
	1 medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute	V
	2 qualsiasi medico	F
	3 medico di famiglia	F
A1135	L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1 minori di anni 19 che intendono conseguire la patente C	F
	2 ultrasessantacinquenni che intendano guidare autotreni ed autoarticolati per trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t	V
	3 minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
A1136	L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1 coloro che hanno superato 60 anni di età, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone	V
	2 minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
	3 minori di 21 anni che intendono conseguire la patente D	F
A1137	L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1 minori di 21 anni che intendono conseguire la patente D	F
	2 minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
	3 affetti da diabete, limitatamente alle patenti di categoria C, D, CE, DE	V
A1138	L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1 minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
	2 coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'UMC	V
	4 minori di 21 anni che intendono conseguire la patente D	F

A1139	L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1 mutilati e minorati fisici	V
	2 minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
	3 minori di 21 anni che intendono conseguire la patente D	F
A1140	Le commissioni mediche locali (patenti) sono integrate da	
	1 medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere dell'UMC qualora trattasi di disabili sensoriali o mutilati e minorati fisici	V
	2 medico di famiglia qualora trattasi di disabili sensoriali o mutilati e minorati fisici	F
	4 medico specializzato pediatria qualora trattasi di disabili sensoriali o mutilati e minorati fisici	F
A1141	Le commissioni mediche locali (patenti) sono integrate da	
	1 psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale, qualora sia necessaria una specifica valutazione psico-diagnostica	V
	2 medico di famiglia qualora sia necessaria una specifica valutazione psico-diagnostica	F
	3 medico specializzato pediatria qualora trattasi di persone con disabilità sensoriali o mutilati e minorati fisici	F
A1142	I giudizi della CML sono formulati	
	1 a maggioranza	V
	2 esclusivamente dal Presidente	F
	4 esclusivamente dallo psicologo	F
A1143	A seguito di un provvedimento di sospensione o di revoca della patente emesso dalla CML	
	1 l'interessato può proporre immediatamente ricorso al TAR o al Capo dello Stato	V
	2 l'interessato non può proporre ricorso	F
	3 l'interessato può proporre ricorso alla DGT	F
A1144	A seguito di un provvedimento di sospensione o di revoca della patente emesso dalla CML	
	1 l'interessato può sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica presso gli organi sanitari periferici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana)	V
	2 l'interessato non può proporre ricorso	F
	3 l'interessato può proporre ricorso alla DGT	F
A1145	Per ottenere la patente occorre possedere determinati requisiti morali ed in particolare l'assenza di situazioni ostative quali	
	1 delinquenza abituale, professionale o per tendenza	V
	2 problemi all'apparato dentario	F
	3 carenza dei requisiti fisici	F
A1146	Per ottenere la patente occorre possedere determinati requisiti morali ed in particolare l'assenza di situazioni ostative quali	
	2 carenza dei requisiti fisici	F
	3 sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla, quale sanzione amministrativa in materia di spaccio di stupefacenti	V
	4 età superiore a 65 anni	F
A1147	Per ottenere la patente occorre possedere determinati requisiti morali ed in particolare l'assenza di situazioni ostative quali	
	1 problemi all'apparato dentario	F
	3 sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione	V
	4 età superiore a 65 anni	F
A1148	Per ottenere la patente occorre possedere determinati requisiti morali ed in particolare l'assenza di situazioni ostative quali	
	1 condanna per i reati di spaccio di stupefacenti, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi	V
	2 problemi all'apparato dentario	F
	3 carenza dei requisiti fisici	F
A1149	Gli esami di teoria per il conseguimento della patente si svolgono mediante questionario informatizzato, per	
	1 le categorie A1, A2, A, B1, B, anche speciali	V
	2 la categoria BE, qualora la prova teorica per la categoria B sia stata superata fino al 30.11.2013	F
	3 i candidati affetti da sordomutismo	F

A1150	Gli esami di teoria per il conseguimento della patente si svolgono mediante questionario informatizzato, per	
	1 C1 codice 97, C1, C, D1, D, anche speciali	V
	2 tutte le categorie di patenti	F
	3 candidati affetti da sordomutismo	F
A1151	Gli esami di teoria per il conseguimento delle seguenti patenti prevedono la prova orale per	
	1 candidati affetti da sordomutismo	V
	2 A1, A2, A, B1, B, anche speciali	F
	3 AM	F
A1152	Possono essere convertite in patenti civili le patenti militari rilasciate da	
	1 Corpo di polizia penitenziaria	V
	2 ONU	F
	3 Paesi extra UE, sempre	F
A1153	Possono essere convertite in patenti civili le patenti militari rilasciate da	
	2 Paesi extra UE, sempre	F
	3 Unione Sovietica	F
	4 Corpo forestale dello Stato	V
A1154	Possono essere convertite in patenti civili le patenti militari rilasciate da	
	1 Croce rossa italiana	V
	2 Unione Sovietica	F
	4 ONU	F
A1155	Possono essere convertite in patenti civili le patenti militari rilasciate da	
	1 Paesi extra UE, sempre	F
	2 ONU	F
	3 Polizia di Stato	V
A1156	Una patente militare è convertibile in patente civile	
	1 sempre, senza presentare domanda	F
	2 sempre	F
	4 entro un anno dalla data di congedo	V
A1157	Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea	
	1 non sono valide sul territorio di altro Stato membro	F
	2 non sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	F
	4 possono essere convertite, a determinate condizioni, qualora il titolare trasferisca la sua residenza in Italia	V
A1158	Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea	
	1 non sono valide sul territorio di altro Stato membro	F
	2 sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	V
	4 non sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	F
A1159	Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea	
	1 non sono valide sul territorio di altro Stato membro	F
	2 sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane anche se rilasciate su modelli conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia	V
	3 non sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	F
A1160	Per convertire le patenti extra UE	
	1 la patente estera deve essere in corso di validità	V
	2 non occorre che il conducente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali	F
	3 non è mai possibile presentare domanda	F
A1161	Per convertire le patenti extra UE	
	1 la patente estera deve essere stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia	V
	2 non occorre che la patente sia in corso di validità	F
	3 non occorrono requisiti	F
A1162	Per convertire le patenti extra UE	
	1 non è mai possibile presentare domanda	F
	2 non occorre che la patente sia in corso di validità	F
	4 deve esistere reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero	V
A1163	Una patente rilasciata dagli Stati Uniti	
	1 è convertibile in patente italiana limitatamente alla categoria C	F
	2 è convertibile in patente italiana di tipo B	F
	4 non è convertibile in patente italiana	V

A1164	Per ottenere il duplicato della patente di guida, in caso di smarrimento, occorre rivolgersi	
	1 alla prefettura-UTG	F
	2 sempre all'UMC	F
	4 all'UMC (ufficio motorizzazione civile) qualora la patente sia scaduta di validità	V
A1165	Per ottenere il duplicato della patente di guida, in caso di smarrimento, occorre rivolgersi	
	1 alla prefettura-UTG	F
	3 alla Camera di commercio	F
	4 all'organo di polizia	V
A1166	La denuncia di smarrimento o furto della patente di guida va presentata	
	1 solamente se trattasi di patenti di categoria C, CE, D, DE	F
	2 mai	F
	3 entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza della mancanza del documento	V
A1167	Qualora la patente sia deteriorata con dati leggibili provvede al rilascio del duplicato	
	1 l'UMC	V
	2 il PRA	F
	3 l'organo di Polizia	F
A1168	Il duplicato di una patente rilasciata da uno Stato UE	
	1 comporta l'invio di una comunicazione da parte dell'UMC di avvenuta duplicazione all'autorità dello Stato membro che la ha rilasciata	V
	2 non può mai essere rilasciato	F
	3 non ha scadenza	F
A1169	Il duplicato di una patente rilasciata da uno Stato UE	
	1 non ha scadenza	F
	2 scade con riferimento alla data di rilascio	F
	4 richiede un'attestazione dell'autorità estera nel caso di patente non registrata	V
A1170	Il duplicato di una patente rilasciata da uno Stato UE	
	1 deve essere richiesto presso la competente Commissione medica locale	F
	3 richiede l'applicazione della stessa procedura prevista per le patenti italiane nel caso di patente registrata in Italia	V
	4 scade con riferimento alla data di rilascio	F
A1171	Il duplicato di una patente rilasciata da uno Stato UE	
	1 scade con riferimento alla data di acquisizione della residenza in Italia	V
	2 scade con riferimento alla data di rilascio	F
	3 deve essere richiesto presso la competente Commissione medica locale	F
A1172	La patente può essere	
	1 declassata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
	2 ridotta di validità quando viene ridotta ad una categoria inferiore	F
	3 ridotta di validità quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	V
A1173	La patente può essere	
	1 declassata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
	2 riclassificata quando viene assegnata una nuova categoria di patente	V
	3 riclassificata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
A1174	La patente può essere	
	1 riclassificata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
	2 declassata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
	3 declassata quando viene ridotta ad una categoria inferiore	V
A1175	Il conducente che ha consegnato la propria patente all'agenzia per adempimenti da svolgere all'UMC (ufficio motorizzazione civile)	
	1 può ottenere un estratto della patente non valido per la circolazione	F
	2 non può circolare fino a quando non gli viene restituita la patente	F
	4 può circolare per 30 giorni con la ricevuta rilasciata dall'agenzia purché la patente non sia scaduta	V
A1176	Il conducente che ha consegnato la propria patente all'agenzia per adempimenti da svolgere all'UMC (ufficio motorizzazione civile)	
	1 non può circolare fino a quando non gli viene restituita la patente	F
	2 non può circolare perché occorre il permesso provvisorio dell'UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
	3 può ottenere una ricevuta valida 30 giorni	V

PROVINCIA DI LODI

A1177		Gli UMC rilasciano i permessi internazionali di guida	
	1	per la guida di veicoli in alcuni paesi extra UE	V
	2	previa visita medica che accerta il possesso dei requisiti fisici e psichici	F
	3	senza alcuna verifica	F
A1178		Gli UMC rilasciano i permessi internazionali di guida	
	1	senza alcuna verifica	F
	2	previa esibizione della patente	V
	3	previo esame integrativo	F
A1179		A seguito della visita medica, la patente può essere	
	1	declassata	V
	2	inviata agli Organi di Polizia per la sospensione a tempo determinato	F
	3	inviata agli UMC (uffici motorizzazione civile) per la decurtazione dei punti	F
A1180		A seguito della visita medica, la patente può essere	
	1	rinnovata	V
	2	inviata agli UMC (uffici motorizzazione civile) per la decurtazione dei punti	F
	3	inviata agli Organi di Polizia per la sospensione a tempo determinato	F
A1181		A seguito della visita medica, la patente può essere	
	1	revocata	V
	2	sottoposta a revisione	F
	3	inviata agli UMC (uffici motorizzazione civile) per la decurtazione dei punti	F
A1182		A seguito della visita medica, la patente può essere	
	1	rinnovata per un periodo più limitato	V
	2	inviata agli Organi di Polizia per la sospensione a tempo determinato	F
	3	inviata agli UMC (uffici motorizzazione civile) per la decurtazione dei punti	F
A1183		La durata delle patenti è fissata per categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE in	
	1	3 anni per chi ha superato 70 anni di età	V
	2	6 anni per chi ha superato 70 anni di età	F
	3	5 anni per chi ha superato 70 anni di età	F
A1184		La durata delle patenti è fissata per categorie C1, C1E, C, CE in	
	1	5 anni per chi non ha superato 65 anni di età	V
	2	10 anni per chi non ha superato 65 anni di età	F
	3	3 anni per chi non ha superato 65 anni di età	F
A1185		La durata delle patenti è fissata per categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B, BE in	
	1	10 anni per chi non ha superato i 50 anni di età in caso di mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate	V
	2	5 anni per chi non ha superato i 50 anni di età in caso di mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate	F
	3	2 anni per chi non ha superato i 50 anni di età in caso di mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate	F
A1186		Per confermare la validità della patente di guida il conducente deve	
	1	consegnare al medico competente le attestazioni di versamento delle imposte e dei diritti previsti	V
	2	comunicare all'UMC l'esito della visita	F
	3	richiedere il duplicato della patente all'ufficio ACI	F
A1187		Per confermare la validità della patente di guida il conducente deve	
	1	richiedere il duplicato della patente all'ufficio ACI	F
	3	recarsi presso gli uffici del PRA	F
	4	sottoporsi a visita medica presso uno dei medici abilitati	V
A1188		Qualora in sede di conferma di validità emerga la necessità di declassamento della patente	
	1	l'UMC annota sulla patente che la stessa è declassata	F
	2	il medico invita l'interessato a rivolgersi all'UMC per richiedere il rilascio di una nuova patente	V
	3	l'ACI emette un nuovo duplicato della patente	F
A1189		Qualora in sede di conferma di validità emerga la necessità di declassamento della patente	
	1	l'UMC annota sulla patente che la stessa è declassata	F
	2	il medico non invia alcuna comunicazione all'UCO	V
	4	il medico invia il certificato al competente UMC affinché emetta una nuova patente	F

A1190		La sospensione della patente è un provvedimento che	
	1	priva temporaneamente di efficacia la patente	V
	2	comporta il declassamento dell'abilitazione	F
	3	impone al conducente un'interdizione alla guida per un periodo di tempo indeterminato	F
A1191		La sospensione della patente è un provvedimento che	
	1	comporta il declassamento dell'abilitazione	F
	3	priva definitivamente di efficacia la patente	F
	4	impone al conducente un'interdizione alla guida per un certo periodo di tempo	V
A1192		La sospensione della patente come sanzione	
	1	sospende l'abilitazione per un certo periodo di tempo	V
	2	comporta il declassamento	F
	3	non sospende mai l'abilitazione alla guida	F
A1193		La sospensione della patente come sanzione	
	1	sospende l'abilitazione a tempo indeterminato	F
	2	comporta il declassamento	F
	3	comporta la restituzione del documento senza altre formalità o verifiche, decorso il termine di durata del provvedimento	V
A1194		La sospensione della patente come sanzione	
	1	impone l'interdizione alla guida	V
	2	comporta il declassamento	F
	4	sospende l'abilitazione a tempo indeterminato	F
A1195		La sospensione della patente come sanzione	
	1	comporta il declassamento	F
	3	sospende l'abilitazione a tempo indeterminato	F
	4	ha funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti	V
A1196		La sospensione della patente come sanzione	
	1	sospende l'abilitazione a tempo indeterminato	F
	2	comporta la restituzione al titolare decorso il periodo indicato nel provvedimento	V
	3	comporta il declassamento	F
A1197		La sospensione della patente come misura cautelare	
	1	ha funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti	F
	2	non esiste	F
	4	sospende l'efficacia del titolo abilitativo	V
A1198		La sospensione della patente come misura cautelare	
	1	consegue alla commissione di illeciti	F
	2	deriva da situazioni che indicano o lasciano presumere inidoneità alla guida del conducente per mancanza dei necessari requisiti	V
	3	non esiste	F
A1199		Il provvedimento di sospensione della patente	
	1	è notificato personalmente al titolare	V
	2	comporta automaticamente la riduzione di validità dell'abilitazione	F
	3	è portato a conoscenza del titolare con lettera della Provincia	F
A1200		Il provvedimento di sospensione della patente	
	1	indica il termine per il ricorso (se ammesso)	V
	3	non indica il divieto di condurre veicoli	F
	4	è portato a conoscenza del titolare con lettera della Provincia	F
A1201		Il provvedimento di sospensione della patente	
	1	è portato a conoscenza del titolare con lettera della Provincia	F
	2	non indica il divieto di condurre veicoli	F
	4	indica il divieto di condurre veicoli	V
A1202		Il destinatario di un provvedimento di sospensione della patente	
	1	può proporre opposizione all'autorità giudiziaria del luogo della commessa violazione nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie	F
	2	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni penali	F
	4	può proporre opposizione all'autorità giudiziaria del luogo della commessa violazione nel caso di sanzioni penali	V

A1203		Il destinatario di un provvedimento di sospensione della patente	
	1	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni penali	F
	3	può proporre ricorso al TAR nel caso di sospensione a tempo indeterminato	V
	4	non può mai proporre ricorso	F
A1204		Il destinatario di un provvedimento di sospensione della patente	
	1	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie	V
	2	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni penali	F
	3	non può mai proporre ricorso	F
A1205		A seguito di decurtazione del punteggio sulla patente di guida è possibile	
	1	recuperare nessun punto	F
	2	recuperare al massimo 8 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento	F
	3	recuperare al massimo 6 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento per patenti A, B, BE, A1	V
A1206		A seguito di decurtazione del punteggio sulla patente di guida è possibile	
	1	recuperare nessun punto	F
	2	riacquistare i 20 punti in mancanza di successive decurtazioni per un periodo di un anno	F
	3	recuperare al massimo 9 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento per patenti C, CE, D, DE	V
A1207		All'atto del rilascio della patente di guida al conducente viene attribuito un punteggio di	
	1	30 punti	F
	2	10 punti	F
	3	20 punti	V
A1208		Se si sono persi punti a seguito di infrazioni commesse e non si è esaurito il punteggio totale, i 20 punti iniziali sulla patente vengono riaccreditati	
	1	dopo due anni dall'ultima infrazione commessa	V
	2	dopo sei mesi dall'ultima infrazione commessa	F
	3	mai, i punti si possono recuperare solo seguendo appositi corsi	F
A1209		I punti della patente possono essere	
	1	decurtati per un massimo di 15 (con qualche limite) qualora vengano accertate più violazioni	V
	2	reintegrati fino a 10 per patente di categoria A, B, BE mediante appositi corsi	F
	3	reintegrati fino a 6 per patente di categoria C, CE, D, DE o di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB mediante appositi corsi	F
A1210		I punti della patente possono essere	
	1	reintegrati fino a 10 per patente di categoria A, B, BE mediante appositi corsi	F
	2	reintegrati fino a 10 per patente di categoria C, CE, D, DE mediante appositi corsi	F
	3	decurtati da 1 a 10 in relazione alla gravità della violazione	V
A1211		I punti della patente possono essere	
	1	decurtati per un massimo di 18 (con qualche limite) qualora vengano accertate più violazioni	F
	3	reintegrati fino a 6 per patente di categoria A, B, BE e di sottocategoria A1 mediante appositi corsi	V
	4	reintegrati fino a 10 per patente di categoria C, CE, D, DE mediante appositi corsi	F
A1212		I punti della patente possono essere	
	1	reintegrati fino a 10 per patente di categoria C, CE, D, DE mediante appositi corsi	F
	2	reintegrati fino a 10 per patente di categoria A, B, BE mediante appositi corsi	F
	3	incrementati di 2 punti se, nel corso di un biennio, non vengono accertate violazioni che comportano decurtazione di punteggio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti	V
A1213		Quando la dotazione di punteggio della patente si esaurisce	
	1	si può reintegrare il punteggio mediante appositi corsi	F
	2	occorre sostenere un esame di revisione della patente	V
	3	viene reintegrato il punteggio iniziale entro i sei mesi successivi	F
A1214		Quando la dotazione di punteggio della patente si esaurisce	
	1	si può reintegrare il punteggio mediante appositi corsi	F
	2	non è possibile integrare il punteggio mediante appositi corsi	V
	4	viene revocata la patente	F

A1215	La disciplina del punteggio sui documenti di guida si applica anche	
	1 solo alla patente di guida	F
	2 alla patente di guida e al KB	F
	3 alla CQC se la violazione è commessa con un autoveicolo per la cui guida è prevista la CQC	V
A1216	La disciplina del punteggio sui documenti di guida si applica anche	
	1 alla CQC solo se le violazioni sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di autotrasporto	V
	3 alla CQC a prescindere dal tipo di veicolo che si guida	F
	4 solo alla patente di guida	F
A1217	La disciplina del punteggio sui documenti di guida si applica anche	
	1 al CAP KB per la guida dei taxi	V
	2 solo alla patente di guida	F
	3 alla CQC a prescindere dal tipo di veicolo che si guida	F
A1218	Ai titolari di CQC o CAP KB	
	1 si applica la disciplina della patente a punti se gli illeciti sono commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la CQC o il CAP KB, nell'esercizio di un'attività professionale	V
	2 non si applica la disciplina della patente a punti	F
	3 sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC e 10 punti per chi possiede il KB	F
A1219	Ai titolari di CQC o CAP KB	
	1 sono attribuiti altri 40 punti	F
	2 sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC mentre non si applica la disciplina della patente a punti per chi possiede il KB	F
	4 i punti attribuiti sono decurtati o reintegrati secondo le regole generali	V
A1220	Ai titolari di CQC o CAP KB	
	2 sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC e 10 punti per chi possiede il KB	F
	3 sono attribuiti altri 20 punti	V
	4 sono attribuiti altri 40 punti	F
A1221	Ai titolari di CQC o CAP KB	
	1 il punteggio attribuito è unico per chi possiede sia la CQC sia il CAP tipo KB	V
	2 sono attribuiti altri 40 punti	F
	3 sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC mentre non si applica la disciplina della patente a punti per chi possiede il KB	F
A1222	Possono essere recuperati i punti persi di CQC e CAP KB mediante appositi corsi di aggiornamento organizzati da	
	1 istituti scolastici	F
	2 autoscuole o centri di istruzione automobilistica	V
	3 UMC	F
A1223	Possono essere recuperati i punti persi di CQC e CAP KB mediante appositi corsi di aggiornamento organizzati da	
	1 istituti scolastici	F
	3 soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati	V
	4 Provincia	F
A1224	L'autoscuola ha i seguenti compiti	
	1 rilascio di abilitazioni alla guida	F
	2 revoca di fogli rosa	F
	3 formazione	V
A1225	L'autoscuola ha i seguenti compiti	
	1 istruzione	V
	2 sospensione di fogli rosa	F
	3 sospensione o revoca delle autorizzazioni alla guida	F
A1226	L'autoscuola ha i seguenti compiti	
	1 sospensione o revoca delle autorizzazioni alla guida	F
	2 proroga di validità di fogli rosa	F
	4 educazione stradale	V
A1227	L'autoscuola può svolgere l'attività	
	1 di rilascio CQC	F
	2 di rilascio patenti	F
	4 di espletamento di pratiche attinenti alle patenti di guida	V

PROVINCIA DI LODI

A1228		L'autoscuola può svolgere l'attività	
	1	di rilascio patenti	F
	2	di proroga di validità di fogli rosa	F
	3	specifiche di autoscuola	V
A1229		L'accesso agli sportelli degli UMC per il disbrigo delle pratiche è consentito a	
	1	intestatari delle pratiche	V
	2	officine autorizzate alle revisioni	F
	3	tecnici liberi professionisti relativamente alle relazioni tecniche ancorché da essi firmate	F
A1230		L'accesso agli sportelli degli UMC per il disbrigo delle pratiche è consentito a	
	1	imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, regolarmente autorizzate dalle province	V
	2	officine autorizzate alle revisioni	F
	3	officine di riparazione, di installazione o di trasformazione	F
A1231		L'accesso agli sportelli degli UMC per il disbrigo delle pratiche è consentito a	
	1	ditte costruttrici, allestitrici e trasformatrici di veicoli limitatamente alle pratiche dei veicoli trasformati o allestiti, intestati a nome delle medesime	V
	2	officine autorizzate alle revisioni	F
	3	ditte costruttrici, allestitrici e trasformatrici di veicoli per qualsiasi pratica	F
A1232		L'accesso agli sportelli degli UMC per il disbrigo delle pratiche è consentito a	
	1	autoscuole, limitatamente alle pratiche relative alle patenti di guida, comprese le relative certificazioni	V
	2	officine autorizzate alle revisioni	F
	3	ditte costruttrici, allestitrici e trasformatrici di veicoli per qualsiasi pratica	F
A1233		L'accesso agli sportelli del PRA	
	2	è consentito a concessionari	V
	3	è consentito solamente per operazioni svolte tramite sportello telematico dell'automobilista	F
	4	è soggetto a particolari limitazioni	F
A1234		L'accesso agli sportelli del PRA	
	1	è consentito a centri di raccolta veicoli da rottamare	V
	2	è consentito solamente per operazioni svolte tramite sportello telematico dell'automobilista	F
	3	è soggetto a particolari limitazioni	F